



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della Formazione

Master in
Management per le scuole dell'autonomia

TITOLO DEL PROGETTO

*Bisogni educativi speciali, disabilità, Dsa:
strategie di intervento per la scuola, analisi di casi concreti.*

Dott. Giancarlo Memmo

Anno Accademico 2010-2011

Direttore del Master: Prof. Michele Corsi

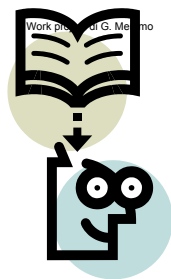
*A mia figlia Giulia,
nella speranza che il Sole illumini sempre il suo cammino*

**Master di II livello-A.A. 2010-2011 Università degli studi di Macerata
Management per le scuole dell'autonomia**

PROJECT WORK

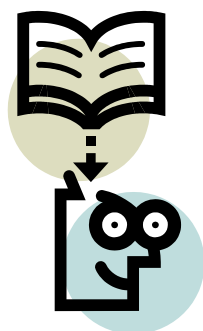
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DISABILITÀ, DSA: strategie di intervento per la scuola
del corsista Giancarlo Memmo

Tutor: Prof. **JAIME ENRIQUE AMADUCCI**



INDICE

1.PREMESSA	pag.5
2.DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI	pag.5
a)Contesto	pag.5
b)Analisi del problema	pag.5
c)Risultato da raggiungere	pag.8
d)Descrizione dell'ipotesi di intervento da attuare	pag.8
e)Criteri per la valutazione dei possibili risultati	pag.16
3.DIARIO PROJECT WORK	pag.17
- ALLEGATI da 1 a 5	pag.22
POSTFAZIONE	pag.45



1. PREMESSA

Quanto segue è frutto della mia esperienza professionale, ho avuto modo di evitare ogni riferimento diretto a fatti o situazioni cercando di salvaguardare in ogni modo la “privacy” e ritoccando alcuni aspetti non decisivi per la trattazione didattica, comunque se opportunamente segnalato potrò correggere eventuali refusi o imprecisioni, in ogni caso il lavoro ha solo una valenza didattica ed esercitativa.

2. DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI

A) CONTESTO

Operiamo in istituto professionale di Stato, dove risultavano attivi tre indirizzi di studio: commerciale, turistico e grafica pubblicitaria.

La popolazione studentesca si articola in 33 classi e sei sezioni complete, per circa 1.000 allievi, nella scuola è presente il “dipartimento di sostegno”, con a capo un coordinatore con parziale distacco. Gli insegnanti di sostegno del gruppo h, articolano il loro intervento sugli allievi anche in base alle aree disciplinari, in ogni caso esiste un “referente” del caso per ogni allievo che opera come “tutor” e ha il compito di coordinare il PEI e l'intervento dell'assistente educatore che è presente nell'istituzione scolastica e spesso svolge compiti di progettazione didattica, debordando da quelle che sono le mansioni previste, al fine di dare la “massima copertura” agli allievi h.

Esiste una pratica di istituto molto attenta ad aspetti “manageriali” legati alla certificazione di qualità, ottenuta e mantenuta dall'Istituto e codificata in un manuale della procedura di qualità.

La scuola è dotata di un'adeguata infrastruttura tecnologica. Il personale è composto da circa 60 docenti e 22 ATA. C'è stato un grande turn-over che ha riguardato il personale docente a seguito dell'adozione di una articolazione oraria che prevedeva alcuni rientri pomeridiani e altri meccanismi di “recupero” delle frazioni orarie.

Funziona attivamente uno “staff” di presidenza che affianca il DS nelle sue attività.

A settembre a seguito del pensionamento del precedente dirigente, viene assegnato un “neo” DS impegnato nella procedura di conferimento della qualifica dirigenziale a seguito del corso-concorso.

Il neo dirigente, inizia una fase ricognitiva cercando di focalizzare i peculiari meccanismi di funzionamento dell'istituzione scolastica e inizia gli adempimenti di routine con la convocazione del collegio docenti e le proposte/conferme dei vari piani di attività per il personale e delle collaudate routine progettuali.

L'idea di fondo del dirigente è quella di usare questo anno come momento per evidenziare le eventuali criticità e proporre interventi correttivi a partire dal prossimo anno scolastico cercando di coinvolgere il personale verso una vision maggiormente condivisa e meno “aziendalista”.

Il dirigente utilizza il meccanismo della “delega” in quanto la sua attenzione si focalizza sulle procedure concorsuali in cui è coinvolto.

B) ANALISI DEL PROBLEMA

A fine settembre, si presenta un'iscrizione su trasferimento, dell'allievo Angelo, un ragazzo di 15 anni compiuti con sindrome autistica a basso funzionamento e programmazione non riconducibile agli obiettivi della classe, allievo che la segreteria/presidenza accoglie iscrivendolo in classe terza.

Il Consiglio di Classe della terza non aveva esperienza della presenza costante in classe di un allievo h “grave”, in quanto era prassi della scuola indirizzare tali allievi in percorsi misti con enti esterni limitando la presenza in ore curricolari.

L'allievo viene seguito per 9 ore da un insegnante di sostegno specializzato e riassegnato in base all'organico del gruppo h d'istituto.

In assenza dell'insegnante di sostegno l'allievo è in “carico” all'insegnante curricolare e naturalmente al gruppo classe che ha accolto molto bene Angelo in quanto appare sempre molto sorridente e molto orientato al gioco e al comportamento “amicale”.

Tuttavia si verificano vari conflitti di “integrazione” con la burocrazia scolastica che comportano varie criticità, in particolare si tende da parte della scuola (contrario l'insegnante di sostegno e la famiglia) a limitare la presenza nell'orario curricolare, imponendo ad esempio che Angelo entri tutti i giorni alla seconda ora ed esca un'ora prima, limitando la partecipazione alle gite in assenza dell'insegnante di sostegno e infine impedendo il diritto all'iscrizione all'anno successivo e alla frequenza ulteriore.

La famiglia in accordo con l'insegnante di sostegno si oppone e lo staff di presidenza sollecita il dirigente a prendere provvedimenti nei confronti dell'insegnante di sostegno per ricondurlo all'adesione ambientale ai valori del POF della scuola ovvero a dimettersi.

Si legge nel POF quanto segue:

5. CURRICOLO PERSONALIZZATO PER STUDENTI DISABILI PSICHICI (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO)

DESTINATARI	OBIETTIVI	TEMPI	PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO DA SVILUPPARE NELL'ARCO DI DUE O TRE ANNI
Studenti con conclamate disabilità psichiche e necessità di percorsi formativi differenziati	Favorire la integrazione Promuovere lo sviluppo delle potenzialità Favorire la conquista delle autonomie Sviluppare conoscenze capacità e competenze spendibili nella Formazione Professionale, nel mondo del lavoro, in strutture protette	novembre	fase della proposta di iscrizione da parte della scuola media
		dicembre	fase diagnostica: analisi dei pre- requisiti delle potenzialità residue e delle aspettative in raccordo con la scuola media, la famiglia e l'equipe socio-sanitaria
		gennaio	accettazione della domanda di iscrizione (vedi sotto)
		marzo aprile	fase della pre-accoglienza preinserimento con finalità di analisi e osservazione
		Maggio	prima ipotesi del percorso (tempi - Aree disciplinari - obiettivi)
		Settembre primo anno	progettazione del percorso biennale; condivisione del progetto da parte del Consiglio di Classe e delle famiglie
		Durante l'anno	monitoraggio periodico dei risultati, conferma o revisione del progetto
		Maggio primo anno	conferma o revisione del progetto
		Settembre secondo anno	individuazione delle strutture del territorio in grado di accogliere il soggetto al termine del biennio
		durante secondo anno	percorso misto (partenariato tra scuola e centro di futura accoglienza)
		Fine secondo anno	uscita con certificazione delle competenze o eventuale dilatazioni del percorso per un ulteriore anno
		Eventuale Terzo anno	Ripetizione classe seconda o eccezionalmente frequenza classe terza con percorso in partenariato tra scuola e centro di futura accoglienza
		Termine terzo anno	Uscita definitiva con certificazione competenze acquisite

L' accettazione della domanda di iscrizione è subordinata a:

- numero dei posti disponibili (non più del 60% delle classi prime attivate)
- confronto tra le potenzialità e aspettative del soggetto effettuata con l'equipe scolastica e socio-sanitaria e offerta formativa dell'Istituto
- residenza nel territorio (titolo di preferenza in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili)

La famiglia, confortata dall'insegnante di sostegno, nonostante la nota del Consiglio di classe che proponeva un PEI con orario "limitato" (contrario l'insegnante di sostegno) che però non è mai stato accettato dai genitori di Angelo, continua la sua battaglia per il riconoscimento dei diritti di Angelo e si rivolge alla LEDHA, associazione di difesa delle persone handicappate.

L'Ufficio Legale dell'associazione produce il seguente intervento:

Work project di G. Memmo	xxxxxxx, 1 giugno 2005 Prot. n.
Al Dirigente Scolastico dell' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	r.r.
Al Direttore Ufficio Scolastico per la xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	r.r.
Al Centro Servizi Amministrativi xxxxxx Ufficio Area 2 – Sostegno alla Persona xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	r.r.
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Sottosegretario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	r.r.
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per lo Studente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	r.r.
OGGETTO: violazione normativa sull'integrazione scolastica e richiesta intervento Nella nostra attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità siamo venuti a conoscenza di una situazione illegale presente presso l'Istituto Professionale di Stato xxxxxxxx il cui P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa - limiterebbe espressamente la frequenza dei disabili psichici al 3° anno. In sostanza agli studenti con disabilità psichiche non verrebbe consentito di frequentare il quarto ed il quinto anno. Questa limitazione risulta chiaramente alla pag. 29 del POF. Nella stessa pagina peraltro emerge come l'iscrizione degli alunni disabili psichici verrebbe subordinata a dei limiti non previsti dalla normativa attualmente in vigore. Riceviamo inoltre la segnalazione della famiglia di uno studente disabile psichico (frequentante la III xx) il cui PEI gli impedirebbe di frequentare la prima ora di lezione nonché l'insegnamento della lingua tedesca. e ciò nonostante il parere contrario dei genitori (comunicato con r.r.), dell'insegnante di sostegno (risultante dai verbali dei consigli di classe) e senza che sul punto vi sia stato un reale confronto con gli specialisti della Asl (mai presenti agli incontri relativi la redazione del PEI). In altre parole il PEI del ragazzo sarebbe stato stipulato in violazione dell'art. 12 comma 5 della Legge 104 e dell'art. 5 del DPR 24/2/94 secondo il quale questo importantissimo documento deve essere redatto <i>“congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.”</i> Le limitazioni presenti sul POF, la preclusione alla frequenza dell'intero monte ore, l'inapplicazione della normativa nella redazione del PEI evidenziano una situazione profondamente discriminatoria e pregiudizievole del diritto allo studio dei ragazzi disabili. Vi ricordiamo come la normativa attualmente in vigore (art. 12 comma 2° Legge 104/1992 e Sentenza Corte Costituzionale 215/1987) riconosce il diritto alla integrazione scolastica anche nella scuola superiore senza che gli organi collegiali interni possano vanificarla. In altre parole l'autonomia concessa alle istituzioni scolastiche non può tradursi in una violazione delle norme giuridiche che disciplinano il diritto allo studio e pertanto una scuola non può – attraverso il suo POF – limitare un diritto pieno ed esigibile quale è quello all'integrazione scolastica. Ricordiamo inoltre come il responsabile della corretta realizzazione della integrazione scolastica degli alunni iscritti in una scuola e quindi del rispetto della relativa normativa è il dirigente scolastico. Con la presente invitiamo pertanto il dirigente scolastico ad attivarsi affinché vengano eliminate le limitazioni alla frequenza dei ragazzi disabili dal POF e affinché –per il prossimo anno – il PEI venga redatto congiuntamente con gli operatori sanitari della Asl e con la collaborazione della famiglia. Faccio presente come peraltro il diritto alla frequenza sino al 4° e 5° anno si desume anche dall'art. 14 e 15 dell'OM 90/2001 laddove prevede il rilascio di un certificato di credito formativo agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte alla fine del terzo anno. Nella speranza che questa situazione venga immediatamente sanata e ricondotta a legalità, chiediamo un intervento degli organi dell'amministrazione scolastica competenti al fine di garantire la piena realizzazione dell'integrazione scolastica presso l'Istituto Professionale di xxxxxxx. Rimanendo in attesa di una risposta rispetto alla azioni che il Ministero, l'Ufficio Scolastico per la Lombardia e il CSA intendono intraprendere, cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti. Avv. xxxxxxxxxxxx – Servizio legale Si allega: - stralcio del P.O.F dell'Istituto Professionale	

La situazione, in effetti si era radicalizzata quando:

- il coordinatore di classe comunicava alla famiglia che Angelo “ha diritto al sostegno che la scuola e le risorse possono offrire”;
- il vicario comunicava nei colloqui generali che Angelo avrà comunque diritto al sostegno fino al compimento dei 16 anni (obbligo di istruzione) e poi bisognerà pensare ad un'altra struttura “esterna alla scuola”;

-a febbraio, nella fase di distribuzione dei moduli per le pre-iscrizioni all'anno successivo, il personale amministrativo (che passa per le classi) ometteva di consegnare il modulo di pre-iscrizione ad Angelo e lo rilasciava invece per tutti i suoi compagni e compagne al fine di iscriversi in classe quarta;
 -infine la segreteria rispetto agli esiti dell'esame di qualifica della classe terza, espone a firma del vicario, un tabellone con i risultati dell'esame di qualifica per la fine di maggio, dove alla normale dicitura "qualificato/non qualificato", per Angelo scrive sul tabellone pubblico: "ha partecipato agli esami".

C) RISULTATO DA RAGGIUNGERE

Occorre una ristrutturazione dell'organizzazione sulla base di valori condivisi e coerenti con i principi di integrazione dell'ordinamento statale.

Occorre promuovere e riconfermare una cultura dell'handicap e dell'accoglienza da parte di tutti i soggetti e gli operatori della scuola anche con specifici interventi formativi (corsi di formazione compreso quello per i collaboratori scolastici che prestino assistenza agli allievi h) e con progetti specifici di arricchimento formativo per questi soggetti con bisogni educativi speciali.

Il valore che deve prevalere è la coniugazione del paradigma della qualità con l'accoglienza per gli allievi diversamente abili: l'handicap come fattore di qualità della scuola (l'handicap è un fattore di sfida che dovrebbe permettere di interrogarci e riflettere sulla didattica e sulla valutazione, da questo processo "autoriflessivo" ne beneficiano tutti, i docenti che migliorano la loro professionalità, gli allievi "normodotati" che beneficiano del miglioramento della didattica e del clima di integrazione: del resto un mondo a "misura di disabile" è un mondo dove tutti possono crescere e migliorare...).

D) DESCRIZIONE DELL'IPOTESI DI INTERVENTO DA ATTUARE

E' necessario un intervento del DS che ristrutturi l'organizzazione inizialmente attraverso:

- 1) Ricodifica del POF e del manuale di qualità ISO 9001 della scuola;
- 2) Intervento sul funzionamento degli OO.CC. (gruppo h, CdC, CD, ecc.);
- 3) Intervento sulla contrattazione integrativa;
- 4) Intervento sull'infrastruttura tecnologica della scuola.

Relativamente al punto 1, occorrerà inserire nel manuale di qualità:

- Procedura per le pre-iscrizioni alla classe successiva: vengono distribuiti tutti i moduli di iscrizione alla classe da parte del personale ATA, compresi quelli per eventuali allievi h del gruppo classe, viene fatta apposita menzione sul registro di classe che è stato avisato l'insegnante di sostegno per le comunicazioni relative alle iscrizioni.

Inserimento e ricodifica del POF come segue:



L'IMPEGNO DELL'ISTITUTO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Consapevoli che la crescita sociale e culturale di un Paese si consegue anche attraverso la volontà e la capacità delle Istituzioni di porsi al servizio della comunità in genere, ma soprattutto degli alunni in situazione di handicap e degli stranieri in situazione di impedimenti culturali, il nostro Istituto favorisce l'inserimento, l'integrazione e l'orientamento di alunni in situazione di handicap e degli stranieri con impedimenti culturali attraverso uno spazio educativo appositamente configurato sia per l'apprendimento sia per la socializzazione. Si costruiscono pertanto progetti individualizzati, con una programmazione - calibrata sui ritmi di apprendimento e sulle capacità di ogni singolo alunno - che gli consenta di fruire delle strutture educative dell'Istituto per sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità. Ogni progetto può prevedere, a seconda dei casi e delle necessità, l'intrecciarsi dei seguenti obiettivi: • Mantenimento e/o miglioramento delle abilità raggiunte nei livelli di scuola precedenti. • Miglioramento della dimensione relazionale attraverso un'opera di socializzazione che porti l'alunno a instaurare buoni rapporti e a fargli vivere esperienze stimolanti con gli altri studenti della scuola, con il personale docente e non. • Acquisizione di abilità pratiche e di contenuti essenziali e funzionali delle discipline ritenute fondamentali per un futuro orientamento. • Prosecuzione, ove possibile, del curriculum scolastico/formativo. • Alfabetizzazione informatica mediante l'utilizzo di laboratori multimediali. • Orientamento presso Enti o Servizi ritenuti idonei all'inserimento nel mondo del lavoro (con o senza "mediatore"), da realizzarsi con la collaborazione delle famiglie e, possibilmente, attraverso stage che diano certezza all'ipotesi configurata. L'intervento prefissato è sviluppato - in linea di massima e in rapporto alle reali capacità degli alunni - nel corso dei cinque anni. Accoglienza dei nuovi iscritti in situazione di handicap I primi incontri tra la Scuola media di provenienza e l'Istituto avvengono di solito tra il mese di novembre e il mese di gennaio dell'anno scolastico che precede l'iscrizione ufficiale dell'alunno. Il nostro Istituto accoglie disabili con handicap di natura diversa: fisica e psicofisica, che possono seguire, a seconda dei casi, un curriculum differenziato oppure il curriculum della classe dove sono inseriti, tenendo conto dei tempi dell'allievo e con gli ausili necessari. Gli allievi che seguono un curriculum differenziato al termine del percorso formativo conseguiranno un attestato di frequenza e/o un certificato delle competenze acquisite utile anche come credito nell'inserimento in percorsi protetti post-scolastici.
---	--



abbiamo un progetto per voi....

DESTINATARI

Studenti con disabilità media o medio-grave che hanno un percorso formativo differenziato P.E.I.

VALENZA PEDAGOGICA DEL PROGETTO

Il riconoscimento della pluralità e della complementarietà dei diversi approcci all'apprendimento e dei diversi stili cognitivi fa nascere la necessità di far acquisire, in particolar modo ai ragazzi disabili, strumenti adeguati per capire e muoversi con una certa sicurezza nel mondo del lavoro.

L'insegnamento disciplinare e l'apprendimento come pratica sociale coinvolge il rapporto tra conoscenza ed esperienza, per questo si deve cercare un equilibrio tra processi diversi ma non alternativi della formazione.

FINALITA'

Le finalità dell'alternanza sono quelle di:

- Aumentare il grado di autonomia degli allievi;
- collegare l'esperienza in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire il percorso scolastico con acquisizioni che il ragazzo possa utilizzare nel mondo del lavoro;
- realizzare un collegamento tra la permanenza in un ambiente protetto quale la scuola e il successivo momento di inserimento nel mondo del lavoro in modo tale che noi ci siano cesure tra il completamento dell'iter scolastico e il successivo inserimento lavorativo.

"COSTRUZIONE" DELL'ATTESTATO DELLE COMPETENZE

Per proporre l'offerta formativa si deve costruire un rapporto con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, inoltre si devono considerare i seguenti punti:

- graduare l'intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun allievo;
- strutturare programmi differenziati per l'alternanza (normativa di riferimento D.L. n. 77/2005 art. 1);
- valorizzare le competenze trasversali.

La necessità di offrire un'offerta formativa coerente con i bisogni degli allievi diversamente abili richiede una presa di coscienza dei loro singoli problemi e delle possibili risposte che possiamo fornire.

L'attestazione delle competenze si tradurrà in crediti utilizzabili per ulteriori crediti formativi per gli allievi che frequentano con un programma differenziato P.E.I. (D.P.R. n. 323/1998 art. 13).

FATTIBILITA'

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro dovrebbero far parte integrante del percorso formativo individualizzato. La durata della formazione sarà valutata caso per caso, si può ipotizzare un primo periodo di inserimento nella struttura lavorativa in cui l'allievo viene affiancato dall'insegnante di sostegno.

OBIETTIVI

- Favorire l'integrazione delle competenze
- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità
- Favorire l'autonomia
- Sviluppare conoscenze e capacità spendibili nel mondo del lavoro o in strutture protette.

Gli obiettivi predisposti per gli alunni nel triennio sono rivolti alla costruzione di un percorso professionalizzante. Gli obiettivi predisposti per gli studenti inseriti nel biennio sono rivolti alla ricerca di un percorso personalizzato.

DURATA

Il progetto articolato sui cinque anni della scuola media superiore e l'ultimo anno della scuola media.

**PROGETTO
ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO
PER RAGAZZI CON
DISABILITA' MEDIA
O MEDIO-GRAVE**

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER RAGAZZI CON DISABILITA' MEDIA O MEDIO-GRAVE	ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI	
	TEMPI	PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO
	IN RACCORDO CON LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO	
	Novembre/dicembre	Analisi delle potenzialità e delle aspettative dei ragazzi che dovrebbero essere inseriti nelle scuole superiori (orientamento)
	Marzo/aprile	Fase di pre-accoglienza (raccordo con il gruppo H delle scuole medie)
	SCUOLA MEDIA SUPERIORE	
	Settembre/1° anno	Progettazione del percorso formativo
	Durante l'anno	Monitoraggio del percorso formativo
	Settembre/2°anno	Conferma o revisione del progetto; monitoraggio durante l'anno
	Settembre/3°anno	Monitoraggio del progetto, individuazione di enti o strutture nel mondo del lavoro
	Settembre/4°anno	Inizio del percorso misto o dilatazione dei tempi di stage
	Settembre/5°anno	Percorso misto e uscita definitiva con certificazione delle competenze
	I tempi di attuazione del progetto non saranno rigidi, ma varieranno in relazione alle caratteristiche dell'alunno. Per ogni studente in uscita, nell'istituto professionale "XXXX", alla fine della terza ed alla fine della quinta verrà rilasciata la certificazione delle competenze, per gli studenti dell'istituto tecnico e geometri "XXXXX" verrà rilasciata la certificazione delle competenze al termine della classe quinta. MODALITA' OPERATIVE - E' necessario un lavoro di concertazione fra scuola e soggetti esterni, si dovranno fare protocolli d'intesa ad es. con la Spes - Predisporre una <u>Scheda personale</u> per rilevare la partecipazione al lavoro, le conoscenze, le abilità dimostrate e le mansioni svolte. - Redazione di una <u>Relazione</u> finale mirata alla valutazione del progetto.	



I come INSERIMENTO, gli allievi h sono inseriti nelle classi normalmente funzionanti nell'Istituto, cioè insieme agli allievi che seguono la normale programmazione didattica prevista nel curriculum nazionale, a seconda delle loro attitudini evidenziate nel progetto dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.

I come INTEGRAZIONE, integrare non vuol dire rendere uguale ciò che è differente, ma rendere utile al processo sociale e di vita le attitudini che appaiono "diverse" ma sono solo SPECIALI: la diversità come ricchezza.

I come INSEGNAMENTO Dal processo di integrazione tutti i docenti hanno benefici in termini di miglioramento della didattica e di crescita professionale.

A come AFFIDAMENTO, gli allievi diversamente abili sono affidati a tutti gli operatori della comunità scolastica.

Dal processo di integrazione, tutti gli allievi della classe hanno un beneficio in termini di crescita emotiva, di responsabilizzazione e in termini culturali, si hanno inoltre notevoli vantaggi nel miglioramento della didattica e quindi nel successo formativo dei discenti.

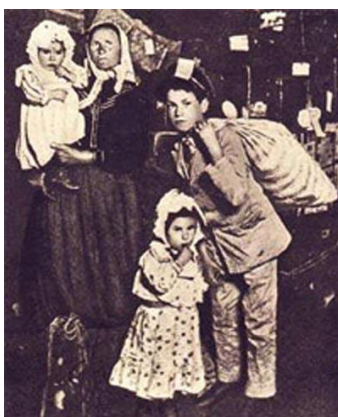
Gli Organi Collegiali non possono limitare il diritto pieno ed esigibile all'integrazione scolastica sancito dalla Legge 104/92 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 215/87.



ALLIEVI CERTIFICATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per quegli allievi che risultino certificati con D.S.A. , i Consigli di Classe provvederanno alla realizzazione di un apposito Piano Educativo Personalizzato con la collaborazione della famiglia e degli operatori socio-sanitari eventualmente coinvolti.

Il P.E.P. conterrà tutti gli strumenti compensativi e dispensativi utili alla realizzazione del diritto allo studio dei discenti e al loro successo formativo.



ALLIEVI STRANIERI

Gli allievi stranieri accolti nell'Istituto hanno diritto ad un inserimento adeguato alle loro potenzialità linguistiche di partenza, i Consigli di Classe valuteranno le situazioni soggettive prevedendo quando necessario, un Piano Educativo Personalizzato, in accordo con la famiglia ed eventualmente con gli operatori socio-sanitari, il P.E.P. conterrà la possibilità di rinviare la valutazione di apprendimenti o aree di apprendimento al termine del biennio nel caso di allievi inseriti nella classe prima dei corsi attivati nell'Istituto (giudizio sospeso).

Per gli allievi stranieri eventualmente inseriti in classe terza o nel triennio dell'Istituto il Consiglio di Classe, sempre sulla base del livello delle competenze linguistiche possedute dall'allievo, valuterà gli strumenti più opportuni per garantire il diritto allo studio e il successo formativo di questi studenti.

Relativamente al punto 2, occorre dotare gli OO.CC. di un adeguato regolamento che si sviluppi lungo il paradigma dell'attenzione all'handicap, in particolare occorre intervenire secondo le seguenti linee generali:

- Chiarire anche in termini di "sicurezza" che l'allievo h, una volta che ha accesso ai locali della scuola, è in "carico" a tutti gli operatori scolastici: in primis al corrispondente insegnante di sostegno e all'insegnante curricolare corrispondente, ma anche agli operatori scolastici ATA e agli insegnanti presenti a vario titolo nella struttura scolastica;
- Inserire nell'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto e dei suoi organi un'apposita sessione plenaria di lavoro annuale che realizzi tra l'altro: la codifica degli indirizzi generali di accoglienza per le iscrizioni degli allievi h, la distribuzione nelle classi, le richieste e le codifiche degli ausili necessari agli EE.LL. e delle eventuali risorse umane;
- Evidenziare come gli OO.CC. e in particolare i consigli di classe, non possono limitare la prosecuzione nel processo formativo nella scuola deciso dalla famiglia, può naturalmente esprimere dei "pareri", dei suggerimenti, delle prese d'atto;
- Inserire adeguata codifica nei regolamenti di funzionamento e di accesso dei laboratori la problematica degli allievi diversamente abili.

Codificare apposito regolamento nella prima sessione di lavoro del gruppo h dell'istituto, come segue:

1. COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo h è formalmente presieduto dal Dirigente Scolastico.

Annualmente viene eletto dal Collegio Docenti il coordinatore del gruppo di lavoro, l'individuazione generalmente riguarda un docente di sostegno fornito del titolo di specializzazione.

Il coordinatore prepara i lavori del gruppo h fornendo le indicazioni necessarie ai colleghi, raccordandosi con il Dirigente Scolastico e con gli altri organi.

I Consigli di Classe e o i colleghi, per le problematiche che si evidenziassero, possono chiedere la presenza e il supporto in consulenza del coordinatore stesso nelle riunioni plenarie degli organi collegiali.

I colleghi forniscono al coordinatore copia degli orari di servizio nelle classi corrispondenti.

2. DOCUMENTAZIONE E DATI TUTELATI

Tutta la documentazione degli allievi diversamente abili è tutelata dalla normativa sulla "privacy", le deliberazioni degli organi collegiali e di supporto, relative alle problematiche degli allievi stessi, sono sottoposte alla disciplina del "segreto d'ufficio".

3. ARTICOLAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

Al fine di favorire il raccordo e la flessibilità con le varie esperienze che si realizzassero durante l'anno, i lavori del gruppo h sono articolati in:

- a) riunioni plenarie;
- b) briefing (brevi riunioni tematiche negli spazi orari di flessibilità);
- c) attività di studio e consulenza (partecipazione a convegni, partecipazione a progetti, ecc.).

I componenti interessati, delle attività svolte ai punti b e c, ne danno notizia con verbalizzazione alla prima riunione plenaria "utile" anche per le determinazioni collegiali del gruppo di lavoro di istituto.

4. PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL GRUPPO H

La partecipazione ai lavori del gruppo h costituisce obbligo di servizio.

Il gruppo di lavoro prevede la possibilità di partecipazione ulteriore dei genitori interessati e/o degli esperti degli enti qualificati.

Le convocazioni, nello spirito della flessibilità, avvengono con esposizione delle circolari nell'aula docenti e con sintetica comunicazione nell'email non ufficiale xxxxxxxxx@gmail.com

5. BUONE PRASSI

Il gruppo h fornisce l'indicazione per le aree disciplinari per gli allievi h, aree che devono essere prevalenti e non esclusive, in modo da garantire il diritto allo studio dell'allievo diversamente abile e secondo la specificità del curriculum dell'istituto.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, il gruppo h fornisce tutte le indicazioni necessarie per la costruzione e la scelta del PEI ai vari consigli di classe (curricolo semplificato, differenziato, ecc.).

6. DECISIONI DEL GRUPPO H

Le decisioni del gruppo h si articolano in:

- a) delibere formali, con indicazione dei favorevoli, contrari ed eventuali astenuti;
- b) prese d'atto, cioè informazioni senza deliberazione;
- c) indicazioni o suggerimenti.

Di tali decisioni viene tenuta puntuale verbalizzazione.

7. VERBALE

La verbalizzazione è a cura del coordinatore e avviene possibilmente per sintesi delle decisioni e in supporto digitale facilitato, secondo uno schema approvato dal gruppo di lavoro.

Ogni componente può proporre in forma scritta le sue dichiarazioni che sono allegate al verbale.

Ogni seduta plenaria si apre con l'approvazione del verbale precedente.

In fase di approvazione del verbale possono essere inserite integrazioni a verbale esclusivamente per chiarire meglio posizioni già dichiarate nei precedenti lavori e oggetto di contraddittorio nell'organo collegiale.

8. SORVEGLIANZA ALLIEVI H

Gli allievi h sono affidati al consiglio di classe e alla scuola.

Possono lasciare la classe o i locali della scuola solo con la presenza dell'insegnante ovvero del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

Particolare attenzione deve essere fatta per gli allievi h al momento dell'uscita, responsabilizzando con informative e con ogni forma idonea i genitori in modo che possano prendere in carico l'allievo senza rischi.

Le comunicazioni urgenti con la famiglia devono avvenire esclusivamente dal telefono della scuola e a seconda dell'importanza ne deve rimanere traccia nel registro di classe o nel registro personale dell'insegnante.

Le comunicazioni ordinarie con la famiglia avvengono utilizzando il diario personale dell'allievo controfirmato dal docente.

Particolari forme di comunicazione possono avvenire con i normali canali epistolari della segreteria della scuola.

Per quanto riguarda il regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione da inserire nel POF e parte integrante del Regolamento d'Istituto, occorrerà evidenziare:

Preso atto delle normative vigenti predisposte dal MPI, alle quali ci si uniforma, si specifica quanto segue:

.....

5. IDONEO ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli allievi diversamente abili, sarà garantito l'accompagnamento con un docente di sostegno o di altro docente indicato dal consiglio di classe. Nel caso debba esservi altro accompagnatore la famiglia deve dare specifico assenso alla partecipazione e comunicare i dati dell'accompagnatore che sarà a totale carico della famiglia stessa e munito di propria copertura assicurativa.

Relativamente al punto 3, nella sessione della contrattazione integrativa di istituto occorrerà prevedere un riconoscimento da FIS in termini di “intensificazione della prestazione” per quei consigli di classe dove è accolto un allievo disabile, inoltre occorrerà specificare nel CdI per la formazione e l'aggiornamento

ART. 11 – DIRITTO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'AUTOAGGIORNAMENTO

Tutto il personale docente della scuola ha diritto alla crescita professionale attraverso le forme di aggiornamento e autoaggiornamento previste e deliberate dal Collegio Docenti ovvero in quelle previste dal Dirigente Scolastico in accordo con il D.S.G.A., per il personale A.T.A. .

La partecipazione alle varie forme di aggiornamento è incentivata secondo le norme vigenti in base alla contrattazione integrativa.

Tra le forme di aggiornamento e autoaggiornamento previste rientrano quelle moderne di e-learning e formazione a distanza (F.A.D.).

ART. 38: MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'AUTOAGGIORNAMENTO

L'aggiornamento e l'autoaggiornamento di tutto il personale della scuola rappresenta un fattore di crescita professionale che ha ricadute sull'arricchimento dell'offerta formativa che l'istituto può offrire agli allievi e al territorio.

L'aggiornamento del personale fa parte del servizio e può essere svolto nelle varie modalità previste.

Ai fini di incentivare tale crescita e di favorire le ricadute positive che ha nella scuola, in prima applicazione della norma si stabilisce di riconoscere quanto segue per le attività di aggiornamento svolte o in fase di svolgimento, comprese quelle del precedente anno scolastico purchè non ancora incentivate, si procederà attraverso una circolare in cui il DS effettuerà un ricognizione delle attività svolte dal personale docente e ATA, generalmente secondo la seguente tipologia:

- Per la frequenza di corsi universitari che si concludano con un diploma o attestato, riconoscimento forfettario, di 40 ore se non si è usufruito dei permessi retribuiti c.d. "150 ore" (CCNL 29.11.2007 -art. 4, comma 4, lett. a), sul "diritto allo studio");
- Per la frequenza di iniziative di enti accreditati che terminino con il rilascio di un diploma, un massimo di ore 25 forfettarie ovvero le ore dichiarate dall'ente qualora inferiori;
- Per la frequenza di iniziative di enti accreditati che terminino con il rilascio di un attestato, un massimo di ore 20 forfettarie ovvero le ore dichiarate dall'ente qualora inferiori;
- Per le attività di partecipazione a conferenze, convegni, tavole rotonde, manifestazioni culturali, promosse da enti pubblici e privati, purchè documentate;
- Per tutte le altre forme di autoaggiornamento che terminino con il rilascio di un diploma o di un attestato, ore 10 forfettarie.

Si riconosce una sola attività per ogni tipologia e ad anno scolastico, previa presentazione del diploma o attestato conclusivo e le attività di formazione riconosciute saranno solo quelle che hanno ricadute sul miglioramento dell'offerta formativa della scuola e della professionalità del personale.

Previo presentazione degli scontrini fiscali e autocertificazione in cui si esplicita la finalità di utilizzo, si riconosce forfettariamente un unico rimborso massimo di euro 50,00 netti a tutto il personale docente e ATA per l'acquisto di libri, software e altro materiale per l'autoaggiornamento.

Non può mai essere negata la fruizione dell'aggiornamento all'interno dei cinque giorni previsti dal CCNL. In ogni caso la scuola deve attivarsi per garantire il diritto all'aggiornamento, anche quando si superino i cinque giorni.

La funzione strumentale corrispondente individuata dal collegio docenti al termine di ogni anno scolastico, nella relazione finale, informa sulle attività comunicate ed effettivamente svolte dal personale della scuola in modo che possa essere costruito un portfolio o Albo delle competenze del corpo docente e del personale della scuola.

Per quanto non previsto si procede secondo il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento deliberato dal Collegio dei Docenti e secondo quanto previsto per il personale ATA.

Relativamente alla trasparenza delle sedute degli organi collegiali:

ART.36 - TRASPARENZA SEDUTE E ATTIVITÀ ORGANI COLLEGIALI

In attesa che gli Organi Collegiali si vogliano dotare di apposito regolamento, si segue il criterio generale secondo il quale:

- Tutte le deliberazioni devono concludersi con l'indicazione esatta del numero di favorevoli, del numero dei contrari e del numero di astenuti ed eventuali dichiarazioni di voto ed eventuali nominativi dei votanti;
- I verbali sono esposti negli appositi spazi nei tempi previsti oppure all'inizio di ogni seduta dell'Organo collegiale si dà lettura per approvazione del precedente verbale;

L'organo collegiale può stabilire volta per volta se la deliberazione deve essere nominativa, in questo caso dovrà essere menzionato specificamente nel verbale.

Relativamente alle problematiche dell'utilizzo del personale docente e ATA per gli allievi h e per la costituzione delle classi e degli organici, si potrebbe inserire nella contrattazione integrativa di Istituto:

ART. 30 – UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. PER GLI ALLIEVI H

Nel rispetto delle attribuzioni degli Organi della scuola e della libertà docente, tenendo conto delle specificità dei casi concreti degli allievi con bisogni educativi speciali, ogni allievo può avere fino a due docenti di sostegno secondo il criterio delle aree disciplinari.

L'attribuzione dei casi viene effettuata dal D.S. su indicazione del gruppo H, in riunione plenaria, costituito e funzionante in istituto ai sensi dell'art. 15 co.2 della Legge 104/92.

Le aree disciplinari della scuola media superiore, per gli allievi di nuova iscrizione nella scuola e provenienti dalla scuola media di grado inferiore, sono attribuite dal gruppo H, tali aree non possono essere esclusive ma prevalenti, secondo quanto previsto dalla Circ. Min. 22 settembre 1988 n. 262 in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987, tali attribuzioni di aree devono tenere conto anche delle risorse professionali presenti nella scuola e della necessità di dotare l'istituto di un gruppo stabile di insegnanti di sostegno, secondo quanto prevede il D.M.331/1998 agli artt. 39-40-41 e tenendo conto degli indirizzi di studio e formativi attivati nell'istituto.

L'area disciplinare prevalente e non esclusiva per i nuovi iscritti viene attribuita con apposita sessione del gruppo h, alla presenza dell'operatore ASL e possibilmente dell'insegnante di sostegno della scuola di provenienza secondo quanto previsto dalla norma.

Per gli allievi H già precedentemente inseriti nel percorso formativo dell'istituto, le competenze per l'attribuzione delle aree disciplinari sono attribuite al Consiglio di Classe secondo quanto si deduce dall'art.13 co.5 della Legge 104/92.

Ai fini della continuità didattica dell'attività con l'allievo diversabile e al fine di garantire la qualità dell'insegnamento, i docenti di sostegno che sono muniti del titolo di specializzazione per allievi in situazione di handicap, possono essere utilizzati trasversalmente sulle varie aree disciplinari.

A titolo di indicazione e sempre nel rispetto delle attribuzioni degli Organi della scuola, la RSU suggerisce, nella distribuzione degli allievi diversamente abili per classe, di mantenere un criterio distributivo di non più di un allievo h per classe, eccezionalmente si può inserire il secondo allievo tenendo conto, quando possibile, della specificità della disabilità già presente e comunque procedendo, ai fini del diritto allo studio, allo sdoppiamento della classe se ne ricorrano gli estremi.

Nel caso di assenza continuativa dell'allievo h e in presenza di docenti di sostegno privi del titolo di specializzazione si procede alla riattribuzione di ore del docente specializzato all'allievo diversamente abile che garantisce continuità di frequenza, questo al fine di una corretta ed efficiente utilizzazione delle risorse nell'interesse del disabile e della scuola stessa.

Vista la presenza di allievi diversamente abili e sperimentata la necessità di una vigilanza e assistenza nel periodo di tempo che intercorre tra l'inizio o la fine delle lezioni e l'arrivo degli accompagnatori degli allievi h, la RSU suggerisce di valutare la possibilità di prevedere un collaboratore o altro personale ATA che sia incentivato al servizio di vigilanza e accoglienza, a fronte di una indennità da stabilire (confronta incarichi specifici collaboratori scolastici), tali unità frequenteranno apposito corso previsto per i collaboratori scolastici di cui alla nota MIUR Prot. n.3390 del 30 novembre 2001 e integrazioni.

Il DSGA individua le unità amministrative che nell'ambito dell'intensificazione della prestazione lavorativa si occuperanno delle problematiche burocratiche di iscrizione degli allievi h negli istituti e plessi.

Per quanto concerne i progetti specificamente di arricchimento formativo ed educativo per l'handicap, si potrebbero realizzare con finanziamento provinciale (allegato 1):

- 1) Progetto di comico-terapia (allegato 2);
- 2) Progetto aula relax: lo stress nell'ambiente scolastico (allegato 3).

Per limitare il drop-out e quando occorre rilanciare l'aspetto motivazionale degli allievi occorre prevedere l'implementazione di uno specifico contratto formativo (esempio allegato 4).

Il Collegio dei Docenti dovrebbe valutare la possibilità di incaricare due apposite commissioni di lavoro che producano ipotesi progettuali relative a:

- promuovere sul lato dell'offerta formativa (eventualmente aderendo a reti di scuole esistenti con esperienze analoghe) una piattaforma e-learning che contenga un ambiente specifico di apprendimento per allievi "ospedalizzati" e allievi diversamente abili consultabile quindi on-line da casa o dall'ambiente di cura, tale parte sarà specificamente gestita dal dipartimento di sostegno (gruppo h di istituto);
- implementare nel portale d'Istituto e/o nella rete di istituto una piattaforma "knowledge management" al fine di "Sviluppare apprendimento professionale, innovazione diffusa e affidabilità educativa attraverso una piattaforma di comunicazione e cooperazione".

Occorrerà inoltre promuovere una conferenza di servizio con l'Ufficio di Ambito e l'ASL per implementare in un eventuale protocollo/accordo di programma per "l'inclusione dell'handicap" una sorta di "fascicolo elettronico" dell'allievo diversamente abile, residente nel server dell'Ufficio di Ambito (SIMPI o simile) che contenga:

- 1) Diagnosi Funzionale dell'allievo;
- 2) Profilo Dinamico Funzionale;
- 3) Piano Educativo Individualizzato.

La policy d'accesso e le credenziali dovrebbero essere nella disponibilità degli ISA che hanno in carico gli allievi e dell'ASL che provvede all'aggiornamento della Diagnosi Funzionale, coordinati dall'ufficio scolastico provinciale.

E)CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISULTATI

- Implementazione funzione analisi storica allievi h:
 - Numero allievi h che arrivano in V;
 - Numero attestati competenze h; attestati di frequenza; titoli legali;
 - Questionario famiglie h sul grado di integrazione → Dipartimento h e Team qualità;
 - Questionario ben-essere dello studente (tutti);
 - Questionario percezione prassi della scuola da parte di Enti di riferimento (Asl, EE.LL., ecc.);
- Codifica degli obiettivi minimi per il curriculum al fine di favorire la realizzazione dei PEI "facilitati" (percorso avente valore legale sugli obiettivi minimi) con implementazione della scheda disciplinare nel manuale di qualità (allegato 5).

Giancarlo Memmo

Ventimiglia, novembre 2011

-Allegati citati

DIARIO DEL PROJECT WORK

1. Qual è il problema da cui nasce il pw? Perché ho scelto di progettare in quel settore? Qual era la mia posizione iniziale rispetto al problema?

Il problema da cui nasce il pw è quello, mai effettivamente risolto, dell'inclusione e dell'integrazione scolastica degli allievi diversamente abili, cioè delle persone handicappate. In particolare nella mia esperienza professionale ho incontrato credo quasi tutti i luoghi comuni, le "leggende metropolitane" o meglio le "criticità" che l'handicap nell'organizzazione scolastica prima o poi evidenzia. Provo a riassumere le principali:

- ✓ "L'allievo h ha diritto all'integrazione scolastica che le nostre risorse possono offrire" (dimenticando che è un diritto soggettivo..);
- ✓ "Il nostro Istituto è certificato con procedura di qualità ISO 9001, il nostro è un servizio sicuramente di qualità" (la certificazione è sulla procedura, sul processo amministrativo-organizzativo, nulla si dice sul "prodotto", insomma è come avere una certificazione di qualità sull'imbottigliamento e sui materiali usati...ma l'acqua proviene dai reflui piovani o se preferite l'aneddoto "operazione perfettamente riuscita..ma il paziente è morto!");
- ✓ "L'allievo ha diritto al sostegno fino a 16 anni in cui esiste l'obbligo scolastico, compiuti i 16 anni l'istituzione scolastica non ha più nessun dovere in merito alle risorse umane da fornire per l'integrazione scolastica" (in sostanza il paradigma mutatis mutandis è come se postulasse: esiste il diritto all'integrazione fino alla "terza media"..le "superiori non sono scuola dell'obbligo" per cui.... E la sentenza della Corte Costituzionale 215/1987?);
- ✓ La variante del precedente paradigma, almeno quella attuale che conosco, è quella di spostare la "perdita del diritto all'integrazione", al compimento dei 18 anni (maggiore età dell'allievo), da qui scaturirebbe un presunto "taglio" delle ore da parte delle diagnosi ASL, ovviamente ben accolte dall'Amministrazione scolastica-ragionieristica;
- ✓ "Le ore da attribuire all'allievo h sono di competenza della scuola, l'amministrazione scolastica recepisce le DF dell'ASL e poi provvede all'attribuzione delle risorse: ma è la scuola che avendo la progettualità didattica stabilisce quante ore di sostegno sono erogabili" (Qui si intrecciano normative di finanziarie varie che hanno stabilito "rapporti 1:2 e vari" tra organico docenti di sostegno e allievi h, inoltre anche l'Avvocatura dello Stato ha espresso a mio avviso incauti "pareri pro-veritate" in tal senso, tuttavia la giurisprudenza è costante: la scuola non può sindacare le ore richieste dall'equipe della neuropsichiatria dell'ASL, dovrebbe ottemperare. In parte a questa esigenza si è posto riparo con il meccanismo delle "deroghe", a volte però molto "inceppato");
- ✓ Un'ulteriore variante al paradigma precedente è quello di vedere l'intervento sull'allievo h come "intervento integrato" (ci sono gli insegnanti curricolari, ci sono gli assistenti educatori, ci sono le "scuole polo", ci sono le classi con più allievi h "coperti" dall'insegnante di sostegno, ci sono le cooperative-onlus di servizi alla persona, i protocolli di intesa e gli accordi di programma provinciale che si appoggiano sui "piani di zona" che coinvolgono i vari EE.LL. perché il progetto per l'allievo h è un "progetto di vita"..... insomma viene diluito il necessario intervento scolastico con altri soggetti. Tutto ciò ha un suo fondamento pedagogico-giuridico, ma nulla toglie al diritto soggettivo della persona h ad avere il previsto "sostegno scolastico specializzato");
- ✓ "L'allievo ha solo l'attestato di frequenza che ha rilasciato la scuola media inferiore, quindi non può iscriversi alla scuola secondaria superiore perché è senza diploma, può solo essere inserito in circuiti formativi regionali" (nel memento giuridico allegato al "diario" è cassata questa tesi dalla normativa vigente, in particolare l'unico limite che sussiste è quello dell'eventuale rilascio di diplomi di scuola secondaria superiore in assenza del precedente diploma di scuola media. In ogni caso l'allievo nel circuito scolastico della scuola superiore può ottenere: un certificato di frequenza, un certificato delle competenze, un diploma avente valore legale, naturalmente a seconda della specificità del caso);
- ✓ Corollario del precedente paradigma è la presunta impossibilità "didattico-giuridica" per l'allievo di conseguire una qualifica (al terzo anno degli ex istituti professionali) se ha affrontato il biennio con programmazioni "parzialmente differenziate" (in realtà ogni anno è previsto che il PEI venga firmato dai genitori o da coloro che hanno la patria potestà, in assenza di accettazione da parte della famiglia, l'allievo viene valutato secondo gli obiettivi riconducibili alla classe);
- ✓ Sulla valutazione, che non a caso è stata la pietra d'inciampo della vicenda dell'integrazione dell'handicap nella scuola italiana, possiamo rilevare come a volte, in alcune scuole, si chiedano

- livelli minimi di abilità ad allievi h previsti nel PEI (i c.d. “obiettivi minimi”), senza che questi compaiano minimamente nelle programmazioni didattiche dei docenti curricolari, e/oppure il momento della valutazione è tutt’altro che “equo e trasparente”, spesso manca un vero e proprio “patto formativo” tra il docente e la classe e poco di ciò compare nei vari POF “sgrammaticati” che produciamo (è agevole notare come ciò danneggi non tanto e non solo gli allievi h, ma tutti gli allievi del gruppo classe, spesso creando situazioni dove il dialogo educativo diventa assai problematico);
- ✓ “l’allievo h è affidato all’insegnante di sostegno”(per cui tramite la “delega”, il docente di sostegno diventa una specie di educatore personale e assistente dell’allievo h, mentre è un docente “contitolare” assegnato alla classe);
 - ✓ “Il voto lo esprimo io che sono l’insegnante curricolare, tu sei l’insegnante di sostegno” (a parte che una “leale collaborazione” proficua per tutti prevederebbe una discussione sulla valutazione e una decisione condivisa dai due docenti, ma in ogni caso le valutazioni finali degli insegnanti curricolari sono “proposte” che vengono fatte al Consiglio di classe, la valutazione giuridicamente rilevante è collegiale quindi l’insegnante di sostegno non solo “vota” per l’allievo h ma anche per tutti gli altri allievi del gruppo classe);
 - ✓ “L’insegnante di sostegno ha un registro speciale, dedicato al solo allievo h comprensivo di tutte le notizie sensibili in merito al caso”(credo la Spaggiari produca un supporto di questo tipo, ma è stato chiarito dal MIUR stesso su apposita istanza dell’AIPD che il registro deve essere uguale a quello degli altri docenti);
 - ✓ “L’allievo h va in gita se ci va l’insegnante di sostegno se no sta a casa”, in sostanza riaffermando il solito luogo comune che il docente di sostegno è di sostegno al ragazzo e non alla classe (E’ opportuno codificare una norma di integrazione e di inclusione che permetta all’allievo h di andare in gita anche se adeguatamente accompagnato da altro accompagnatore);
 - ✓ “Il PEI e gli altri documenti se li fa l’insegnante di sostegno” (la normativa, la legge 104 specificamente ma anche le varie integrazioni e precisazioni, stabiliscono che è un atto collegiale, del resto l’handicap è in carico a tutta la scuola e non al singolo docente, questo principio è molto utile sia per quanto riguarda la “sicurezza”, sia per i casi in cui l’istituzione sia colpita da sciopero dei dipendenti, sciopero che ricordo che non esime dall’obbligo di garantire i servizi “minimi” compreso la sorveglianza degli allievi h);
 - ✓ Naturalmente dal pw credo emerga chiaramente che mi è capitato nella mia esperienza professionale di lavorare in ISA i cui organi collegiali in nome del principio dell’Autonomia deliberavano, a vario titolo la scomparsa dei diritti soggettivi degli allievi h o l’abrogazione di leggi (credo sia opportuno ricordare che gli OO.CC. sulle tematiche dell’handicap esprimano “pareri”, “prese d’atto”, diano “indicazioni” e mai atti cogenti e definitivi);
 - ✓ “L’orario dell’allievo corrisponde a quello dell’insegnante di sostegno”, ne discende che la famiglia viene invitata a firmare “ingressi posticipati” e “uscite anticipate”(il diritto è per tutta la frequenza scolastica, naturalmente le terapie e le riabilitazioni, possono portare a modellamenti concordati e condivisi dell’orario, ma la tesi secondo cui “tanto tedesco non lo capisce è meglio che stia a casa” ignora quanto sancito definitivamente nell’ordinamento statale: lo sviluppo emotivo-affettivo-relazionale che è alla base della crescita della persona h, una sua limitazione ne determinerebbe un “arresto” e se vogliamo un “danno esistenziale”);
 - ✓ “Questo è il mio programma, vedi un po’ “lui” cosa può fare, mi va bene anche la metà”(a parte che i casi gravi potrebbero legittimamente avere una programmazione sugli obiettivi trasversali o meta cognitivi, ma, tra l’altro, proviamo a dire che il problema non è mai “quantitativo” ma “qualitativo”. Infatti investe l’ampia tematica delle prove equipollenti, che prevedono gli stessi obiettivi ma “strade” diverse, di solito tutto questo viene riassorbito semplicemente dal poter dare “maggiore tempo” e qualche “aiutino” all’allievo...ovviamente non è al contrario peregrina la tesi secondo la quale, se l’allievo h fa le prove “come gli altri”, l’insegnante di sostegno non si deve avvicinare e deve lasciarlo fare “come gli altri” per equità. Inutile dire che trattare “ugualmente” ciò che è ampiamente diverso, è il più grande principio di ingiustizia);
 - ✓ “L’allievo h non sa la partita doppia perché l’insegnante di sostegno è laureato in scienze, non è riuscito a spiegarla e io ho gli altri da seguire”(nelle scuole superiori esistono le “aree disciplinari” per cui il legislatore non ha voluto mai stabilire una corrispondenza “diretta” proprio perché l’insegnante di sostegno non deve “necessariamente” insegnare la “partita doppia”, ma dovrebbe

con l'insegnante curricolare trovare una didattica di integrazione nella classe dell'allievo che permetta la partecipazione al processo educativo dell'allievo stesso e la sua relazione con tutta la classe);

- ✓ "Il Dirigente stabilisce quale è l'organico di sostegno e quindi stabilisce le aree disciplinari da richiedere" (su certe prassi stendiamo un velo pietoso, tuttavia è come se il DS stabilisse quali materie si insegnano in terza o in quinta, semmai il DS attribuisce i casi ai docenti di sostegno..);
- ✓ "L'allievo h è molto grave, è inutile mandarlo a un liceo coreutico o artistico, meglio un professionale.." (credo sia giunto il momento che gli Uffici di Ambito e i vari ispettori tecnici delegati all'integrazione scolastica, comincino a favorire le iscrizioni proprio degli allievi h gravi nei "licei").

Ecco, potrei continuare, ma credo che posso concludere con un auspicio:

- forse se riuscissimo tutti, e soprattutto gli Organi Decisori, a capire che queste persone forse avranno nella loro vita come unica e feconda occasione di relazionarsi il gruppo classe;
- forse se capissimo che alcuni di loro non riusciranno nemmeno a terminare il percorso formativo e quella della presenza a scuola saranno gli ultimi momenti che ricorderanno;

ecco forse se capissimo questo ci sarebbe maggiore "ragionevolezza" e si vedrebbe l'handicap come "fattore di qualità": perché un mondo a misura di disabile è un mondo dove stiamo meglio e cresciamo maggiormente tutti.

Il ruolo del docente di sostegno è cruciale, perché deve avere una capacità e preparazione maggiori dei docenti curricolari, deve vedere "oltre".

Il docente di sostegno ha il compito di intervenire nel versante della "connotazione sociale" dell'handicap, deve rendere funzionali in qualche modo, le "specialità" del nostro allievo h al processo di crescita sociale della nostra comunità (il detective Monk è un autistico ad alto funzionamento, cioè un handicappato che la polizia usa nella fiction come consulente proprio per la sua capacità di evidenziare "dettagli" che favoriscono la soluzione dei casi giudiziari. Nelle antiche civiltà la schizofrenia non era una malattia, ma un "dono" che qualcuno aveva per mettere in contatto la tribù con gli Spiriti...).

2. Ripercorrendo i moduli sviluppati nel master e prendendo in esame il progetto, quali concetti scientifici, documenti interessanti, sono stati pertinenti per affrontare il pw?

Mi pare che ho avuto notevole beneficio dai moduli 2 relativi alle parti "etiche" dell'UD1 dove le considerazioni della Cinzia Mion si coniugano ampiamente con la prima facoltà che credo sia richiesta al docente di sostegno: la capacità di indignarsi!.

Sicuramente l'UD5 mi fa riflettere sugli aspetti di valutazione e responsabilità sociale e di notevole importanza l'approccio delle "reti" dell'ultima unità didattica (ad esempio credo che il paradigma del "Bilancio sociale" sia l'unico strumento che permette di stimare l'apporto qualitativo dell'handicap e non può sfuggire la correlazione esistente tra IC, reti di scuole e PEI-on line e/o fascicolo elettronico dell'allievo h).

Ma non posso non citare l'esperienza del Modulo 3 in particolare quella della scuola del preside Cortigiani della SMS Don Milani di Genova (decisiva la piattaforma KM come strumento di crescita della comunità di pratiche, fondamentale l'originalità del meccanismo selettivo e motivazionale del personale docente: domanda specifica con concorso per titoli e patto professionale con la scuola).

3. Le discussioni e le attività di gruppo svolte precedentemente hanno offerto spunti anche per questo lavoro individuale?

Decisivo è stato il lavoro di collaborazione wiki svolto con le colleghe nel Modulo 3, ho avuto la fortuna di confrontarmi e di conoscere realtà professionali scolastiche che mi permetteranno di riorientare la mia attività professionale. Indimenticabili le riunioni plenarie in skype con i colleghi: decisamente per me ad alto valore aggiunto o "guadagno formativo".

4. Altri materiali cercati per approfondire e completare le conoscenze.

Ho inaugurato con il mio gruppo h di istituto un modo di lavoro che credo sia semplice ma efficace, registriamo su gmail una casella di posta che è diventata poi il nostro spazio cronologico dove, con adeguati accorgimenti cioè evitando per quanto possibile la trasmissione di “dati sensibili”, possiamo tutti i materiali utili al nostro lavoro in istituto e quindi diventa una miniera di informazioni e di prassi e di soluzioni con modulistiche ecc. che aiutano il lavoro del docente di sostegno e ne rimane traccia cronologica. Di seguito questo Bignami di materiali “minimi” sempre utilissimo e per il resto allego il più completo memento giuridico.

Pamphlet per insegnanti di sostegno XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Casella email su www.google.it cliccare su gmail (materiali PEI,PDF,aggiornamento, ecc.)	
User id: xxxxxxxxxxxxxxxxx	passw: xxxxxxxxxxxxxxxxx
<u>Riferimenti normativi indispensabili</u>	
1) Sentenza Corte Costituzionale 215/87 ad esempio in http://www.handylex.org/stato/s030687.shtml oppure http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html	
2) Legge 104/92 ad esempio in http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml testo coordinato aggiornato;	
3) Linee guida integrazione scolastica sul sito MIUR http://www.pubblica.istruzione.it/	
Inoltre sul sito www.centrostudintemelio.it , dal POF la parte relativa all’handicap e all’inserimento degli allievi stranieri e con DSA.	
SITOGRAFIA DI INTERESSE	
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsup.html	
http://www.aipd.it/cms/index.php , la parte scuola curata dall’Avv. Salvatore Nocera nella sezione SPORTELLINO INFORMATIVO;	
Il sito della federazione docenti per l’integrazione FADIS http://www.integrazionescolastica.it/	
Consulta Regionale Handicap Liguria http://www.spaziliberi.it/	
Naturalmente anche i siti delle Organizzazioni Sindacali Scuola www.flcgil.it	

Ventimiglia 11 settembre 2011

Giancarlo Memmo

Allegato:

- “Memento giuridico sulle problematiche relative all’integrazione allievi h”(solo digitale nel CD).

ALLEGATI

Allegato 1



SETTORE Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare – Antisismica – Pubblica Istruzione

UFFICIO Istruzione PM/as (da citare nella risposta)

PROTOCOLLO N. /
..... xxxxxx,

RISP. A NOTA DEL N. DIV.

ALLEGATI N.

OGGETTO: Anno Scolastico 2011/2012: progetti a sostegno dell'handicap.

Gent. Dirigenti Scolastici
Scuole Medie Superiori
della Provincia di xxxxx
LORO SEDI

e p.c. Spett.le Ufficio Scolastico
Provinciale
Viale Matteotti, 145
xxxxxx- xxxxxx

Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a presentare al Settore scrivente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 139 lett.C) del D.Lgs. 112/98 e s.m.i., della deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 14/04/2004 e dell'Accordo di Programma approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68 del 29/09/2009, entro e non oltre il 31/05/2011, pena esclusione della richiesta di finanziamento, i progetti volti a migliorare l'integrazione scolastica di studenti disabili o in situazione di svantaggio. A tal fine è necessario utilizzare esclusivamente il modello allegato alla presente debitamente compilato (allegato A). Si ricorda che i fondi assegnati potranno essere utilizzati per la copertura delle diverse tipologie di spesa sotto riportate:

- progettazione e documentazione interventi;
- incentivazione o compensi da assegnare al personale scolastico che sostiene o attiva percorsi extracurricolari di integrazione interni alla scuola;
- convenzioni con esperti e operatori esterni (anche per assistenza specialistica, ove si colga la necessità e purché l'assistenza di base venga garantita dalla scuola tramite i propri collaboratori scolastici);
- acquisto di attrezzature didattiche e specialistiche;
- sostegno di interventi di formazione promossi da reti di scuole per proprio personale;

Non sono ammesse a finanziamento:

- le azioni e attività di competenza ministeriale;
- le azioni e attività di altri Enti.

I progetti saranno valutati da apposita Commissione.

Della eventuale assegnazione dei fondi verrà data comunicazione scritta dal Settore scrivente, che è disponibile ad effettuare incontri con le SS.LL. qualora ritenuto necessario.

Distinti saluti

xxxxxxxxxxxxx 7 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
(Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Allegato 2

COMUNICATO STAMPA

Riprende, dopo la pausa delle festività natalizie e di fine anno, un interessante ed innovativo esperimento finanziato dalla Provincia di xxxxxx ed organizzato all'interno dell'Istituto Professionale xxxxxxx di xxxx, mirante al raggiungimento del cosiddetto "stare bene a scuola".

Frutto di un intenso lavoro progettuale pensato ad inizio 2007, portato avanti dal corpo insegnante ed avallato dalla Presidenza, il corso, di carattere prettamente teatrale, sarà suddiviso in due parti consistenti in laboratori denominati il primo "LA FABBRICA DEL SORRISO" ed il secondo "VIVIAMO IN POSITIVO".

Obbligatoriamente destinato, perlomeno in questo suo primo anno di attuazione (e nella speranza che già il prossimo anno l'esperimento si possa ripetere ampliandolo) ad un limitato numero di utenti/studenti, il corso è stato quindi rivolto ad un piccolo gruppo di studenti delle prime due classi, portatori di sia pur lievi forme di disagio o problematiche comportamentali, per le quali si ritiene che un approccio relazionale "diverso" e comunque più coinvolgente e positivo non possa che permettere di raggiungere risultati che ci si augura saranno positivi all'interno della didattica scolastica.

LABORATORIO TEATRALE DI COMICOTERAPIA

"La fabbrica del sorriso"

Il corso si rivolge a utenti (ma ci piace pensarli in realtà come "semplici allievi") portatori di problematiche, disabilità e disagi psichici, in numero massimo di 12/15.

OBIETTIVO: primario e fondamentale è quello di riuscire a rendere l'ambiente scolastico un ambito positivo e piacevole, nel quale sia possibile "star bene", con sé stessi e con gli altri. Un luogo soprattutto stimolante, formativo, dove comunicare, esprimersi, socializzare, in grado di permettere di muovere anche un solo, primo, piccolo, iniziale, ma importante passo in avanti senza paura e con coscienza e fiducia nel mondo circostante.

Avvicinandosi al teatro, al suo mondo, ai suoi meccanismi, alla sua magia (alla sua misteriosità) si prenderà innanzitutto e soprattutto consapevolezza del proprio corpo. Si potrà percorrere un itinerario che partendo dal sé e dalle proprie peculiarità, seppure limitate, capacità espressive, condurrà ad una possibile e più profonda percezione della propria persona, dello spazio intorno a sé e del rapporto con gli altri.

Il laboratorio diventerà anche un luogo di incontro in cui i singoli allievi, in un ambiente protetto e propizio, potranno interagire e confrontarsi tra loro.

STRUMENTI: che si utilizzeranno in questo percorso saranno sia verbali che non verbali.

Ascoltare sé stessi per scoprire e conoscere il proprio io e per stimolare una maggiore consapevolezza della propria fisicità, sarà solo il primo, fondamentale passo. Ciò renderà possibile anche il necessario ed indispensabile interagire con gli altri.

La parola chiave sarà sempre e comunque

GIOCARE,

le logiche, consequenziali appendici

saranno di poterlo fare: **in libertà,**

**con divertimento,
utilizzando l'improvvisazione,
in modo non preconstituito e non preconfezionato,
in maniera creativa.**

MODALITA' DI INTERVENTO: ottimale è fissare una cadenza possibilmente settimanale – almeno 10/12 incontri – della durata di 90/120 minuti ciascuno, tali da consentire la creazione ed il consolidamento dello spirito di gruppo ed in modo da permettere anche il raggiungimento di sufficiente affiatamento e coesione tra i ragazzi.

E' augurabile, durante, o a conclusione del percorso, riuscire a realizzare anche situazioni improvvisate da videoriprendersi, in modo da rendere possibile anche un momento di feedback, oltre che costituire testimonianza "storica" del lavoro svolto.

Il costo è preventivato in € 2.880,00 (iva inclusa).

E' prevista la possibilità di emettere fattura successivamente alla avvenuta realizzazione del laboratorio.

Il coordinatore
xxxxxxxxxxxxxxxx
(cod. fisc. xxxxxxxxxxxx)

“Ciò che si impara con un sorriso, rimane per sempre!”

Gandhi

Progetto

"Special Circus"



Laboratorio
di Comicoterapia e Circo Sociale
per minori / adolescenti
diversamente
abili



Sede amministrativa:

Via Cristalliera, 25 – 10139 TORINO
Telefono e Fax: 011.74.999.17

E mail:

circostanza@clownterapia.it
maggiolina@clownterapia.it
geppetto@clownterapia.it

Referenti di progetto :

Marzini Luca
Sibona Sara

Siti:

www.clownterapia.it
www.circostanza.it
www.giornatadelnasorosso.it
www.vip-missione.org
www.viviamoinpositivo.org

INDICE

1. SOGGETTO PROPONENTE
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO & METODOLOGIE D'INTERVENTO
3. OBIETTIVI
4. ATTIVITA' DEL PROGETTO
5. DESTINATARI DEL PROGETTO
6. PARTNER DEL PROGETTO
7. FASI E TEMPI REALIZZAZIONE
8. RISORSE & PREVENTIVO DI SPESA

1. SOGGETTO PROPONENTE

L'associazione VIVIAMO IN POSITIVO, nasce a Torino il 15 febbraio del 1997 fondata dalla dott.ssa Maria Luisa Mirabella e da Sergio Pinarello. Nel 2000 i primi volontari iniziano i primi servizi negli Ospedali di Torino. L'iniziativa si allarga presto in tutto il Paese, e nel 2003 nasce la Federazione **Vip (Viviamo In Positivo) Italia Onlus**, che in data odierna raggruppa:

- 35 Associazioni Onlus
- 2400 volontari che operano come clown di corsia
- 90 ospedali convenzionati in tutta Italia
- case di riposo e comunità per disabili e bambini
- progetti di Cooperazione in ambito Socio-educativo in collaborazione con Organismi religiosi, Ong e associazioni in Brasile, Bolivia, India, Birmania, Africa, Guatemala, Argentina: Laboratori di Educazione alla Salute, Educazione allo Sviluppo, Corsi di Crescita personale, Pensiero Positivo, Educazione alla Non Violenza, Clownerie ed Arti Circensi)

Tra le 35 associazioni federate vi è Vip Formazione, Associazione di Promozione Sociale, che sin dagli albori si occupa della formazione base ed avanzata di tutti i volontari clown Vip e gestisce Progetti socio educativi di Circo Sociale ed Educazione al Buon Umore. L'Associazione di Promozione Sociale Vip - Formazione nasce a Torino nel 2002, essa da Statuto si propone di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa della libertà civili, individuali e collettive così come di favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione svolge attività di tipo formativo, sportivo, culturale e ricreativo. In particolare l'Associazione Vip – Formazione opera in campo sociale e culturale con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica del Pensiero Positivo della ricerca del benessere psicofisico

VALORI E PRINCIPI GUIDA

Il motto dell'Associazione Vip Formazione è da sempre “**Uniti per crescere insieme**” ed i principi basilari su cui si fonda ogni attività promossa sono :

- La **gioia** è un valore universale, fattore di miglioramento della qualità della vita, quindi dello sviluppo umano. Il missionario clown di Vip Italia è appositamente formato per trasmettere l'alto valore della gioia

- I **diritti dei soggetti più deboli** devono essere difesi. In riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, crediamo che la guerra, la fame, l'abuso sulla donna e sui bambini, la droga e l'alcolismo, lo sfruttamento minorile, la povertà, l'analfabetismo, la mancanza di condizioni sanitarie soddisfacenti sono fattori che limitano la gioia e il benessere individuale e collettivo

- La **diversità** è un valore. La consapevolezza di questo valore è alla base della solidarietà, dell'altruismo, del rispetto, del dialogo e delle relazioni nonviolente

- L'**attività artistica** e creativa del missionario clown Vip (dove VIP sta per Viviamo In Positivo) è uno strumento che rende più facili le relazioni, preventivo e/o risolutore dei conflitti interpersonali e interculturali. È inoltre strumento fondamentale per la presa di coscienza delle potenzialità di individui e collettività di cambiare situazioni di oppressione

- La **Cooperazione Decentrata** è essenzialmente strumento di *relazione* volto a costruire un rapporto diretto, dal basso, democratico e paritario, un ponte tra Nord e Sud tra donne e uomini, sorelle tutte e fratelli tutti con pari dignità

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO & METODOLOGIE D'INTERVENTO

Dalla pluriennale esperienza acquisita operando nel campo della Formazione dei volontari VIP e nei progetti di Comico terapia e Circo Sociale sviluppati da educatori ed operatori Clown dell'Associazione vip Formazione presso Scuole e Quartieri a rischio, Carceri

Minorili, Centri di aggregazione giovanile, Centri Diurni e Comunità di Accoglienza, nell'Associazione è nato il desiderio di elaborare un percorso dedicato a soggetti Diversamente Abili.

Nei progetti di Circo Sociale il punto di partenza del lavoro con soggetti Diversamente abili è Educare con le E maiuscola ovvero:

- educare per promuovere la mobilità e la giustizia sociale
- educare alla Buon Umor e al pensiero positivo
- educare alla ricerca ed allo sviluppo dei proprio Talenti
- educare ad accettarsi ed a sapere quanto si vale, senza timore di mostrarlo agli altri

L' **Arte – circo – educazione** si è dimostrata infatti un valido strumento metodologico e pedagogico; attraverso l'attività artistica e le discipline circensi si vanno infatti a sviluppare capacità, trasmettere valori ed esperienze, nozioni ed insegnamenti che esulano il campo artistico. L'obiettivo non è dunque di formare nuovi artisti di circo bensì utilizzare il Circo Sociale come pedagogia alternativa per soggetti in difficoltà, guidandoli attraverso un necessario processo di inclusione sociale ed esercizio di cittadinanza attiva ovvero come mezzo efficace nello sviluppo integrale di una educazione olistica di bambini, adolescenti e giovani a prescindere dal loro deficit sia esso fisico, psichico o sociale.

Tale approccio utilizza dunque linguaggi artistici di vario genere facendoli divenire strumento di integrazione, espressione, promozione della cittadinanza e trasformazione sociale. La metodologia educativa proposto dai progetti di circo sociale utilizza il circo come strumento educativo, contribuiscono ad ampliare il concetto di **educazione non formale**, permettendo dunque l'ampliarsi di spazi alternativi di socializzazione, divertimento e cultura, sviluppando buone prassi legate ad un approccio olistico all'educazione dei ragazzi, dando grande rilievo all'**educazione alle vite** intendendo per essa l'apprendimento dell'arte del vivere bene, del pensiero attivo e positivo e del cammino di saggezza.

Nella Pedagogia del Circo Sociale le arti divengono un mezzo privilegiato, ovvero **si educa attraverso l'altre del circo**, l'insegnamento delle discipline circensi rende possibile infatti, oltre allo sviluppo di capacità motorie e fisiche, anche il consolidamento di competenze sociali e psicologiche quali il rispetto, l'autocontrollo, la mutua confidenza, assistenza ed attenzione a se stessi ed agli altri.

3. OBIETTIVI

Gli obiettivi generali del progetto “SpecialCircus” : laboratorio di Comico terapia e Circo Sociale, si diversificano a seconda della utenza alla quale si rivolgono le attività.

Ne conviene dunque che sulla base dell' utenza il progetto si porrà in un ottica di :

- Valorizzare l'esperienza del soggetto a 360°
- Dare alla corporeità il giusto valore
- Restituire alle emozioni positive (speranza, fiducia, gioia, riso...) il giusto spazio nel processo di integrazione e di inserimento sociale
- Incentivare la creatività dei soggetti
- Permettere l'espressione positiva e pacifica di conflitti, disagi, contenuti aggressivi, insicurezze, timidezze
- Creare o migliorare la comunicazione all'interno del gruppo di utenti-attori della comunità
- Instaurare una relazione d'aiuto fra operatore e ragazzo, grazie ad una metodologia di approccio educativo di tipo non direttivo ma consapevole e mirato

Nel particolare la realizzazione delle attività punterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Gioco, apprendimento attivo e protagonismo
- Applicazione e concentrazione
- Tolleranza e sensibilità / Crescita che parte dall'errore
- Responsabilità e socialità
- Comunicazione , cooperazione e creatività

4. ATTIVITA' DEL PROGETTO

L'idea fondante del Progetto “SpecialCircus” è di assumere il tema del circo e della Comico terapia come punto di partenza per lo svolgimento di un lavoro creativo, armonico e di formazione orientato a sviluppare e favorire le capacità di soggetti Diversamente abili.

Le discipline dell'arte di strada e circense si pongono come funzionali allo sviluppo di una serie di competenze nell'area individuale (concentrazione, creatività, equilibrio interiore, disciplina, costanza , interesse, indipendenza, motivazione, comprensione), nell'area sociale(cooperazione, contatto, comunicazione, rispetto reciproco, responsabilità, integrazione ed assistenza) e , nell'area cognitiva, dal punto di vista fisico e mentale (comprensione di tecniche e contenuti, ingegno, applicazione ed interesse).

Nello specifico faranno parte della programmazione curriculare le seguenti discipline:

- Comico terapia – Educazioa al Buon Umor e

- Clownerie
- Mimo e Danza Mimo
- Teatro dell'Oppresso
- Improvvisazione Teatrale
- Crescita personale
- Pensiero Positivo
- Giocoleria
- Acrobatica e acrobalance

5. DESTINATARI DEL PROGETTO

Le attività del progetto "SpecialCircus" si rivolgono ad un gruppo di 15 persone con Disabilità Intellettive, Relazionali e/ o fisiche. E' necessario specificare come, all'interno di tale target d'utenza, esistano due tipologie di destinatari:

- DESTINATARI DIRETTI: 15 soggetti con Disabilità Intellettive e / o Relazionali
- DESTINATARI INDIRETTI: Istituzione Scolastica d'accoglienza, insegnanti, comunità locale

6. PARTNER DEL PROGETTO

I soggetti coinvolti nella ideazione e realizzazione del progetto sono i seguenti:

- **Associazione VIP-Viviamo In Positivo Formazione**
- **Provincia di xxxxxxxxxxxx**
- **ISISS xxxxxxxxxxxxxxxxx**

7. FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Le fasi di messa in atto del progetto risultano essere le seguenti:

- **ottobre 2008** : inizio dei laboratori
- **gennaio 2009**: incontro di monitoraggio delle attività fra i partner del progetto
- **giugno 2009**: conclusione del laboratorio ed eventuale spettacolo finale

Il percorso "SpecialCircus" si svilupperà dal mese di ottobre 2008 sino a giugno 2009 con laboratori di due ore ciascuno, a cadenza settimanale, alla fine dei quali (se possibile) si svolgerà ,con il neonato gruppo Clown, un piccolo spettacolo o lezione aperta.

RISORSE NECESSARIE	ORE DI LAVORO	BUDGET DI SPESA
2 EDUCATORI PROFESSIONALI VIP CLOWN	30 incontri di 2 ore ciascuno = 60 ore 5 incontri di programmazione, coordinamento e monitoraggio = 10 ore (monte ore di 1 operatore)	35 euro all'ora per un totale 4.900 euro
MATERIALE VARIO (Palline . fazzoletti, materiale vario clown e da giocoleria)		700 euro
RIMBOSO SPESE DI VIAGGIO		1.200 euro
TOTALE		6800 euro

Alla cifra totale di 6800 euro va aggiunta l'iva

Allegato 3

LO STRESS NELL'AMBIENTE SCOLASTICO:

PROGETTO AULA RELAX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.S. 2010/2011



PROGETTO AULA RELAX

(limitare e recuperare funzionalmente lo stress scolastico)

INTRODUZIONE

Una "reazione emozionale intensa a una serie di stimoli esterni che mettono in moto risposte fisiologiche e psicologiche di natura adattiva" è la definizione di stress.

Se gli sforzi del soggetto falliscono perché lo stress supera le capacità di risposta, l'individuo è sottoposto a una vulnerabilità nei confronti della malattia psichica, di quella somatica o di entrambe. Il termine, largamente usato anche nel linguaggio corrente con significati spesso in contrasto tra loro, è stato introdotto in biologia da **W. B. Cannon**, ma solo successivamente ebbe una definizione univoca grazie a **H. Selye**, secondo cui «lo stress è la risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata ad esso» (1971).

La richiesta comprende una gamma molto ampia di stimoli, detti **agenti stressanti**, mentre la risposta biologica, che è sempre la stessa, è la conseguenza di una reazione difensiva nell'organismo. Tale reazione difensiva e adattiva, denominata emergenza o anche **sindrome generale di adattamento**, è caratterizzata da una fase di allarme con modificazioni biochimiche ormonali, da una fase di resistenza in cui l'organismo si organizza funzionalmente in senso difensivo, e da una fase di esaurimento in cui avviene il crollo delle difese e l'incapacità di adattarsi ulteriormente. Secondo Selye lo stress non può e non deve essere evitato perché costituisce l'essenza stessa della vita, perciò non è una condizione patologica dell'organismo, anche se **in alcune circostanze può produrre patologia**, come quando lo stimolo agisce con grande intensità e per lunghi periodi.

L'importanza delle emozioni nelle reazioni di stress ha originato il concetto di **stress psicologico** che differisce da quello fisiologico in quanto la risposta dipende dalla valutazione cognitiva del significato dello stimolo.

Esistono definizioni di stress in base all'intensità dello stimolo, altre formulate in base alla qualità della risposta fisiologica, altre ancora che descrivono lo stress in base al costo richiesto all'individuo dalla sua modalità specifica di affrontare i problemi e rispondere all'ambiente.

Oltre agli stress psicofisiologici determinati da un eccesso di stimolazione, sono descritti anche gli **stress psicosociali** la cui dinamica prevede:

- 1) una situazione esterna caratterizzata da difficoltà interpersonali, sociali o individuali quali solitudine, abbandono, fallimento lavorativo, eccessive richieste di rendimento e simili;
- 2) una risposta interna che trova le sue espressioni nell'ansia, nella colpa, nell'ira o nella depressione;
- 3) un comportamento esterno, suscitato da quella risposta ora adeguata e realistica, ora inadeguata, con liberazione di impulsi incontrollati di natura psichica o funzionale psicosomatica. Lo stress, infatti, è riconosciuto da tutti come elemento predisponente le sindromi psicosomatiche.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- ✓ Fornire prioritariamente agli allievi con bisogni educativi speciali e agli allievi h, particolarmente iperattivi o con problematiche di stress comportamentale un'aula multifunzionale attrezzata, per creare una situazione di contenimento dello stress e favorire il recupero emotivo ed emozionale con attività "dolci" e rilassanti;
- ✓ Dotare la struttura scolastica di uno spazio adeguatamente attrezzato per il recupero e per limitare gli effetti e le problematiche di stress del personale scolastico, per contenere e limitare eventuali aspetti degenerativi collegati ai fenomeni di burn-out (DVR e stress lavoro correlato);
- ✓ Favorire aspetti di socializzazione e integrazione del personale docente e degli allievi "problematici";
- ✓ Aumentare il livello di benessere e favorire lo "stare bene a scuola" di tutti gli allievi e del personale coinvolto, favorendo il rilassamento neuro-muscolare e/o l'eustress.

STRUMENTI E RISORSE UMANE

- ✓ Aula del plesso dell'IPC Marco Polo non utilizzata;
- ✓ Dotazione fitness, attrezzature ginniche e di supporto come allegate;
- ✓ Docente responsabile del progetto;
- ✓ Collaboratore scolastico (personale ATA).

ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO

- ✓ Il docente responsabile prepara il Regolamento dell'aula relax sull'utilizzo degli strumenti e degli spazi condivisi con la collaborazione del docente di Educazione Fisica;
- ✓ Il docente responsabile redige l'orario di massima di funzionamento e di apertura, realizza e verifica periodicamente il registro delle presenze e delle segnalazioni;
- ✓ Il collaboratore scolastico attua la manutenzione ordinaria dell'aula e collabora alla sorveglianza delle attività che si svolgono.

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROGETTO

- ✓ Il docente responsabile fornisce al termine di ogni anno scolastico al Dirigente, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, una relazione in cui, tra l'altro, evidenzia:
 - Le ore di funzionamento della struttura;
 - Le persone che ne hanno usufruito;
 - Eventuali criticità riscontrate nel funzionamento del servizio;
 - Motivate proposte migliorative e correttive.

IPOTESI/BUDGET INDICATIVI DI SPESA RISORSE UMANE E ATTREZZATURE**A) RISORSE UMANE**

Docente Responsabile	20 ORE Forfettarie su Fondo di Istituto
Collaboratore scolastico (ATA)	30 ORE Forfettarie su Fondo di Istituto

B) RISORSE MATERIALI

	SPALLIERA	Euro 313,00
	PUNCHING BALL	Euro 148
	BICI DA CAMERA- CYCLETTE	Euro 168,00
	TAPIS ROULANT	Euro 340,00
	GUANTO BOXE ALLENAMENTO	Euro 24,00

	PEDANA VIBRANTE	Euro 289,00
	ACQUARIO MARINO	Euro 1.500/2.000
	HI-FI	Euro 259,00
	MACCHINA BEVANDE	Euro 428,00
	Tv LCD Led con USB bidirezionale	Euro 600,00
1 pc	Desktop multimediale con casse senza monitor	Euro 600,00
Materassi	Uso palestra	Euro 300,00

I prezzi sono iva compresa e indicativi in quanto possono subire variazioni non prevedibili al momento della stesura del progetto.

RIEPILOGO COSTI FINANZIAMENTO PROGETTO AULA RELAX

RISORSE UMANE per	50 ORE Su FIS circa Euro 1.000 lordo Stato
RISORSE MATERIALI arrotondate per	Euro 5.500 circa
TOTALE ARROTONDATO Euro	6.500

Si chiede il finanziamento da parte della Provincia per la copertura dell'importo delle risorse materiali

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allegato 4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

**PATTO FORMATIVO
PER L'ANNO SCOLASTICO
2011-2012**

Copia per l'allievo
Copia per la famiglia
Copia per la Scuola

☐
☐
☐



roc0017 www.fotoresearch.it

PATTO FORMATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012

Oggi in data 24 marzo 2011,

LE PARTI

-Allievo nato
a....., residente in
Via..... città.....
.....
-La scuola
-La Famiglia

CONTRAGGONO IL SEGUENTE IMPEGNO

Xxxxxxxx, si impegna a

- Frequentare la scuola tutti i giorni di lezione comprese le attività di autogestione e le attività varie previste nel calendario scolastico rispettando i regolamenti e le indicazioni dei professori;
- Annotare sul diario tutte le comunicazioni della scuola e dei professori;
- Chiedere spiegazioni durante le lezioni per le parti poco chiare;
- Partecipare attivamente a tutte le attività della classe, dedicando allo studio un'ora al giorno a casa, tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso.

La famiglia si impegna a

- Controllare che Xxxxxxx sia rispettoso della frequenza scolastica;
- Controllare e sollecitare Xxxxxxx a uno studio domestico di un'ora giornaliera anche creando, come possibile, uno spazio adeguato a casa;
- Informarsi ogni due settimane dei progressi di Xxxxxxxx;
- Fornire a Xxxxxxxx il materiale necessario per lo studio e la partecipazione alle lezioni anche comunicando alla scuola eventuali esigenze che la scuola tenderà di sopperire con proprie risorse (libri in comodato, contributo tasse e vari).

La scuola si impegna a

- a fornire a Xxxxxxxx un Percorso Studi Personalizzato (PSP) per fornire a Xxxxxx una qualifica oppure un certificato di competenze;
- a individuare, nei limiti delle possibilità, uno stage lavorativo adatto all'allievo supportandolo nell'orientamento;
- a creare un ambiente di benessere per l'allievo che favorisca lo "stare bene a scuola";
- a monitorare ogni due settimane, presso la sala della Presidenza dell'xxxxxx, i progressi di Xxxxxxx e/o le difficoltà al fine di poterle superare.

E CONCORDANO LE SEGUENTI SANZIONI

- Tutte quelle previste dal Regolamento scolastico in modo specifico prevedendo che ogni eventuale mancanza/inadempienza di Xxxxxx venga sanzionata attraverso “compiti” e “mansioni” riparative di supporto alla classe e alla scuola;
- La famiglia si impegna a concordare e sostenere con la scuola eventuali sanzioni “riparative”.

xxxxxxxxxxxxxx, 24 marzo 2011

L'ALLIEVO	LA SCUOLA	LA FAMIGLIA
	Prof.ssa xxxxxxxxx (collaboratrice del Dirigente Scolastico)	
	Prof.ssa xxxxxxxxx (Rappresentante del Consiglio di Classe 2P)	
	Prof. Giancarlo Memmo (Coordinatore del gruppo h)	

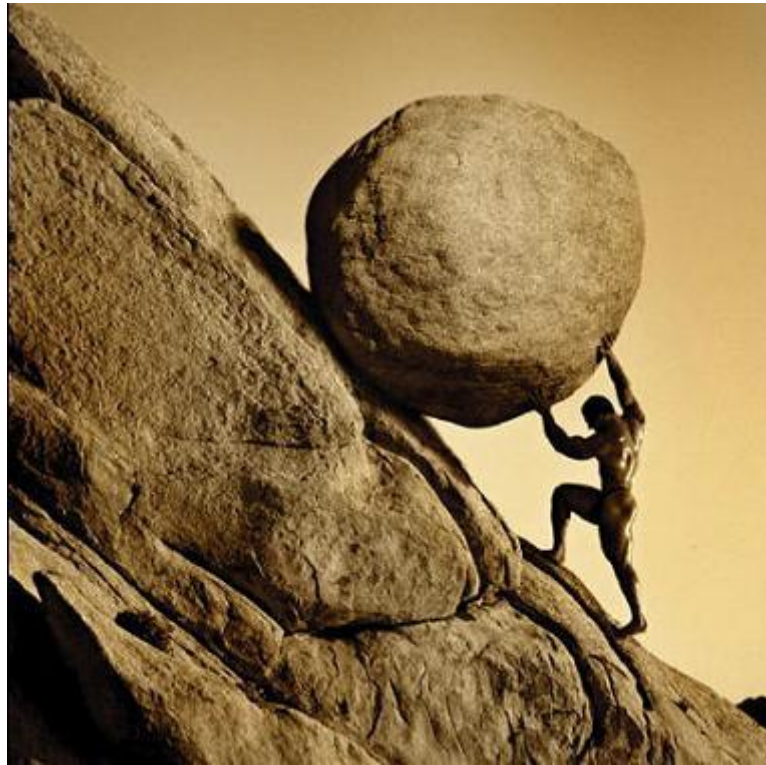
Allegato 5

DOCENTE			ISTITUTO
CLASSE			
ANNO SCOLASTICO			NUMERO ORE SETTIMANALI della materia
MATERIA			
PROGRAMMA			
I Quadrimestre			
	ABILITA'		
CONOSCENZE (sapere)	COMPETENZE (saper fare)	CAPACITA'/ABILITA' (integrazione di sapere e saper fare)	
II Quadrimestre			
	ABILITA'		
CONOSCENZE (sapere)	COMPETENZE (saper fare)	CAPACITA'/ABILITA' (integrazione di sapere e saper fare)	

Elencare in modo sintetico, rimanendo possibilmente in una pagina. Eventualmente ripetere la pagina.
Indicare i livelli minimi richiesti al fine di costruire un Piano Educativo Personalizzato per allievi con bisogni educativi speciali.



POSTFAZIONE



“...Concedetemi di concludere citando uno mito che mi è caro: il mito di Sisifo. Sisifo era stato condannato dagli dei a spingere un grosso macigno in cima ad una montagna, ma una volta che il macigno, dopo sforzi sovrumani, raggiungeva la cima, rotolava a valle e Sisifo doveva ricominciare tutto da capo. Albert Camus, fa una lettura originale del mito, dice che Sisifo riesce a liberarsi della fatica quando comprende l’ineluttabilità del suo gesto. *Io sono più interessato ad osservare Sisifo non nell’atto di spingere il macigno sulla montagna, ma quando ridiscende a valle e durante la discesa riflette sulle ragioni del fallimento, medita la rivincita, cioè pensa a nuove strategie per raggiungere l’obiettivo finale, ma allo stesso tempo si nutre di speranza, perché la speranza è una delle condizioni dell’agire umano....*”

Antonio Bettoni

Seminario internazionale di Studi Università ROMA TRE 16 – 17 Luglio 2010,
“La leadership educativa nella scuola che cambia”

ISSN xxxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxx

MEMENTO GIURIDICO

SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE ALLIEVI H

A cura del prof. Giancarlo Memmo

Coordinatore gruppo h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Legge 517/1977 valutazione e sostegno allievi h;
- Sentenza Corte Costituzionale 215/87 diritto allo studio allievi h;
- Legge 104/92 testo coordinato e aggiornato;
- Continuità educativa allievi h Nota USR del 21/2/2011;
- CM 1/88 continuità educativa degli alunni portatori di handicap;
- CM 262/1988 aree disciplinari etc.;
- Mansioni ex bidelli ora collaboratori scolastici;
- D.L. 78/2010 diritto allo studio numero alunni per classe, confermate le prime classi con 20 alunni;
- CM 37/10 alunni per classe;
- Sulla possibilità degli allievi provenienti dalla scuola media di iscriversi con attestato;
- Privacy e tabelloni allievi h;
- Registro insegnante di sostegno;
- Sulla competenza esclusiva ASL ore sostegno;
- Aree disciplinari;
- Insegnanti di sostegno e sostituzioni.
- Insegnante di sostegno e assistente educatore

1.LEGGE 517/1977

2. **Legge 4 agosto 1977, n. 517.**

3. *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"*

4. *(Pubblicata nella G.U. 18 agosto 1977, n. 224)*

5. **TITOLO I**

6. **Scuola elementare**

7. **1.** A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico. Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
8. **2.** Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente

verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

9. **3.** Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
10. **4.** L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti. Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2. Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria. Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.
11. **5.** Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da

parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

12. **TITOLO II**

13. **Scuola media**

14. **6.** Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza. Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

15. **7.** Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe. Esse sono attuate dai docenti delle

classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite (1).

16. (1) *Per la parziale abrogazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l'art. 14, L. 20 maggio 1982, n. 270.*

17. 8. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

18. 9. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119 (2), che

ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 (2), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

19. (2) *Ha convertito in legge il D.L. 15 febbraio 1969, n. 9*

20. **TITOLO III**

21. **Norme comuni**

22. 10. L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo. Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

23. 11. Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo. Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per

la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

24. **12.** Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. E' abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
25. **13.** Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11. I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
26. **14.** Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge (3). Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.
27. *(3) Con D.M. 7 settembre 1978 (G.U. 30 giugno 1979, n. 178) è stata disposta l'approvazione dei modelli definitivi della scheda personale dell'alunno di scuola elementare e dell'attestato della frequenza e del giudizio finale.*
28. **15.** Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

29. **TITOLO IV**

30. **Norme finali e transitorie**

31. **16.** Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78. Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977. Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre. Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

32. **17.** All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 215/87

Sentenza della Corte Costituzionale - 3 giugno 1987, n. 215

Oggetto: "Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale."

La Corte Costituzionale composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio La Pergola:

Giudici: prof. Virgilio Andrioli, prof. Giuseppe Ferrari, dott. Francesco Saja, prof. Giovanni Conso, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe Borzelino, dott. Francesco Greco, prof. Renato Dell'Andro, prof. Gabriele Pescatore, avv. Ugo Spagnoli, prof. Francesco Paolo Casavola, prof. Vincenzo Caianiello:

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 promosso con la seguente ordinanza:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Salvi Giovanni ed altri iscritta al n. 197 del registro ordinanza 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986:

Visti gli atti di costituzione di Salvi Giovanni ed altri:

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnolo:

Uditi l'avv. Giovanni C. Sciacca per Salvi Giovanni ed altri:

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di iscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli Studi, facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore. Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquistare presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, si da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere.

Ciononostante, la richiesta di iscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto alla giovane ad assistere alle lezioni.

2. - Con ordinanza del 28 novembre 1984, il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

All'inserimento scolastico degli handicappati - ricorda innanzitutto il TAR rimettente - si provvede solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali (circolari nn. 4525

del 1962 e 93 del 1963), poi con l'ammissione in classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977).

Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di integrazione e di sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impegno di insegnanti specializzati e, nella scuola media, anche di attività scolastiche integrative.

Con l'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si provvede poi a fissare le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, elementari e medie, tenendo conto dei posti di sostegno da istituire a favore degli alunni portatori di handicaps.

Ciò premesso, il TAR del Lazio osserva che l'impugnato art. 28 l. n. 118/1971 - recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - disponendo in ordine alla frequenza scolastica di costoro, prevede, al secondo comma, che "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali": ed al terzo comma, che "Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".

Richiamando le deduzioni dei ricorrenti, il giudice a quo lamenta che tali disposizioni nulla prevedano in favore degli handicappati, diversamente che per i mutilati ed invalidi civili, cui si assicura la frequenza scolastica anche se afflitti da menomazioni fisiche o psichiche pari a quelle dei primi. Ma avverte che "la questione investe più direttamente" le richiamate disposizioni delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli handicappati la frequenza nella scuola media di secondo grado; ed assume che tale carenza legislativa sia incostituzionale: "in particolare rispetto all'art. 3 che, dopo affermato il principio di uguaglianza, affida all'Ordinamento il compito di rimuovere gli ostacoli impedenti il pieno sviluppo della persona umana: rispetto all'art. 30 che consacra il diritto all'istruzione di ogni cittadino: all'art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo: come anche all'art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende effettivo il diritto di tutti a frequentare la scuola".

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Si sono invece costituite le parti private Giovanni e Carla Salvi e Liliana Carosi, a mezzo degli avv.ti G.C. Sciacca e P. d'Amelio.

Nella relativa memoria vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Si assume, in particolare, essere privo di giustificazione che si prevedano per l'invalido civile misure atte ad agevolare l'inserimento nella vita sociale e lavorativa, mentre l'handicappato sarebbe

tutelato "solo per quanto riguarda il suo inserimento nella scuola dell'obbligo, dopo di che, essendo le sue minorazioni tali da impedirgli un'attività lavorativa normale, viene completamente abbandonato". Ciò sarebbe in contrasto con i principi posti dagli artt. 30, 31, 34 e 38, 3 comma. Cost. dai quali discenderebbe il compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed educazione (intese come sviluppo integrale della persona: art. 2 Cost.), nonché il conseguente avviamento professionale. La permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell'obbligo sarebbe invero uno dei mezzi di attuazione di tali fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi "una sicura regressione, in termini di maturazione psico-intellettuale e di socialità" e si renderebbero perciò vani i risultati già raggiunti.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza scolastica" di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto, nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola (trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa mediante adatti accorgimenti ed eliminazioni delle cosiddette barriere architettoniche: assistenza agli invalidi più gravi durante le ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".

Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie": il quarto comma infine, estende la medesima disciplina alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato in narrativa, nel caso di specie il TAR rimettente era chiamato a decidere in ordine alla legittimità della mancata reiscrizione di una giovane portatrice di handicap alla prima classe di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto opposto ad assistere alle lezioni nonostante il contrario parere espresso dai competenti servizi specialistici sotto il profilo sanitario e psicologico: parere nel quale era stata sottolineata la non gravità dell'affezione e la fondamentale importanza della frequenza scolastica nell'indurre momenti di socializzazione ed integrazione atti a favorirne un'evoluzione positiva.

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice a quo, non assicura ai portatori di handicap il diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori.

2. - Giova anzitutto premettere all'esame della specifica questione sollevata, un sia pur sintetico cenno all'evoluzione normativa sull'inserimento nella scuola dei portatori di handicaps, in quanto è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che l'ordinanza di rimessione fonda le proprie censure.

Come è noto, il problema dell'inserimento di minorati nella scuola è stato per lungo tempo affrontato e risolto, nel nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziali.

Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n. 1073 (recante i "Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965") e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al "Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970") prevedono stanziamenti per il funzionamento di tali strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, contempla classi differenziali per "alunni disadattati scolastici" (art. 12) e la legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato. La legge 30 marzo 1971, n. 118 - oltre a prevedere, per i "mutilati ed invalidi civili", corsi di istruzione per l'espletamento o completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali specializzati e particolari misure per l'addestramento professionale (artt. 4, 5 e 23) - stabilisce - come si è visto - che "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica" (art. 28) e che "Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo" si istituiranno "per i minori ricoverati" nei centri di degenza e di recupero, classi normali "quali sezioni staccate della scuola statale" (art. 29).

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità" prevede per la scuola elementare (art. 2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno ogni quattro alunni portatori di handicaps).

La disciplina così sommariamente richiamata concerne peraltro solo la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione nazionale, l'indicazione contenuta nel già citato terzo comma dell'art. 28 L. n. 118 del 1971.

Per la verità, la previsione di "forme di integrazione educativa" atte a facilitare l'inserimento e la formazione degli handicappati anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di legislazione regionale (ctr. in particolare, l. r. Veneto 8 maggio 1980, n. 46: l. r. Friuli-Venezia-Giulia 21 dicembre 1981, n. 87: l. r. Sicilia 18 aprile 1981, n. 68: l. r. Calabria 3 settembre 1984, n. 28: ecc.).

Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di handicaps nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella definizione normativa dei compiti degli organi collegiali della scuola (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3, 6, 12 e 15). Specifiche prescrizioni in tal senso sono inoltre contenute nelle circolari ministeriali nn. 129 del 28 aprile 1982 e 163 del 16 giugno 1983 (quest'ultima relativa alle prove di esame di maturità da parte di candidati portatori di handicaps).

Nell'ottava e nella nona legislatura, infine, sono state assunte molteplici iniziative legislative volte a disciplinare la frequenza, da parte degli handicappati, delle scuole secondarie superiori e dell'università, con la previsione di misure atte a realizzarla concretamente: ma esse non sono riuscite a tradursi in provvedimenti legislativi.

3. - Al fine di puntualizzare l'oggetto del presente giudizio di costituzionalità, giova ricordare che il giudice rimettente, nel dare inizialmente conto delle prospettazioni della parte privata, sembra lamentare (senza però fare inequivocabilmente propria la censura) che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971 concernano solo i mutilati ed invalidi civili, e ne siano viceversa esclusi i portatori di handicaps.

Così intesa, la questione muoverebbe però da un erroneo presupposto. Dispone invero l'art. 2, secondo comma, di tale testo legislativo che "Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età": ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che in tale ampia nozione sono ricompresi i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento ed inserimento nella vita lavorativa e sociale, cui il concetto di "portatore di handicaps" comunemente si riferisce (anche se al riguardo non esiste, allo stato - salvo che in talune leggi regionali - una precisa definizione legislativa).

Dopo il suddetto cenno iniziale, peraltro, l'ordinanza di rimessione prosegue con una diffusa esposizione della soprarichiamata normativa in materia e nella parte finale incentra le proprie censure sulla genericità della previsione di cui all'impugnato art. 28, lamentando la carenza di disposizioni, quali quelle di cui alle citate leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, idonee a garantire

ai portatori di handicaps, con la predisposizione di strumenti all'uopo idonei, la frequenza della scuola secondaria superiore.

La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che "sarà facilitata" tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di tale diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.

4. - La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto esclusivamente programmatico, limitandosi ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecise e future facilitazioni. Il suo tenore non è perciò idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore: a garantirla, cioè, come diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del giudizio a quo) le condizioni che - se concretamente verificata - ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo comma del medesimo articolo. Per la scuola secondaria superiore, inoltre, non solo mancano norme che apprestino gli strumenti atti a corredare tale diritto di opportuni supporti organizzativi e specialistici - come avviene per la scuola dell'obbligo ai sensi dei richiamati articoli delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982 - ma la disposizione impugnata, non è, per la sua formulazione, idonea a costituire il fondamento cogente né della disciplina, che - pur se in modo parziale e disorganico - è stata finora emanata a livello di normazione regionale o secondaria, né delle iniziative che sul piano della gestione concreta competono, come si è detto, agli organi scolastici.

5. - La questione, nei termini anzidetti, è fondata.

Per valutare la condizione giuridica dei portatori da handicaps in riferimento all'istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione.

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto l'inserimento in

via di principio dei minorati nella normale scuola dell'obbligo - onde evitare i possibili effetti di segregazione ed isolamento ed i connessi rischi di regressione - dall'altro ha concepito le forme di integrazione, sostegno ed assistenza ivi previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo l'attuazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione della personalità degli alunni handicappati.

Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell'obbligo: anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handicaps incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d'altra parte, che l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro: e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo - e quindi il compimento degli studi inferiori - può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale.

6. - Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela.

Statuendo che "la scuola è aperta a tutti", e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini.

Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. L'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel secondo comma, garantita dalla sua gratuità: quella dell'istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (terzo e quarto comma). In tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova

radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espressioni prescrittive idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo comma. Ciò però non significa che l'applicazione di questo possa incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della Repubblica nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma: sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel "pieno sviluppo della persona umana" che tali disposizioni additano come meta da raggiungere.

In particolare, assumere che il riferimento ai "capaci e meritevoli" contenuto nel terzo comma dell'art. 34 comporti l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto "incapaci" equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale - per quanto si è già detto - l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola.

Per costoro, d'altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri, peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione, come le stesse circolari ministeriali dianzi citate si sono in certa misura sforzate di prescrivere (cfr. par. 2): ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità - soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli strumenti (cioè le "altre provvidenze" di cui all'art. 34, quarto comma) idonei a sopperire all'iniziale posizione di svantaggio - significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione.

Inoltre, se l'obiettivo è quello di garantire per tutti il pieno sviluppo della persona e se, dunque, compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v'ha dubbio che alle condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba prestarsi speciale attenzione e che in quest'ottica vadano individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione deputata a tal fine. Di ciò si è mostrato consapevole il legislatore ordinario, che non ha caso nelle leggi del 1971 e 1977 dianzi citate ha al riguardo congiuntamente indicato i fini dell'"istruzione" e della "piena formazione della personalità" (ovvero - il che è lo stesso - quelli dell'"apprendimento" e dell'"inserimento"), inquadrando in tale contesto le specifiche disposizioni dettate in favore dei minorati. Che poi ai medesimi compiti sia deputata anche l'istruzione superiore è dimostrato, prima ancora che da specifiche disposizioni in tal senso (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 1 e 2), dall'ovvia constatazione che essa stessa è strumento di piena formazione della personalità.

7. - Per i minorati, d'altra parte - a dimostrazione della speciale considerazione di cui devono essere oggetto - il perseguimento dell'obiettivo ora indicato non è stato dal Costituente rimesso alle sole disposizioni generali. L'art. 38, terzo comma, prescrive infatti che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale".

Attesa la chiara formulazione della norma, che sancisce un duplice diritto, non potrebbe dedursi dalla sua collocazione nel titolo dedicato ai rapporti economici che essa garantisca l'educazione solo in quanto funzionale alla formazione professionale e che quindi solo per questa via sia a tali soggetti assicurato l'inserimento nella vita produttiva: se così fosse, il primo termine sarebbe evidentemente superfluo. Certo, la seconda garanzia - che nei confronti dei portatori di handicaps trova specifica attuazione nella legge quadro in materia di formazione professionale, attraverso la prescrizione alle regioni di "idonei interventi" atti ad "assicurare il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale": art. 3, lett. m,) l, n. 845 del 1978 - ha per costoro fondamentale importanza, specie per quei casi di handicaps gravi o gravissimi per i quali risulti concretamente impossibile l'apprendimento e l'integrazione nella scuola secondaria superiore: impedimenti che peraltro - alla stregua di quanto s'è detto, ed in coerenza con quanto chiaramente prescrive, per la scuola dell'obbligo, l'art. 28 della legge n. 118 del 1971 - vanno valutati esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste.

Se, quindi, l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella propedeutica o inerente alla formazione professionale - che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) - è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore. Benché non si esaurisca in ciò, l'educazione è infatti "l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti" che consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967).

Sotto quest'aspetto, dunque, la disposizione in discorso integra e specifica quella contenuta nell'art. 34, per quanto concerne l'istruzione che va garantita ai minorati: e la sua collocazione nel III, anziché nel II titolo della I parte della Costituzione ben si giustifica coll'essere l'istruzione in questione finalizzata anche all'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.

Garantire a minorati ed invalidi tale possibilità anche attraverso l'istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa direttiva costituzionale: e non a caso questa Corte, decidendo in ordine ad una situazione per molti versi analoga, nella quale era stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo inserimento nel mondo del lavoro, ha affermato (sent. n. 163 del 1983) che non sono costituzionalmente, oltre che moralmente ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro".

8. - Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicaps - lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

Per altro verso, la disposizione pone in risalto come all'assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente gli organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo, significativa conferma nella disposizione di cui all'art. 31, primo comma. Cost. che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure economiche e "altre provvidenze", l'assolvimento dei compiti della famiglia - tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30) - presuppone che esso possa per vari motivi risultare difficoltoso: ed è evidente che si vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli handicappati. Ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei "minorati psico-fisici" (art. 42 D.P.R. n. 616 del 1977).

Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost. atteso l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall'integrazione negli istituti d'istruzione superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra l'altro, della "promozione della salute nell'età evolutiva... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati" (art. 2, secondo comma, lett. d).

9. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata" anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.

In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che,

in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionali, secondaria o amministrativa (cfr. par. 2), possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse.

Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte - di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

3. LEGGE 104/92 TESTO COORDINATO E AGGIORNATO

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Nota bene:

quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla [Legge 8 marzo 2000, n. 53](#), dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) e dalla [Legge 4 novembre 2010, n. 183](#) (art. 24)

Consulta anche le nostre schede di approfondimento sui [permessi lavorativi](#), [scelta prioritaria della sede e rifiuto al trasferimento](#), [accertamento dell'handicap](#)

1. Finalità. - 1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

[**Consulta** le schede di approfondimento sull'[accertamento dell'handicap](#)]

4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della [legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

[**Consulta** le schede di approfondimento sull'[accertamento dell'handicap](#)]

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della

[legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

6. Prevenzione e diagnosi precoce. - 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) , e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
- b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
- c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
- d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
- f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
- g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) . Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
- h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
- i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento

agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

- a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

- a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
- c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite [dalla legge 8 giugno 1990, n. 142](#), possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. (1)

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente

legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162

11. Soggiorno all'estero per cure. - 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del [decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

12. Diritto all'educazione e all'istruzione. - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). (1 bis)

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

(1 bis) si veda l'Atto di indirizzo emanato con [Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994](#) e il successivo Regolamento approvato con [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185](#)

13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e [4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi

funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 ter).

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 quater)

(1 ter) Vedi, anche, il [D.M. 9 luglio 1992](#).

(1 quater) Comma aggiunto dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17](#)

14. Modalità di attuazione dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata [legge n. 341 del 1990](#). Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata [legge n. 341 del 1990](#) comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata [legge n. 341 del 1990](#), relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).

(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. *(2 bis)*

5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)

(2 bis) comma così modificato dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17.](#)

(2 ter) comma aggiunto dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17.](#)

17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata [legge n. 845 del 1978](#), nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata [legge n. 845 del 1978](#), una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

- a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
- b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

- a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
- b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

(3) Il [D.M. 30 novembre 1994](#) (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.

19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. - 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

21. Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

[**Consulta** le nostre schede di approfondimento su [scelta prioritaria della sede e rifiuto al trasferimento](#)]

22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), di attuazione della [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), e successive modificazioni, al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una

documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della [legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata [legge n. 41 del 1986](#), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge [n. 41 del 1986](#) sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata [legge n. 118 del 1971](#), all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge 9 aprile 1986, n. 97](#), sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della [legge 15 gennaio 1991, n. 15](#).

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

30. Partecipazione. - 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie." (4)

[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico.] (5)

[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie.] (5)

[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.] (5)

(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 136

(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30 aprile 1999, n. 136

32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (6).

(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473

33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della [legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (8)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (9)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata [legge n. 1204 del 1971](#), si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (10)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». (11)

[**Consulta** le nostre schede di approfondimento sui [permessi lavorativi](#)]

[**Consulta** le nostre schede di approfondimento su [scelta prioritaria della sede e rifiuto al trasferimento](#)]

(7) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#). Si veda ora l'articolo [33](#) del decreto citato.

(8) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della [Legge 4 novembre 2010, n. 183](#). L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del [Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119](#).

(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del [Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119](#).

(10) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della [Legge 4 novembre 2010, n. 183](#). Su tali aspetti si veda ora la [Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155](#)

(11) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1 della [Legge 4 novembre 2010, n. 183](#). Su tali aspetti si veda ora la [Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155](#)

34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

35. Ricovero del minore handicappato. - 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni

private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (8):

- a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
- b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
- d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
- e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
- f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
- g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
- h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
- l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
- l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità,

di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (9)

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (9)

(8) - comma così modificato dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

- a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
- b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
- c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (11)

(11) articolo aggiunto dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo. (12)

(12) articolo aggiunto dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
- b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
- c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
- d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
- m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. CONTINUITA' EDUCATIVA ALLIEVI H, NOTA USR 21/2/2011

Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale Via Assarotti, 40 - 16122 Genova Tel.
010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. n. 1075/C27 Genova, 21.2.2011

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado della Liguria

Oggetto: continuità educativa a favore degli alunni disabili.

Ad iscrizioni avvenute, pare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti previsti per il passaggio di alunni disabili da un ordine di scuola al successivo.

La normativa vigente demanda ai genitori, o agli esercenti la potestà genitoriale, la presentazione della documentazione attestante la situazione di handicap del minore alla scuola di nuova iscrizione. Pertanto, la scuola che riceve tale documentazione si metterà in contatto con la scuola di precedente frequenza, la quale, acquisito il consenso dei genitori, attiverà le procedure previste dalla C.M. 1/88 in funzione della prosecuzione del PEI attivato nella scuola di provenienza, e dall' art. 14 L. 104/92, comma 1, in

riferimento alla continuità didattica.

Le SS.LL. vigileranno sulla piena e corretta attuazione del diritto dovere d'istruzione, anche nei confronti degli alunni disabili, per i quali non è prevista nessuna discriminazione, e che, conseguentemente, dovranno essere iscritti alla scuola primaria se compiono i sei anni entro il mese di dicembre.

A tale proposito pare utile richiamare, oltre alle disposizioni sulle iscrizioni, anche quanto previsto della L. 104/92 art.12, comma 4, ove si afferma che l'esercizio del diritto all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità. In tal senso, la collaborazione con i servizi è da intendersi non finalizzata a definire l'idoneità dell'alunno alla scuola di futura frequenza o viceversa, ma ad assicurare le opportune informazioni e ad attivare, congiuntamente all'Ente locale, i necessari interventi affinché la scuola ricevente predisponga quanto necessario per la migliore accoglienza dell'alunno.

Non si esclude che, in qualche caso, il rallentamento dell'avvio della scolarizzazione primaria possa consentire al bambino disabile l'acquisizione di abilità tali da renderlo maggiormente autonomo nell'apprendimento; in tali situazioni si prevede la possibilità di attivare il così detto "anno ponte".

Anche in questo caso, l'alunno soggetto all'obbligo dovrà essere regolarmente iscritto alla scuola primaria; in forza di un progetto elaborato dai docenti della scuola dell'infanzia e deliberato anche dagli OO.CC. della scuola primaria, potrà iniziare la frequenza presso la scuola dell'infanzia per poi transitare alla scuola primaria nell'arco dell'anno, secondo quanto previsto dal PEI, nel momento ritenuto più opportuno.

Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico.

Analoga attenzione deve essere posta alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell'alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.

L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l'alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso. La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pre-giudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

F.to Il Direttore
Generale Giuliana
Pupazzoni

5. CIRCOLARE MIN. 1/88 CONTINUITA' EDUCATIVA

Circ. Min. 22 settembre 1988 n. 262

Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 4 gennaio 1988 n. 1

Oggetto: Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap

La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola media.

Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali e pedagogiche garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare, quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche può certamente favorire.

Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della persona che comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.

L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico", necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.

Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi.

E' opportuno a questo scopo individuare, nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base, criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno portatore di handicap da un ordine di scuola a quello successivo.

Modalità operative di raccordo:

1) Nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materna ed elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione.

2) Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto.

Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella C.M. n. 250 del 3/9/1985.

3) All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...), potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e per accordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno.

Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.

4) Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione - a titolo consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto della scuola che accoglie l'alunno, d'intesa con il direttore didattico competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei docenti.

5) Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per

l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2 - 3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai colleghi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi dalla scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.

Ovviamente l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario strettamente necessario, il relazione anche alla diversa posizione giuridica del docente.

Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno del nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire a rassicurare il bambino accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.

I Provveditori agli Studi delle province nelle quali saranno realizzate esperienze di questo tipo, avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di seguire le relative modalità di attuazione e di accertare, mediante un'attenta verifica, i risultati conseguiti e gli esiti che l'iniziativa ha prodotto sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in merito sarà inviata un'esauriente relazione ai competenti Uffici di questo Ministero.

I Collegi dei docenti, nell'ambito delle competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinché il cammino scolastico dell'alunno portatore di handicap rispetti e accompagni la continuità del suo processo di sviluppo

6. CM 262/88 AREE DISCIPLINARI

Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262

Prot. n. 16676/693/GL

Oggetto: Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap

Premessa

Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato la Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede che "sarà facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva", potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. n. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute

nell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, nonché la C.M. 28 aprile 1982, n. 129 la C.M. 16 giugno 1983, n. 163 e la C.M. 22 settembre 1983, n. 258.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che ne derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola.

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione), nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona" (art. 2 della Legge 27 dicembre 1947 e art. 3 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione)). Uno di tali strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la "doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

2) Opportunità delle intese fra Scuola U.S.L. ed enti locali

Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale, si ritiene opportuno individuare nelle intese fra Scuola, U.S.L. ed Enti locali, una indispensabile misura di integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione scolastica generalizzata di alunni con handicap anche nelle scuole secondarie di II grado.

A tal fine l'operatività della C.M. 22 settembre 1983, n. 258 e della C.M. 30 settembre 1985, n. 250 è estesa anche alle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di II grado in quanto ad esse applicabile.

Infatti l'esperienza ha evidenziato che la stipula di dette intese ha decisamente favorito la programmazione congiunta dei servizi e degli interventi da parte degli operatori e, quindi, l'elaborazione e l'attuazione di piano educativo-riabilitativi individualizzati per ciascun alunno con handicap anche grave.

In attesa che dette intese possano essere rese obbligatorie per legge, se ne auspica la stipula, ove non ancora effettuata, e l'integrazione di quelle già esistenti, con particolare riguardo alle esigenze di accompagnamento e assistenza degli alunni non autonomi. A tal fine le SS.LL. sono invitate a chiedere ai competenti assessori comunali alla sanità ed all'istruzione di designare propri funzionari, tecnici ed esperti in qualità di referenti in sede locale ed al fine di integrare il gruppo di lavoro operante presso gli uffici scolastici provinciali ai sensi della C.M. n. 227/75, in rapporto alle specifiche situazioni territoriali.

Le SS.LL. altresì, possono stipulare convenzioni con istituzioni specializzate e Università, anche in collaborazione con gli Enti Locali e il Servizio Sanitario al fine di ottenere una più puntuale consulenza relativa alle problematiche delle singole tipologie e gradi di handicap.

Si segnala l'opportunità di costituire, sentito il Consiglio Scolastico Distrettuale, gruppi di lavoro distrettuali composti da ispettori e dirigenti scolastici ed allegati ad operatori delle UU.SS.LL. e degli Enti locali, nonché a rappresentanti di associazioni ed enti presenti sul territorio, interessati alla integrazione degli handicappati, per favorire l'impostazione dei programmi distrettuali per l'integrazione scolastica di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 416/74 ed art. 2 della Legge n. 517/77 e art. 7 della Legge n. 517/77 e più capillari interventi di coordinamento e di consulenza per l'integrazione scolastica.

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi di istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore didattico o dal preside, da uno o più insegnanti, da membri dell'équipe specialistica della U.S.L. competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante dei servizi sociali, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. n. 258/83.

Qualora i capi di istituto, dopo attenta verifica, segnalino alle SS.LL. la difficoltà di immediata rimozione di barriere architettoniche, ovvero l'impossibilità di destinare agli alunni con handicap motorio aule facilmente accessibili (es. del piano terreno), o di provvedere tramite il Servizio Sanitario o l'Ente locale all'acquisizione dei sussidi idonei, le SS.LL. medesime individueranno gli istituti vicini dello stesso ordine, cui far iscrivere gli alunni anzidetti e predisponendo inoltre un piano per la graduale accessibilità di tutti gli istituti, onde evitare la concentrazione di alunni con handicap nello stesso istituto o nella stessa classe.

A tal proposito, comunque, si ribadisce che una corretta integrazione scolastica va attuata preferibilmente nelle scuole di zona degli alunni con handicap.

3) Pre-iscrizioni

I presidi della scuola media, nel trasmettere le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni con handicap, indicando la peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell'handicap.

I presidi degli istituti secondari superiori, ricevuta la documentazione, segnalano agli appositi gruppi di lavoro presso gli Uffici scolastici provinciali i nominativi predetti con le indicazioni loro trasmesse e convocano i componenti del gruppo costituito presso l'istituto, possibilmente integrato da docenti della classe di provenienza dell'alunno handicappato.

I presidi medesimi prendono pertanto contatti formali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74 con gli Enti locali e le UU.SS.LL. competenti per zona, perché sia predisposto un profilo dinamico funzionale redatto contestualmente dagli operatori socio sanitari e da quelli scolastici della scuola di provenienza e di destinazione. Da tale profilo debbono risultare le potenzialità dell'alunno, se egli necessita di assistente per l'autonomia personale e per la comunicazione, quali ausili e presidi, anche non previsti dal nomenclatore tariffario del Ministero della Sanità, gli sono indispensabili e quante ore di attività di sostegno didattico eventualmente sono necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

In particolare, per le pre-iscrizioni agli istituti tecnici professionali ed artistici il profilo dinamico funzionale deve essere accompagnato da una certificazione dell'ufficio medico legale prodotta a cura della famiglia, da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, nonché di esercizio della eventuale attività lavorativa cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara. A tal fine i capi d'istituto forniranno ogni opportuna collaborazione.

Qualora per l'iscrizione a questo tipo di istituti il parere della U.S.L. sia negativo, il Preside dell'Istituto secondario superiore convoca i genitori dell'alunno, unitamente al gruppo di lavoro costituito presso l'Istituto, al fine di facilitare un migliore orientamento scolastico dell'alunno.

In ogni caso, in presenza di parere negativo espresso dalla U.S.L., non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici.

4) Iscrizioni

Le iscrizioni di alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 nel caso di parere negativo espresso dalla U.S.L. per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità recettive dell'istituto, deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap. Risulta in tal senso integrato il punto "f" della C.M. 20 dicembre 1986, n. 364.

Confermata la pre-iscrizione, alla prima riunione utile del collegio dei docenti, il capo di istituto pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lett. b) art. 4 del D.P.R. n. 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap.

Effettuata l'assegnazione, il capo di istituto convoca immediatamente il consiglio di classe perché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 416/74 oltreché per l'attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni con handicap, anche per l'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Ai docenti partecipanti al corso spetta l'indennità gravante sul fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209/1987.

Possono essere previsti anche corsi destinati al personale non docente della istituzione scolastica impegnata nell'attività di integrazione nonché agli operatori socio-sanitari della U.S.L. e degli Enti locali che collaborano alla stesura e verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, con i quali è opportuno concordare specifiche intese.

Il Capo di istituto chiede altresì che venga posto all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di istituto l'insieme delle proposte proprie, del consiglio di classe e del collegio dei docenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, con particolare riguardo ad impegni di spesa per l'acquisto di specifico materiale didattico o strumenti per facilitare l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap.

Il Capo di istituto prende altresì contatti con il preside della scuola media di provenienza dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno, con l'apposito nuovo consiglio di classe.

A tal fine la C.M. 4 gennaio 1988, n. 1 che sarà cura delle SS.LL. trasmettere ai presidi degli istituti secondari superiori, potrà essere applicata, in quanto compatibile, anche alle suddette scuole.

5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui all'art. 2 della Legge n. 517/77, art. 7 della legge n. 517/77 e art. 10 della Legge n. 517/77, all'art. unico della Legge n. 360/76, all'art. 14 della Legge n. 270/82 e al comma 13 dell'art. 7 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado.

Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dall'O.M. trasmessa con C.M. 12 maggio 1988, n. 134.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 15 ottobre 1985, n. 286 e successive integrazioni in quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado.

Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza, di I grado, secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL., sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi collegiali ai sensi del VI comma dell'art. 14 della Legge n. 270/82, predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20esimo giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. 24 aprile 1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2, ai sensi del D.P.R. n. 616/77, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della lettera G n. 3 dell'art. 144 del R.D. n. 383/1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obiettori di coscienza opranti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo d'istituto e le famiglie.

E' opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il contenuto. A tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di coordinamento.

E' necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con l'amministrazione scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di intraprendere la loro attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita dichiarazione sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.

Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiederne l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di un'istanza motivata.

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricula degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previa intesa dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli esami di maturità dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163, intendendosi esse integrate dalle norme della presente circolare circa l'utilizzazione degli "assistenti". E' opportuno sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l'uso di ausili offerti dalle moderne tecnologie consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. n. 653/1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione tempi più lunghi e lo spostamento in locali diversi dalla classe, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col Capo di istituto, la necessaria vigilanza.

A tale proposito, in occasione dei corsi di aggiornamento o in altre apposite circostanze è opportuno far conoscere al personale direttivo e docente gli strumenti tecnologicamente più avanzati, quali ad esempio macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer munito di scheda di sintesi vocale ed altri, che consentono una sempre maggiore autonomia degli alunni.

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

9) Osservatorio permanente

E' istituito presso l'Ufficio studi e programmazione di questo ministero un osservatorio permanente per le problematiche inter-istituzionali e inter-professionali relative all'integrazione di alunni con handicap in ogni ordine e grado di scuola.

Fanno parte dell'osservatorio funzionari ed esperti dell'Ufficio studi e programmazione delle Direzioni Generali competenti, ispettori tecnici centrali e periferici, rappresentanti delle associazioni di handicappati e delle loro famiglie che documentino un impegno operativo e di studio sulle problematiche seguite dall'osservatorio.

L'osservatorio ha il compito di seguire anche attraverso rilevazioni statistiche, lo svolgersi del fenomeno di integrazione scolastica e di collegarlo con gli interventi precoci antecedenti la scolarizzazione, siano essi di carattere psicologico e riabilitativo verso i portatori di handicap, siano essi di carattere sociale ed educativo verso le loro famiglie.

L'osservatorio altresì ha il compito di collegare il fenomeno dell'integrazione scolastica con le problematiche dell'orientamento e della formazione professionale, al fine di facilitare un corretto inserimento lavorativo e sociale dei portatori di handicap.

A tal fine il Ministero della P.I., in attesa di appositi provvedimenti legislativi, promuove intese con gli altri Ministeri interessati.

L'osservatorio cura, altresì, studi, ricerche, seminari e convegni, anche d'intesa con organismi culturali.

Disposizioni finali

La circolare in oggetto ha carattere sperimentale e provvisorio, dovendo far fronte alle novità introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale Sentenza n. 215/87 ed in attesa, come si è detto, di specifiche norme legislative.

Le SS.LL. vorranno inviare la presente circolare alle scuole di ogni ordine e grado dandone la massima diffusione.

7. MANSIONI EX BIDEELLI

Mansioni degli "ex bidelli" (ora denominati "collaboratori scolastici")

(AIPD * Osservatorio Scolastico Nazionale,* Carta dei Diritti , aggiornamento a cura dell'Avv. Salvatore Nocera).

Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell'infanzia, elementare e superiore (D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato nella "quarta fascia stipendiale" deve svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo professionale. A partire dal 1° gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali, transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9 giugno 99. In forza dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive.

Le mansioni ordinarie indicate nell'art.50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo Collaboratore scolastico "...ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento."

Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate sempre dall'art.50 comma 1 stessa tabella come segue:"...assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al Dirigente Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo.

Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del Ministero P.I. i D.M. n.184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e n.297 del 10/12/99 forniscono chiarimenti nel senso sopraindicato. Inoltre la C.M. n.245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4,e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola. Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del personale dipendente degli Enti Locali i quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati dall'art.13 comma 4 della L.104/92.

I genitori degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione, affinché non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all'igiene personale del figlio con handicap. Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio Pubblico di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di un pubblico servizio.

Novità: [TAR del Lazio - sentenza dell'11 Aprile 2007](#)

[Compiti dei collaboratori nel CCNL 2002 2005](#)

[Circolare 3390/2001 del MIUR " assistenza di base agli alunni in situazione di handicap"](#)

[Allegato A Circ. 3390 riferimenti normativi](#)

[Allegato B Circ. 3390 Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap](#)

ART.47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2002-2005

(art.32 del CCNL 26-5-1999)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell' art.50 del CCNI del 31.08.99. Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

M.I.U.R.

Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio Ufficio IV

Nota Prot. n.3390

Roma, 30 novembre 2001

Oggetto: assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.

La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici. Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica. In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell'istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, *l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola*.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Competenze dell'Ente Locale

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. lgs. 112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'*assistenza specialistica* da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente delle presenze di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio. Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:

- alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/10/2001 sulla formazione;
- alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza agli alunni disabili.

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M. 139 del 13/9/2001.

Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l'attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Riccio

A Scheda analitica sulla normativa

SCHEDA A)

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

- q DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;
- q legge 104/ 92 art.13 Comma 1: "*L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/ 1990...*" Comma 3) *Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.*"
- q d. lgs 112 del 31/03/98 art.139 comma 1 "*Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; ...c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*";
- q Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: "*il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.*"

q D.M 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: *"il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale"*

q Legge 328 dell'8/11/2000 - *legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* - Capo III art. 14

q CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: *"l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*

q Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000; (art.2 punto B: *"L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica."*).

q CCNI 1998-2001 art. 46 - Formazione specialistica *"Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale") in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7."*

q Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: *"ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*

q Ipotesi di accordo MPI - ARAN – OO.SS del 28/9/2001 (in corso di perfezionamento) . *"alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico (tabella D citata) è soppressa la parola "anche"*

q Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 Punto 3: *"Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art.4 dell'ipotesi di accordo ARAN – OO.SS del 28/9/2001"*.

B Standard dei corsi di formazione

SCHEDA B)

(elaborata da un gruppo tecnico di ispettori con competenze sull'handicap)

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere "iniziale", ma di implementazione delle competenze già possedute.

Standard di formazione per l'"assistenza di base"(elaborato da un gruppo di ispettori)

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

- congruo tempo per formazione d'aula;
- formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca - azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.

b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

- Ø Puericultura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;
- Ø relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura...);
- Ø individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.
- Ø prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.

c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

- Ø puericultura: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali
- Ø relazionalità: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti
- Ø individualizzazione secondo le tipologie dell'handicap: esperti del settore
- Ø prime nozioni di soccorso: medici, infermieri

d) ATTESTATO FINALE

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).

Scheda n. 144**Chiarimenti definitivi sui compiti dei "bidelli"**

Personale scolastico - Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

Il [Contratto Collettivo siglato il 16 maggio 2003](#) e pubblicato il 26 luglio 2003 ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici, abrogando le "funzioni aggiuntive", sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.

Per gli alunni con handicap la Tabella A prevede definitivamente l'obbligo di provvedere all'assistenza nel periodo "immediatamente" (20/30 minuti) prima e dopo l'orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino; nell'accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno; l'assistenza per l'igiene personale e per l'accompagnamento ai servizi igienici; la "necessaria assistenza" durante la mensa.

Ai sensi dell'art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d'Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la [Nota Min. Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001](#) e successive integrazioni.

Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all'organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot n. 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell'organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall'art. 6 del D.I. trasmesso con la [Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm](#).

Le norme del CCNL del 2003 sono state confermate dal [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009](#) firmato il 7 ottobre 2007 e pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007.

OSSERVAZIONI

Si spera che questa volta il CCNL abbia risolto definitivamente le incertezze interpretative che hanno purtroppo determinato talora gravi disservizi ai danni degli alunni con disabilità. Comunque le famiglie dovranno segnalare immediatamente a questo Osservatorio eventuali episodi di mancato rispetto del CCNL. Ciò anche in considerazione del fatto che, in applicazione dell'art. 35 comma 2 della Legge Finanziaria n. 289/2002 vi sarà una notevole contrazione negli organici dei collaboratori scolastici. Ciò potrà determinare dei problemi alle singole scuole, anche perché correttamente le famiglie pretendono che per l'assistenza igienica intervengano collaboratori di sesso diverso. Di qui il riferimento alle richieste di deroghe per gli organici di detto personale, sia pur eccezionale, sembra molto opportuna.

Riferimenti normativi per l'assistenza agli alunni con disabilità

DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica - Capo VI artt. 42 e 45.

Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990..."; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".

D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".

Legge 8/11/2000, n. 238 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III - art. 14.

CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Protocollo d'intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Settembre 2000 - art. 2, punto B: "L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica".

CCNI 1998-2001 - art. 46 - "Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (Lit. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale) in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7".

Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001 Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Intesa tra MIUR e le 00.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2000 - Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art.4 dell'ipotesi di accordo ARAN - OO.SS del 28/9/2001".

CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002/2003:

ART. 47 - Compiti del personale ATA

I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, **all'assistenza all'handicap** e al pronto soccorso.

TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**

8. D.L. 78/10 ETC. DIRITTO ALLO STUDIO NUMERO ALUNNI PER CLASSE.

Scheda n. 345

Dalla Puglia una sentenza epocale contro le classi superaffollate

Diritto allo studio - Numero alunni per classe

Riportiamo un articolo di Salvatore Nocera pubblicato sul sito www.superando.it e su www.superabile.it

Per la prima volta la Magistratura Amministrativa ha risolto - **a favore del diritto allo studio di singoli alunni** - il problema delle **classi superaffollate**, già affrontato e risolto positivamente per i ricorrenti, con una class action contro il Ministero dell'Istruzione, sostenuta nel 2010 anche dal [Codacons](#) [se ne legga ampiamente nel nostro sito cliccando [qui](#), N.d.R.]. In quel caso, però, la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva potuto solo limitarsi all'ordine dato all'Amministrazione di predisporre un regolare piano di ristrutturazione edilizia delle classi inadeguate, non potendo tuttavia risolvere richieste di singoli alunni, stante l'espresso divieto sancito dal Decreto Legislativo [198/09](#) in ambito di class action.

Questa volta, invece, un insieme di famiglie ha proposto un **ricorso collettivo al TAR della Puglia**, accolto da quest'ultimo con la Sentenza [n. 00783](#) del 24 marzo scorso (depositata in Segreteria il 25 maggio), che ha ordinato all'Amministrazione Scolastica di **riunificare una prima liceo** che era stata smembrata - disperdendo gli alunni nelle altre prime - a causa dei soliti indiscriminati tagli di bilancio e in violazione del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) [81/09](#), che fissa il numero massimo e minimo degli alunni nelle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Questa Sentenza del TAR pugliese era stata preceduta dall'Ordinanza Sospensiva [n. 00707](#) del 29 settembre 2010 (depositata in Segreteria il 30 settembre), confermata dal **Consiglio di Stato** con l'Ordinanza [n. 5128](#) del 9 novembre successivo (depositata in Segreteria il 10 novembre), la quale aveva rigettato l'appello del Ministero dell'Istruzione, dato che ormai - a fine novembre - la nuova classe funzionava già in forza della Sospensiva ottenuta.

Il Ministero aveva anche proposto ricorso per Regolamento di Competenza, sostenendo che non fosse competente la Sezione di Bari del TAR, e forse interporrà appello anche a questa recente Sentenza, che però, intanto, **mantiene la propria efficacia confermativa** dell'Ordinanza Sospensiva. Il 18 settembre, infatti, con quest'ultima era stato immediatamente **vietato lo**

smembramento della classe, ordinando la riunione degli alunni, divieto anticipato con un'Ordinanza del Presidente del TAR del 7 settembre, cioè oltre il 31 agosto, fissato, a partire dalla Legge [333/01](#), come termine invalicabile per la modifica della composizione delle classi.

Si tratta, a mio avviso, di una "Sentenza epocale" e bisogna dare atto ai legali coinvolti di avere realizzato un rapido percorso processuale, senza la necessità di ricorrere alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma invocando **la stessa normativa emanata dal Ministero** e che quest'ultimo ha **sin troppo frequentemente violato** o lasciato che fosse violata per i soliti motivi di bilancio.

Per documentare queste affermazioni, trascriviamo qui di seguito i motivi di ricorso (con alcune nostre note tra parentesi quadre), come riportati dalla Sentenza del TAR pugliese:

«1) violazione degli artt. 2, 3, 4 e ss. D.P.R. n. 81/2009 *[regolamento sul numero massimo di alunni per classe che contiene l'articolo 5, comma 2 sul numero massimo di venti alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità]*; errata interpretazione e applicazione dell'art. 64 co. 1 D.L. 112/08 conv. in L. [133/08](#) *[la norma base sui tagli alla scuola]*, in combinato disposto con l'art. 4 del D.P.R. n. 81/09 *[articolo che consente di mantenere nelle scuole superiori una classe col 10% di alunni in meno rispetto a quello standard di 25]*; violazione e falsa applicazione della Circolare MIUR [n. 37](#) del 13.4.10 e dell'allegato schema di decreto interministeriale *[sulla formulazione degli organici di diritto]*; violazione della Circolare MIUR [n. 59/2010](#) prot. n. 2375 del 23.7.10 *[sugli organici di fatto che possono discostarsi in più o in meno rispetto agli standard, per evidenti necessità di non danneggiare il diritto allo studio degli alunni]*; violazione dell'art. 13 D.P.R. n. [89/10](#) regime transitorio e passaggio al nuovo ordinamento *[conseguente alla riforma dei licei operata dal ministro Gelmini]*; eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; errata ed insufficiente motivazione; ingiustizia manifesta; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza e buona fede che regolano l'azione amministrativa, nonché del principio del legittimo affidamento del cittadino.

2) nullità per incompetenza del Collegio Docenti *[a consentire lo smembramento di una classe]*; violazione e falsa applicazione della Circolare MIUR n. 27 *[in realtà 37]* del 13.4.10 *[che trasmette il regolamento sugli organici di diritto]*; violazione dell'art. 8 co. 5 Decreto interministeriale allegato alla circolare MIUR 37 del 13.4.10; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza e buona fede che regolano l'azione amministrativa, nonché del principio del legittimo impedimento affidamento del cittadino;

3) annullabilità ex art. 21 octies L. n. [241/90](#) e ss. Mm *[sul procedimento amministrativo]*; violazione degli artt. 7, 8 e 9 L. n. 241/90; violazione del diritto di partecipazione dei destinatari/cittadini *[al procedimento amministrativo]*; mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza e buona fede che regolano l'azione amministrativa, nonché del principio del legittimo affidamento del cittadino;

4) nullità/illegittimità della circolare MIUR 37/2010 *[sugli organici di diritto]*; nullità/illegittimità della Circolare MIUR n. 59/2010 *[sugli organici di fatto]*; inesistenza/nullità/illegittimità del Decreto Interministeriale n. 55/10 *[sugli organici]*; violazione dell'art. 64 D.L. n. 112/08 conv. in L. n. 133/08; nullità/illegittimità di riflesso delle operazioni di determinazione degli organici del Liceo Classico "Socrate";

5) illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica ex [art. 1336 cod. civ.](#) attesa la violazione degli obblighi assunti e del rapporto contrattuale stipulato con i genitori in base al POF, nonché per violazione del c.d. "contratto formativo" e/o "Patto Educativo di Corresponsabilità"; violazione degli artt. 1 e ss. D.P.R. 249/08 *[in realtà 249/98]*, come modificato dal D.P.R. [235/07](#), recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; violazione dell'art. 5 bis del Regolamento del Liceo Classico Statale Socrate di Bari; illegittimo e unilaterale mutamento del curriculum formativo e del Piano dell'Offerta Formativa; violazione dei principi costituzionali di imparzialità, lealtà e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione del principio del legittimo

affidamento del cittadino;

6) illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica; tradimento del mandato conferito al Dirigente Scolastico *[(di perorare presso l'Ufficio Scolastico il non smembramento della classe, con la costituzione, quindi, di una classe in più rispetto all'organico di diritto assegnato alla scuola dall'Ufficio Scolastico stesso)]* e violazione della delibera del Consiglio di Istituto n. 4.2 del 16.4.10 e della delibera del Collegio Docenti n. 4 del 17.5.10 definitivamente approvata nella successiva seduta del 17.6.10 *[richiedenti il non smembramento della classe]*; violazione degli artt. 1 e ss. D.P.R. 249/08 *[in realtà 249/98]*, come modificato dal D.P.R. 235/07, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; violazione dell'art. 5 bis del Regolamento del Liceo Classico Statale Socrate di Bari; illegittimo e unilaterale mutamento del curriculum formativo e del Piano dell'Offerta Formativa; violazione dei principi costituzionali di imparzialità, lealtà e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino».

Come si sarà dunque notato, le norme di cui si sostiene la violazione sono **norme ministeriali**, mentre quelle **legislative** si sostiene siano state erroneamente interpretate e applicate dal Ministero. Interessante è anche notare come la Costituzione venga chiamata in causa prevalentemente per la violazione dei principi costituzionali di **imparzialità, lealtà e trasparenza** dell'azione amministrativa, mentre viene chiamato in causa il **Codice Civile** per la violazione dell'affidamento posto dalle famiglie - nel contratto stipulato all'atto dell'iscrizione - sulla base della conoscenza di un Piano dell'Offerta Formativa (POF), che **non può essere modificato unilateralmente**. E ancora, significativa è la chiamata in causa del regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti, che crea non solo un affidamento negli aspiranti all'iscrizione, ma anche **diritti pieni agli iscritti stessi**.

Interessante, infine, la denuncia «del tradimento del mandato affidato» dai docenti al Dirigente Scolastico - che nulla ha fatto per impedire legalmente lo smembramento della classe - ciò che la Sentenza ricompone, **evitando così anche il sovraffollamento delle altre classi**.

Come già detto, questa decisione costituisce **un precedente giurisprudenziale assai importante**, sia rispetto al diritto all'integrità di una classe interna a un ciclo di studi, sia al diritto al non sovraffollamento delle classi.

Il provvedimento, invero, sembra poggiare più l'accento sul valore dell'integrità della classe, secondo l'indirizzo di studi scelto dalle famiglie, e tuttavia le motivazioni della Sentenza possono anche portarsi **a fondamento del divieto di sovraffollamento** delle classi in violazione delle norme vigenti.

Soccorrono ulteriormente **valutazioni di opportunità amministrativa**, poiché è ovvio che con classi sovraffollate i docenti curricolari non possono occuparsi - come invece dovrebbero fare per legge - della presa in carico del progetto di inclusione scolastica degli alunni con disabilità in esse presenti. Conseguentemente i genitori chiederebbero ai TAR un numero di ore di sostegno sempre crescente, con **un effetto sul bilancio opposto** a quello che il Ministero dell'Istruzione e dell'Economia si sono prefissi.

Quanto detto rafforza quindi ancor di più le reiterate lagnanze - sino ad oggi solo verbali - dei genitori di alunni con disabilità, per lo sfioramento del parametro di venti (superabile al massimo del 10%, cioè di due unità), nelle classi frequentate dai propri figli.

A tal proposito viene utile ricordare la circostanza che la **prima bozza di Decreto Legge sulla nuova Manovra Finanziaria**, circolante prima dell'approvazione del 30 giugno scorso da parte del Consiglio dei Ministri, prevedeva un comma dell'articolo 7, con il quale **si abrogava la salvaguardia** del tetto massimo di venti alunni. A seguito però di un ripensamento del Ministero dell'Istruzione - forse suggerito dalle incessanti e vibranti proteste delle associazioni aderenti alla [FISH](#) (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e alla **FAND** (Federazione tra le

Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità), sul superaffollamento delle classi - questa ennesima violazione alla qualità del diritto all'integrazione scolastica **è stata ritirata dal Governo** che, in verità, per altre due volte - in occasione di precedenti atti normativi - aveva tentato "il colpo" di eliminare tutti i paletti al numero degli alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità, così come **ha tolto ogni tetto al numero massimo di alunni con disabilità** concentrati nella stessa classe, ovviamente sempre a causa dei tagli indiscriminati alla spesa della scuola pubblica. Ma alla luce della più recente giurisprudenza - non solo costituzionale, ma anche di merito e delle Magistrature Superiori, come il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione - sarà bene a questo punto che il Ministero **ponga un tetto ragionevole** di alunni con disabilità - presumibilmente non più di due - nelle classi da loro frequentate. Diversamente, il rischio di **ricorsi a tappeto** anche contro le classi superaffollate da alunni con disabilità si farà realtà concreta **alla fine di luglio**, quando si conoscerà il numero degli alunni in ogni classe, siano esse prime, siano esse classi successive, ma accorpate illegalmente, come è avvenuto per il caso oggetto della Sentenza del TAR di Bari.

Si confida, in conclusione, nel rispetto che l'Amministrazione vorrà porre verso i principi costituzionali, oltretutto in una corretta applicazione del "famigerato" articolo 64 della Legge [133/08](#), tenendo conto dei **valori della qualità dell'inclusione scolastica** ribadita anche dalla Legge [18/09](#), con la quale l'Italia ha ratificato la [Convenzione ONU](#) sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Scarica la [scheda in formato PDF](#) stampabile
Sportello informativo

Osservatorio Scolastico sull'integrazione: informazioni sulla normativa

Indice delle schede [[cronologico](#)] [[argomento](#)]

Scheda n. 344

Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l'a.s. 2011/12 (CM 63/11)

Diritto allo studio - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno

La [C.M. n° 21/11](#) nel trasmettere le norme sugli organici di diritto aveva preannunciato ulteriori chiarimenti sui posti di sostegno in occasione della normativa sugli organici di fatto.

Le precisazioni sono giunte con la [C.M. n° 63](#) emanata il 13 Luglio 2011, appena il Governo aveva trovato l'accordo per l'approvazione della manovra finanziaria adottata col [decreto-legge n° 98 del 6 Luglio 2011](#) (che infatti è stata approvata al Senato il 14 e definitivamente alla Camera il 15 Luglio) convertito in [Legge n° 111/11](#).

La [C.M. n° 63/11](#) è importante perché apporta alcuni miglioramenti rispetto alla [C.M. n° 21](#) sugli organici di diritto, pur dovendo tener conto delle nuove norme introdotte dal decreto-legge.

La [C.M. n° 63/11](#) riassume i contenuti delle norme del decreto-legge sul sostegno contenute nell'art. 19 comma 11 in 4 lettere ed alcune precisazioni finali, a ciascuna delle quali si faranno seguire delle brevi osservazioni:

Testo [C.M. n° 63/11](#):

“a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della [legge n° 104/1992](#), nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsioni ovviamente si applica alle nuove certificazioni;”

OSSERVAZIONI

La norma riproduce la novità apportata dallo stesso decreto-legge alla composizione delle commissioni per l'accertamento dell'handicap (della disabilità) e cioè l'introduzione di un medico dell'INPS, già introdotto nelle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

Con tale disposizione la [C.M. n° 63/11](#) prende atto dell'abrogazione implicita operata dal D.L. della norma contenuta nel decreto interministeriale sull'organico di diritto trasmesso con la [C.M. n° 21/11](#), laddove, all'art. 12 comma 5, si chiariva che per l'accertamento dell'handicap (disabilità) continuavano a valere le norme del [DPCM n° 185/06](#) che non prevedevano tale nuova presenza. A parte la presenza di un medico dell'INPS, senza precisare che dovrebbe essere “specialista nella patologia segnalata”, come invece opportunamente detto nell'art. 2 del [DPR del 24/2/94](#), mai abrogato (e che quindi dovrebbe integrare la scarna norma fiscale qui commentata, che non esplicita tale requisito ineliminabile) qui il Governo frettoloso ha confuso la Commissione di cui all'art. 4 [L. n° 104/92](#) con l'unità multidisciplinare di cui al [DPR del 24/2/94](#); infatti la prima provvede solo alla certificazione dell'Handicap (disabilità), mentre la seconda cura la “valutazione delle funzioni dell'alunno” e redige la diagnosi funzionale; il D.L. mischia le funzioni delle due commissioni attribuendo alla prima anche la funzione di formulazione della diagnosi funzionale. Tale errore era stato fatto presente dalla FISH al Governo, ma, sempre per la fretta il Governo non ne ha tenuto conto; ci si augura che ciò non crei problemi di legittimità della norma con conseguente contenzioso.

Comunque è importante che il MIUR abbia precisato che tale norma si applica solo alle nuove certificazioni, impedendo così che a qualche solerte rigorista venga in mente di risottoporre ad una nuova certificazione, con la presenza del medico dell'INPS, anche le 190.000 già esistenti.

Testo [C.M. n° 63/11](#):

“b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della [legge n° 244/2007](#) (finanziaria per il 2008);”

OSSERVAZIONI

Le norme citate indicano i criteri per la formulazione dell'organico di diritto. In esse era compresa la norma che vietava le deroghe, annullata dalla Corte costituzionale con la [Sentenza n° 80/10](#).

Testo [C.M. n° 63/11](#):

“c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della [sentenza della Corte Costituzionale n° 80 del 22 febbraio 2010](#);

OSSERVAZIONI

La C.M. riproduce la reintroduzione delle deroghe operata dalla [L. n° 122/10](#) con l’art. 9 comma 15.

Testo [C.M. n° 63/11](#):

“d) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.”

OSSERVAZIONI

Questo criterio riguarda solo l’organico di diritto e la media di un posto ogni due alunni certificati, media calcolata anche su reti di scuole, che permette all’Amministrazione di avere un calcolo orientativo delle “effettive esigenze”, che risultano solo al termine della formulazione definitiva dell’organico di fatto, come infatti si precisa nelle frasi successive della C.M. La media non può assolutamente riguardare l’organico di fatto, perché si riprodurrebbe la disposizione annullata dalla [sentenza della Corte costituzionale](#).

Testo [C.M. n° 63/11](#):

“La Tabella E, colonna C, del [decreto interministeriale](#) relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della [legge 27 dicembre 2002 n° 289](#), secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della [legge 27 dicembre 2006, n° 296](#), che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.”

OSSERVAZIONI

Questo passaggio è importante poiché richiama la norma che contiene il riferimento legislativo alle “effettive esigenze”, concetto che è stato a fondamento della [Sentenza della Corte costituzionale](#).

È da porre attenzione all’ultimo inciso di questo passaggio della C.M. “che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.”

L’espressione “specifico tipologia dell’handicap”, contenuta nella [Sentenza della Corte](#) ed ulteriormente interpretata dalla [Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10](#), non deve trarre in inganno in senso limitativo, dal momento che in alcuni Uffici Scolastici Provinciali si sono effettuati degli elenchi di minorazioni ai quali non spetterebbe la deroga, pur in presenza di una certificazione di gravità. Ora, è vero che le due sentenze non fanno coincidere

automaticamente il diritto alla deroga con la gravità. Però è da tener presente che lo stesso Consiglio di Stato chiarisce che in casi gravissimi si potrebbe anche pervenire all'assegnazione di ore di sostegno "per tutta la durata dell'orario scolastico". L'AIPD è stata sempre contraria all'assegnazione di ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico, poiché ciò annullerebbe la logica stessa dell'inclusione che si fonda proprio sulla presa in carico del progetto da parte di tutti i docenti curricolari, sostenuti dal docente specializzato; però qui si vuole sottolineare questo passaggio della [Sentenza del Consiglio di Stato](#), perché la frase riportata nella C.M. viene facilmente interpretata in senso restrittivo, cosa invece alla quale ritengo legittimamente non si possa unicamente accedere.

Pertanto, a sommosso avviso dello scrivente, guardare alla specificità della minorazione significa ad es. che per le minorazioni motorie è più probabile la richiesta di un maggior numero di ore di assistenza per l'autonomia; per gli alunni con minorazioni sensoriali, specie se già bene integrati in scuola dell'infanzia e primaria, occorre un congruo numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione; ma per gli alunni con disabilità intellettiva, specie grave, è proprio la specificità della minorazione che richiede ovviamente la deroga col rapporto massimo di uno ad uno (come detto deve rifiutarsi il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico, anche perché consoliderebbe la già assai diffusa delega totale del progetto di inclusione da parte dei docenti curricolari a quelli di sostegno).

Testo [C.M. n° 63/11](#):

"Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della [sentenza della Corte costituzionale](#). Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del [DPR 24 febbraio 1994](#).

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole."

OSSERVAZIONI

Questo passaggio è marcatamente di carattere finanziario, dovuto alla responsabilità contabile personale attribuita dalla recente normativa ai Dirigenti generali centrali e regionali su spese che sfiorano i budget assegnati.

È invece importante per gli aspetti didattici, oltre che di correttezza procedurale, il richiamo al soggetto unico legittimato a formulare le richieste delle risorse umane, sostegno, assistenza etc, che è il Gruppo di lavoro (GLH operativo), composto dalla famiglia, da tutti i docenti (e non solo da quello per il sostegno come purtroppo assai spesso avviene in molte scuole) e dagli operatori sociosanitari che seguono il singolo caso. Con questo passaggio la C.M. richiama implicitamente la [L. n°122/10](#) che, all'art. 10 comma 5, prevede tutto ciò.

Bisogna però stare attenti all'insistenza sull'oculata assegnazione della risorsa "sostegno". Infatti questo passaggio della C.M. potrebbe essere letto alla luce del periodo dell'art. 19 comma 11 del [D.L. n. 98/11](#), in cui si prevede che le scuole debbono assicurare l'inclusione attraverso sia i docenti curricolari che quelli per il sostegno. A tal proposito viene stabilita una priorità assoluta, nell'impiego dei fondi per la formazione, per quella di "tutto il personale docente sulle modalità di integrazione scolastica". Il proposito ministeriale è apprezzabile ed accoglie una costante richiesta in tal senso avanzata dalle associazioni. Peccato però che il Ministero la espliciti solo ora e senza neppure prevederne l'obbligatorietà, data anche la mancanza di una previsione istituzionale di una formazione obbligatoria iniziale.

Pertanto nessuna scuola potrà richiedere ore di sostegno in misura inferiore alle "effettive esigenze" se tutti i docenti delle singole classi non abbiano effettuato obbligatoriamente un corso di aggiornamento di almeno 40 ore annue, che sono quelle richieste ai collaboratori scolastici per orientarsi nello svolgere assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ora la presa in carico della didattica da parte dei docenti curricolari richiede ben più del minimo richiesto dallo stesso Ministero per una formazione accettabile dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche! Ci si augura che il Ministero riesca nel breve spazio intercorrente fra il 1 ed il 20 Settembre a realizzare questo brevissimo corso per "tutto il personale docente curricolare" che abbia in classe alunni con disabilità, dal momento che l'obbligatorietà è materia di contrattazione sindacale. In mancanza, non si possono rifiutare ore di sostegno, anche se solo alcuni docenti della classe hanno effettuato un tale corso.

Testo [C.M. n° 63/11](#):

"Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del [Regolamento sul dimensionamento](#). Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni."

OSSERVAZIONI

Quest'ultimo passaggio è assai importante. Infatti si richiama l'art. 5 del [DPR n° 81/09](#) che proprio al comma 2 ha stabilito che le classi con la presenza di alunni con disabilità sono formate, di norma, con 20 alunni. Siccome però molti sono stati i tentativi normativi per sopprimere tale vincolo (ultimo quello contenuto nella bozza di decreto-legge sulla recente manovra) e molte sono ancora le violazioni di tale norma, sembra assai opportuna la precisazione conclusiva di limitare al massimo la formazione di classi con più di 20 alunni in presenza di due alunni certificati con disabilità o di un solo caso di gravità di minorazione. Questo inciso può essere letto come un'autorizzazione a sfiorare con una prudente discrezionalità il tetto dei 20 alunni; è invece da ritenere che il richiamo abbia un carattere restrittivo; infatti l'art. 4 dello stesso [DPR n° 81/09](#) autorizza l'elevazione del 10% del tetto massimo di 20 alunni e cioè sino a 22; pertanto la norma deve essere interpretata nel senso di limitare a 22 il numero massimo di tali alunni; inoltre nessuna norma ormai fissa il numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, dopo l'abrogazione del D.M. n° 141/98, operato dallo stesso [DPR n° 81/09](#). L'inciso invece che invita a "limitare" in tali circostanze il numero delle classi con più di 20 alunni va inteso sia con riferimento all'art. 4 del [DPR](#), sia all'art. 12 comma 7 del D.I. allegato alla [C.M. n. 21/11](#), che impone la formazione di classi di non più di 20 alunni solo in caso siano presenti più di 2 alunni con disabilità.

La ratio di questa interpretazione consiste nel valore della qualità dell'inclusione, ribadita dalle [Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009](#) secondo cui una classe sovraffollata o con troppi alunni con disabilità non consente ai docenti curricolari di prendersi in carico il

progetto di inclusione.

In conclusione la C.M. sembra positiva, tenuto conto del contesto normativo in cui è stata emanata, specie del D.L. sulla manovra economica che contiene altre norme restrittive sull'inclusione scolastica.

Ma di tutto ciò e dell'eventuale violazione dei diritti costituzionali degli alunni con disabilità dovrà occuparsi da ora in poi l'Osservatorio costituito presso il Ministero delle politiche sociali sul monitoraggio della normativa italiana e sulle prassi applicative con riguardo al rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con [L. n° 18/09](#).

Scheda n. 305 Confermate le prime classi con 20 alunni (D.L. 78/10)

Di [Rolando Alberto Borzetti](#) - [Interventi](#) - 20.07.2010

[Scheda n.305](#)

Diritto allo studio - Numero alunni per classe

Il 15 luglio 2010 il Senato ha dato voto favorevole alla conversione in legge del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 sulla manovra finanziaria, che dopo il voto della Camera diviene definitivo.

Grazie alla pressione delle Associazioni (espressa anche con un comunicato stampa congiunto FISH e FAND) è stato **superato in extremis un pericolosissimo incidente di percorso** costituito dall'approvazione in Commissione Bilancio del Senato di un emendamento all'art. 9 comma 15 presentato dei Senatori della maggioranza Esposito e Latronico che così recitava:

*«Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite **anche in deroga al limite previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.**»*

Il limite citato è di **20 alunni** "di norma" nelle classi frequentate da alunni con disabilità.

La deroga a tale limite significava che **si sarebbero potute avere** non solo prime **classi**, ma anche quelle successive, **con più di 20 alunni e senza più un limite.**

A seguito delle forti contestazioni delle Associazioni, i **due proponenti** l'emendamento hanno diramato la sera del 13 luglio il **seguito comunicato stampa**:

*«Riguardo l'emendamento sulla formazione delle classi in presenza di alunni con disabilità si sta facendo una grande confusione. Infatti **lo scopo e l'obiettivo è quello di ridurre il numero degli iscritti all'interno delle classi in cui ci sono alunni affetti da disabilità.** Perciò non c'è alcuna volontà di penalizzare i disabili nelle scuole, piuttosto quello di favorire l'apprendimento e la scolarizzazione di questi grazie a **classi sempre meno affollate.** Per questa ragione, qualora il testo dell'emendamento possa dare adito a fraintendimenti di sorta, affidiamo al relatore ed al governo, in sede di formulazione del maxi-emendamento, il compito di adottare quelle scelte che consentano*

*di raggiungere l'**obiettivo di una migliore integrazione** dei soggetti affetti da disabilità nel contesto scolastico.»*

A questo punto la FISH e la FAND hanno diramato un ulteriore comunicato stampa con cui si chiedeva il ritiro dell'emendamento data l'ambiguità del testo che si prestava ad opposte interpretazioni, come affermato anche nel comunicato dei due proponenti.

Così finalmente il Relatore nella tarda mattinata del 14 luglio dichiarava il **ritiro dell'emendamento** (vedi comunicato stampa finale FISH-FAND); quindi l'art. 9 comma 15 veniva approvato dall'aula il 15 luglio **senza emendamento**.

OSSERVAZIONI

Considerato che l'emendamento era stato presentato ed approvato in Commissione Bilancio con il consenso della maggioranza governativa;

Considerato che lo stesso, data la sua ambiguità era stato ritirato con il consenso non solo dei proponenti, ma anche della maggioranza governativa;

Considerato che l'interpretazione autentica datane dai presentatori, con il pieno consenso della maggioranza governativa, era quello di giovare e non di nuocere alla qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con una possibile riduzione a meno di 20 del numero degli alunni per classe, come risulta esplicitamente dal comunicato stampa dei due senatori proponenti, **risulta pienamente rafforzata la norma del numero di 20 alunni** nelle classi che accolgono studenti con disabilità.

Conseguentemente, qualora gli Uffici Scolastici Regionali ed il Ministero, specie in presenza di alunni con gravi disabilità, volessero far superare il numero di 20 alunni per classe, **le famiglie possono legittimamente pretendere che non venga superato tale limite**, come espressamente detto anche nella C.M. n° 37/10, ed anzi possono chiedere che si scenda al di sotto di tale numero.

16-07-2010

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica

dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

Sportello informativo

Osservatorio Scolastico sull'integrazione: informazioni sulla normativa

Indice delle schede [\[cronologico\]](#) [\[argomento\]](#)

Scheda n. 297

Il sostegno negli organici per l'a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10)

Personale scolastico - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la [Circolare Ministeriale n° 37/2010](#) concernente gli organici per il prossimo anno scolastico.

La [Circolare](#) cita tutta la normativa relativa all'ordinamento scolastico conseguente alle riforme degli ultimi anni, ivi comprese le norme abrogate sul numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe e si conclude con l'insistenza sulla necessità di raggiungimento dei risparmi previsti.

Essa però, nel preannunciare un'apposita circolare sull'assegnazione delle ore di sostegno, conseguenti alla [sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010](#), dedica un paragrafo a questa Sentenza della quale sembra opportuno riportare qualche importante passaggio.

Intanto nella [Circolare](#) si precisa che il ripristino delle deroghe consiste in “*ore aggiuntive di sostegno*” e ciò fugge il timore che queste potessero essere ricavate sottraendole ad alunni con disabilità certificata ma non versanti in situazione di gravità.

Ecco un primo passaggio che spiega le tabelle allegate recanti i posti in organico di diritto:

“Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della [legge 27 dicembre 2002 n° 289](#), secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della [legge 27 dicembre 2006, n° 296](#), che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap”.

Qui con la [L. n° 289/02](#) si fa espresso riferimento all'obbligo dell'Amministrazione di assegnare le deroghe, precisando che esse debbono essere commisurate alle “effettive esigenze” dell'alunno con riguardo alla “specificità tipologia” di minorazione. Ad es. disabilità intellettiva, sensoriale relazionale, pluriminorazione.

Un altro passaggio interessante riguarda il numero massimo degli alunni per classe:

“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del [Regolamento sul dimensionamento](#). Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.”

OSSERVAZIONI

Secondo questa precisazione, a nostro avviso, in tali classi non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo può essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.

Quanto al **numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe**, la [Circolare](#) nulla dice; però in forza delle [Linee-guida del 4 Agosto 2009](#) si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare due alunni con disabilità non grave.

Quanto al **superamento del tetto di 20 alunni per classe** in presenza di alunni con disabilità non grave si ritiene che esso possa raggiungere i 22 alunni secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso [Regolamento n° 81/09](#) in presenza al massimo di due alunni certificati come “lievi” e non più di 25 alunni in presenza di un alunno certificato come “lieve”.

Infine quanto al richiamo conclusivo della [Circolare](#) al raggiungimento dei risparmi con la formulazione di tutti gli organici, ci si permette ricordare che la ha ribadito il principio che i tagli alle spese “*non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità*”.

Queste osservazioni sarebbero state superflue se la [Circolare](#) fosse stata più precisa in merito. Ci si augura che lo sia quella preannunciata.

Vedi anche le schede

n° 293. [La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno \(Sentenza n° 80/10\)](#)

n° 285. [Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini \(DPR 81/09\)](#)

Scarica la [scheda in formato PDF](#) stampabile

19-04-2010

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it

Sportello informativo

Osservatorio Scolastico sull'integrazione: informazioni sulla normativa

Indice delle schede [\[cronologico\]](#) [\[argomento\]](#)

Scheda n. 305

Confermate le prime classi con 20 alunni (D.L. 78/10)

Diritto allo studio - Numero alunni per classe

Il 15 luglio 2010 il Senato ha dato voto favorevole alla conversione in legge del [Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010](#) sulla manovra finanziaria, che dopo il voto della Camera diviene definitivo.

Grazie alla pressione delle Associazioni (espressa anche con un [comunicato stampa congiunto FISH e FAND](#)) è stato **superato in extremis un pericolosissimo incidente di percorso** costituito

dall'approvazione in Commissione Bilancio del Senato di un emendamento all'art. 9 comma 15 presentato dai Senatori della maggioranza [Esposito](#) e [Latronico](#) che così recitava:

«Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite **anche in deroga al limite previsto dall'articolo 5, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#)**.»

Il limite citato è di **20 alunni** "di norma" nelle classi frequentate da alunni con disabilità.

La deroga a tale limite significava che **si sarebbero potute avere** non solo prime **classi**, ma anche quelle successive, **con più di 20 alunni e senza più un limite**.

A seguito delle forti contestazioni delle Associazioni, i **due proponenti** l'emendamento hanno diramato la sera del 13 luglio il **seguente comunicato stampa**:

*"Riguardo l'emendamento sulla formazione delle classi in presenza di alunni con disabilità si sta facendo una grande confusione. Infatti **lo scopo e l'obiettivo** è quello di **ridurre il numero degli iscritti all'interno delle classi in cui ci sono alunni affetti da disabilità**. Perciò non c'è alcuna volontà di penalizzare i disabili nelle scuole, piuttosto quello di favorire l'apprendimento e la scolarizzazione di questi grazie a **classi sempre meno affollate**. Per questa ragione, qualora il testo dell'emendamento possa dare adito a fraintendimenti di sorta, affidiamo al relatore ed al governo, in sede di formulazione del maxi-emendamento, il compito di adottare quelle scelte che consentano di raggiungere l'**obiettivo di una migliore integrazione** dei soggetti affetti da disabilità nel contesto scolastico."*

A questo punto la FISH e la FAND hanno diramato un [ulteriore comunicato stampa](#) con cui si chiedeva il ritiro dell'emendamento data l'ambiguità del testo che si prestava ad opposte interpretazioni, come affermato anche nel comunicato dei due proponenti.

Così finalmente il Relatore nella tarda mattinata del 14 luglio dichiarava il **ritiro dell'emendamento** (vedi [comunicato stampa finale FISH-FAND](#)); quindi l'art. 9 comma 15 veniva approvato dall'aula il 15 luglio **senza emendamento**.

OSSERVAZIONI

Considerato che l'emendamento era stato presentato ed approvato in Commissione Bilancio con il consenso della maggioranza governativa;

Considerato che lo stesso, data la sua ambiguità era stato ritirato con il consenso non solo dei proponenti, ma anche della maggioranza governativa;

Considerato che l'interpretazione autentica datane dai presentatori, con il pieno consenso della maggioranza governativa, era quello di giovare e non di nuocere alla qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con una possibile riduzione a meno di 20 del numero degli alunni per classe, come risulta esplicitamente dal comunicato stampa dei due senatori proponenti, **risulta pienamente rafforzata la norma del numero di 20 alunni** nelle classi che accolgono studenti con disabilità.

Conseguentemente, qualora gli Uffici Scolastici Regionali ed il Ministero, specie in presenza di alunni con gravi disabilità, volessero far superare il numero di 20 alunni per classe, **le famiglie possono legittimamente pretendere che non venga superato tale limite**, come espressamente detto anche nella [C.M. n° 37/10](#), ed anzi possono chiedere che si scenda al di sotto di tale numero.

9. SULLA POSSIBILITA' DEGLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLA SCUOLA MEDIA DI ISCRIVERSI CON ATTESTATO

Home » Licenza media o attestato?

PSPopiano di studio personalizzato

Licenza media o attestato?

Mer, 21/04/2010 - 21:00

Il DS della mia scuola caldeggia la soluzione del rilascio dell'attestato e non della licenza media per gli alunni con disabilità psichica.

Ho un alunno che farà esami di terza media ed ero fino ad oggi convinta che proprio perché ci si trova nella scuola dell'obbligo si debba rilasciare la licenza. Qualcuno può aiutarmi a trovare la normativa che indichi la possibilità, o eventualmente l'obbligo, di rilasciare un semplice attestato a tali alunni?

di docente_sos | Ven, 07/05/2010 - 12:29

Attenzione, perché le Linee Guida per l'Integrazione Scolastica distinguono chiaramente tra "programmazione personalizzata" per la scuola di I grado, e "programmazione differenziata" unicamente per quella di II grado.

E' solo la programmazione differenziata che può portare l'alunno ad un semplice attestato di frequenza. Nel caso della scuola di I grado invece si dà l'attestato, e non la licenza, nel caso in cui la programmazione personalizzata sia totalmente differente rispetto a quella prevista per la classe (ad esempio nel caso di alunni con obiettivi riguardanti l'autonomia nel controllo sfinterico).

Ti rimando ai chiarimenti di S. Nocera:

Primo Ciclo (Scuola primaria e secondaria di primo grado)

Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" ([L. n° 104/92](#), art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con "prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati" ([O.M. n° 90/2001](#), art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell'alunno ([L. n° 104/92](#), art. 16, commi 1 e 2).

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all'esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio ([L. n° 104/92](#), art. 16, comma 2).
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
3. Tale titolo è comunque idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo ([O.M. n° 90/2001](#), art. 11, comma 12), purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età ([L. n° 104/92](#), art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell'[O.M. n° 90/2001](#), art. 11, comma 12).

N.B. Nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.

07-01-2009

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Responsabile e collaboratore dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

di **docente_sos** | Ven, 07/05/2010 - 12:34

I riferimenti normativi:

- Ordinanza Ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998
- Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, Titolo II, art. 4
- Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (artt. 11 e 15)
- D.L.vo 297/1994, art. 318
- C.M. 32/2008

di **Galatea** | Ven, 07/05/2010 - 14:50

Gentile docente_sos, ti ringrazio per la risposta e per i riferimenti normativi.

Non me la sento però di riportare nella relazione i chiarimenti di Nocera. Quello che afferma nel punto 1 da te riportato è infatti:

“se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti **viene rilasciato il titolo legale di studio** ([L. n° 104/92](#), art. 16, comma 2).”

Ma nell'articolo 16 NON si dice esattamente così, anzi riporto integralmente il comma 2:

“Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.”

Il punto è che il Consiglio di classe deve valutare fino a quanto gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici. Per es. il raggiungimento dell'autonomia personale e del controllo sfinterico non riguardano il caso del mio alunno, eppure il suo caso rientra proprio in quelle situazione un po' dubbie per le quali è difficile prendere delle decisioni.

di **forzanaturale** | Lun, 10/05/2010 - 21:07

insistono nel dire ke si può dare la ttestato senza licenza media.... la collega di sos dic eke è una cosa ke riguarda solo gli alunni h gravi! nn ci capisco più nulla!

di **forzanaturale** | Mar, 11/05/2010 - 19:32

alleluia, il ds si è espresso e ha detto ke qs cosa vale solo x gli h gravi!!

di **paolo1974** | Mer, 21/04/2010 - 21:04

Dpr 122 (art. 9)

Per gli esami di I grado

Agli alunni con disabilità che NON conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

di **repus** | Gio, 22/04/2010 - 13:56

Battiti affinché il ragazzo faccia gli esami e consegua il diploma.

Farà delle prove differenziate che servono per valutare se gli obiettivi del pei sono stati conseguiti.

competenze e prendere il diploma di licenza, obbligatorio per il lavoro, in un corso per adulti, anche mentre frequentano una scuola professionale.

[/quote] la circolare a cui ti riferisci è la....?

com'è possibile ke un alunno straniero in fase di alfabetizzazione faccia l'esame come gli altri?

grazie cmq....

•

di **paolo1974** | Mar, 04/05/2010 - 21:49

Per quanto riguarda gli alunni stranieri, è chiarissimo nella CM che devono fare l'esame come tutti gli altri. Se non lo superano, o non vengono ammessi, se hanno 16 anni nel 2010 possono avere una certificazione di competenze e prendere il diploma di licenza, obbligatorio per il lavoro, in un corso per adulti, anche mentre frequentano una scuola professionale.

[/quote] la circolare a cui ti riferisci è la....?

com'è possibile ke un alunno straniero in fase di alfabetizzazione faccia l'esame come gli altri?

grazie cmq....

[/quote]

Non esiste una normativa che permette agli alunni stranieri (di recente immigrazione o no) di non svolgere completamente l'esame o di svolgere solo alcune prove (da un punto di vista valutativo sarebbe invalidante. Tutti devono avere lo stesso numero di prove). Ciò che si può fare è sostituire la prova di seconda lingua con una di Italiano L2 (per gli alunni che si sono avvalsi di una programmazione individuale L2 al posto della lingua). Da un punto di vista valutativo, per ciò che riguarda le altre prove, dal momento che i criteri devono essere "generalisti" e non "individuali" potete (anzi dovete) praticare per tutti la stessa misurazione per le prove, poi ovviamente per questi alunni (come per quelli in difficoltà ma non certificati, così come per le eccellenze) la valutazione sarà un "giudizio globale" che terrà conto di tutto ciò (eccellenze o difficoltà) che riterrete opportuno. Più di questo non penso si possa fare.

• [Login](#) o [registrati](#) per inviare commenti

di **forzanaturale** | Mar, 04/05/2010 - 22:14

[quote=paolo1974]

Ciò che si può fare è sostituire la prova di seconda lingua con una di Italiano L2 (per gli alunni che si sono avvalsi di una programmazione individuale L2 al posto della lingua). [/quote] mi linki la normativa ke afferma qs? mi sarebbe molto utile.....

non so ke dire, alcune mie colleghe veterane insistono nel dire ke x stranieri nn in grado di sostenere un esame e pluriripetenti si possa fare un passaggio alle superiori senza esame..... kiederò lumi!!!!!!

• [Login](#) o [registrati](#) per inviare commenti

di **paolo1974** | Mar, 04/05/2010 - 22:27

Ciò che si può fare è sostituire la prova di seconda lingua con una di Italiano L2 (per gli alunni che si sono avvalsi di una programmazione individuale L2 al posto della lingua). [/quote] mi linki la normativa ke afferma qs? mi sarebbe molto utile.....

non so ke dire, alcune mie colleghe veterane insistono nel dire ke x stranieri nn in grado di sostenere un esame e pluriripetenti si possa fare un passaggio alle superiori senza esame..... kiederò lumi!!!!!!

Ti riporto quello che afferma l'ANDIS della Regione Lombardia a tal proposito.

Ti dico però che fino all'anno scorso (lavoravo da un po' in una scuola del nord Italia con numerosi alunni di recente immigrazione) abbiamo applicato questa procedura (già da due anni. Non so quest'anno cosa faranno) con delibera del Collegio dei docenti in fase di "scelta" delle prove delle lingue comunitarie. Il tutto ovviamente verbalizzato ed è stato sempre votato all'unanimità. Inoltre in diversi incontri sul tema della valutazione, visto che comunque è un "problema" molto diffuso nelle scuole quello che tu poni, era una possibilità paventata anche dagli ispettori del ministero che ho avuto il piacere (sic!) di ascoltare in questi incontri. Dal momento che spetta al Collegio la decisione di "come" far svolgere le prove di lingua, per questi allievi si può optare come ti ho descritto.

Una problematica più specifica e limitata, posta da alcune scuole particolarmente interessate da processi migratori, riguarda le procedure da adottare, in sede d'esame, nei confronti degli studenti neo immigrati che, in applicazione del D.P.R. 89 art.5 comma 10, hanno svolto attività di potenziamento dell'Italiano come L2 in sostituzione della seconda lingua comunitaria. Su questo punto specifico si scontrano da un lato la necessità di adeguare le prove d'esame alla programmazione delle attività individualizzate effettivamente e legittimamente svolte, dall'altro le necessità di corrispondere ad un profilo di correttezza formale delle prove d'esame che non prevede, nemmeno per gli alunni dva se non in casi particolari, l'esonero dal sostenere alcuna delle prove previste. Oltretutto, in questo caso, si determinerebbe un ulteriore problema di legittimità conseguente il fatto che nel computo della media delle prove scritte alcuni studenti avrebbero una prova in meno.

Anche al fine di evitare soluzioni improvvisate all'ultimo momento (es. una prova di Lingua 2 "facilitata") si propone di legittimare la possibilità di far svolgere, contemporaneamente e contestualmente alla prova scritta di seconda Lingua comunitaria, una prova scritta di Italiano L2 ai soli alunni stranieri neoimmigrati per i quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come Lingua 2. Tale soluzione è ampiamente praticabile in riferimento al quadro europeo delle lingue che prevede, anche per l'italiano, i profili di competenze descritti nei diversi livelli e per la diffusione di numerosi strumenti (test) facilmente reperibili e utilizzabili.

di **forzanaturale** | Mer, 05/05/2010 - 17:58

le colleghe responsabili degli inserimenti degli stranieri hanno detto che se l'alunno ha compiuto 16 anni con un protocollo d'intesa tra la scuola media di provenienza e la scuola futura, possono fare direttamente il passaggio senza esami

di **paolo1974** | Mer, 05/05/2010 - 22:27

Sapevo che i protocolli d'intesa potevano prevedere altre cose, ma non per esempio il fatto di "promuovere" un allievo (stiamo parlando ovviamente di stranieri) senza l'esito degli esami. Ma poi li faranno comunque nella scuola futura? Mi trovi del tutto impreparato su questo. Se te lo fai spiegare bene sarebbe utile saperlo.

di **forzanaturale** | Mer, 05/05/2010 - 23:39

a quanto ho capito nn faranno nessun esame, ma così sono privi della licenza media, e secondo me è un male....

guarda, quando kiedo di spiegarmi qcs e kiedo l'appoggio normativo, cambiano discorso.... insisterò ancora!

di **Galatea** | Dom, 02/05/2010 - 14:11

Vi ringrazio tutti per gli interventi . Vorrei aggiornarvi sulla situazione.

La coordinatrice della classe è anche lei convinta che tale decisione spetti al Consiglio di classe. I colleghi vanno però informati sulla normativa quindi sto preparando una relazione da allegare a quella che coordinatrice preparerà per gli esami. Penso anche che sia importante per presentare meglio l'alunno al Presidente della commissione.

Punterò l'attenzione sul fatto che le disposizioni ministeriali che attualmente disciplinano la valutazione degli allievi con certificazione nella scuola secondaria di primo grado sono contenute nell'O.M. 90/2001 (art. 11) : "Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali."

di **paolo1974** | Dom, 02/05/2010 - 19:34

[quote=Galatea]

Vi ringrazio tutti per gli interventi . Vorrei aggiornarvi sulla situazione.

La coordinatrice della classe è anche lei convinta che tale decisione spetti al Consiglio di classe. I colleghi vanno però informati sulla normativa quindi sto preparando una relazione da allegare a quella che la coordinatrice preparerà per gli esami. Penso anche che sia importante per presentare meglio l'alunno al Presidente della commissione.

Punterò l'attenzione sul fatto che le disposizioni ministeriali che attualmente disciplinano la valutazione degli allievi con certificazione nella scuola secondaria di primo grado sono contenute nell'O.M. 90/2001 (art. 11) : "Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali."

[/quote]

Menomale che la coordinatrice è convinta...

Non bisogna essere "convinti", bisogna solo attenersi alla normativa. Tutte le decisioni sono COLLEGIALI, che si tratta di attribuire un voto (anche quando è positivo), di decidere un'ammissione o una ripetenza, o qualsiasi altra decisione di valutazione o di didattica. Per tutti gli allievi, in disabilità e no. Se non entriamo in quest'ottica noi per primi, rimarremo sempre nel nostro egoismo (è forse il termine più giusto) didattico e della nostra disciplina senza pensare che più un organo collegiale funziona legalmente, più funziona la didattica e di conseguenza (lo dico più da un punto di vista "mentale" che normativo) possiamo sfatare il mito del "dirigente che decide tutto: promossi o bocciati, 4 che vanno a 6 solo per suo volere, ecc."

di **Galatea** | Gio, 22/04/2010 - 17:54

Vi ringrazio per le risposte.

A battermi per l'alunno in questo momento sono solo io, ma credo di poter convincere il Consiglio di classe se anche io avrò chiara la normativa.

Ho letto il Dpr 122, proprio all'art. 9 che riguarda gli esami di I grado.

Vi si dice che hanno l'attestato solo gli alunni con disabilità che NON conseguono la licenza, ma questo che vuol dire?

Che bisogna addirittura bocciare l'alunno per dargli questo attestato?

Sto già preparando le prove differenziate e tutto il materiale per fargli affrontare il colloquio e alla fine non conseguirà la licenza?

Ho un altro dubbio: nelle pagelle degli anni intermedi – non nei tabelloni - viene indicato che la valutazione è riferita al PEI, perché non potrebbe essere così anche nella Licenza media?

C'è forse una normativa precedente a questa che la integra e possa spiegare come agire in tali casi?

http://www.bdp.it/Andrea/Rogue/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=39&categories=Ammissione%2C+frequenza+e+tempo+scuola&parent_id=3#13

Domanda

[E' possibile per gli alunni con handicap, senza licenza media, iscriversi alle scuole superiori?](#)

[Gli adulti con handicap possono frequentare la scuola?](#)

[Un ragazzo distrofico che ha già frequentato l'istituto commerciale conseguendo il diploma l'anno scorso, può iscriversi ad un altro istituto o stesso commerciale con indirizzo diverso?](#)

[Un bambino di 5 anni totalmente disabile al 100%, che non parla, non vede, e non cammina, ed è affetto da altre malattie, può essere esonerato dall'obbligo scolastico, anche se frequenta Centro diurno specializzato per disabili?](#)

[Quest'anno mio figlio termina la scuola superiore \(Istituto Agrario\) con rilascio di attestato, può per l'anno prossimo iscriversi eventualmente all'ultimo anno della scuola Alberghiera anche se ha finito già le superiori?](#)

[Sono genitore di una bambina down, che frequenta la II professionale, vorrei sapere se le tasse scolastiche sono obbligatorie anche per i portatori di handicap.](#)

Risposta

E' possibile per gli alunni con handicap, senza licenza media, iscriversi alle scuole superiori?

L'ordinanza ministeriale n 102 del 21 Maggio 2001 presenta due grosse novità a favore di una migliore qualità del diritto allo studio degli alunni con handicap:

1) Esami di licenza media

L'articolo 11 comma 12 dell'OM introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali "si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI", il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. "Tale attestato (e qui sta la novità) è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati" Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come espressamente scritto all'inizio del comma 12, di poter adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n9/99 e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 della legge 144/99.

2) Esami di qualifica e di Maestro d'Arte

L'art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, consente di "iscriversi e frequentare [...] le classi successive, sulla base di un progetto- che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito". Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano iscriversi alle classi successive alla terza dell'istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive.

Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 comma 4 dell'OM 29/2001.

[Torna Su](#)

Gli adulti con handicap possono frequentare la scuola?

L'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997 prevede che in ogni distretto scolastico, o gruppi di distretti, possano essere istituiti dai Provveditori agli Studi, eventualmente di intesa con Enti locali ed altri

enti, Centri territoriali permanenti per l'istruzione e formazione degli adulti. Presso tali centri possono essere istituiti corsi per persone sprovviste del titolo di studio di scuola elementare o media o che intendano recuperare forme di analfabetismo di ritorno o comunque acquisire il riconoscimento di crediti formativi. L'art. 4 comma 6 prevede espressamente che "la piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo". Pertanto non sono attivabili corsi speciali per soli handicappati, ma è assicurata la frequenza degli stessi con il conseguente loro obbligo ad una regolare frequenza ed il diritto ad avere ausili didattici specifici e la nomina di insegnanti specializzati per attività di sostegno. Il numero delle ore assegnate per le attività di sostegno vengono concordate dal collegio dei docenti del centro sulla base del "patto formativo" che, ai sensi dell'art. 6, viene negoziato con i singoli utenti, in vista dello svolgimento del percorso personalizzato di istruzione ed eventualmente anche di formazione. Al termine del corso che ha durata annua non inferiore a 200 giorni, a seconda dei risultati ottenuti, gli allievi possono conseguire il diploma di scuola elementare o media o la certificazione di crediti formativi maturati oltre che l'attestazione di frequenza e l'annotazione su un apposito libretto personale. La frequenza di tali corsi da parte di alunni con handicap sembra opportuna quando sia stata abbandonata da molto tempo la frequenza scolastica o quando vi sia una notevole differenza di età tra l'allievo con handicap e possibili compagni di un corso ordinario.

[Torna Su](#)

Un ragazzo distrofico che ha già frequentato l'istituto commerciale conseguendo il diploma l'anno scorso, può iscriversi ad un altro istituto o stesso commerciale con indirizzo diverso?

Nessuna norma vieta ad un cittadino di iscriversi ad un tipo di istituto superiore. Certo se questa diviene la modalità per occupare il tempo, la scuola diviene un parcheggio e l'integrazione diviene una burletta. Sarebbe meglio puntare su un corso professionale. Comunque nessuno può impedire l'iscrizione.

[Torna Su](#)

Un bambino di 5 anni totalmente disabile al 100%, che non parla, non vede, e non cammina, ed è affetto da altre malattie, può essere esonerato dall'obbligo scolastico, anche se frequenta Centro diurno specializzato per disabili?

Nessuna norma esonera dall'obbligo scolastico i minori con handicap, anche se gravissimi. Anzi, l'esperienza mostra che se questi alunni sono oggetto di particolare attenzione pedagogica, possono realizzare sviluppi impensabili, anche se molto limitati oggettivamente. Tutto sta nell'impostare un percorso didattico personalizzato molto specifico; si pensi ad Ellen Keller, cieca e sorda, considerata da tutti un'insufficiente mentale. L'art 8 comma 1 lett "m", prevede la possibilità di frequenza dei centri diurni educativi socio riabilitativi, purché si tratta di minori che "hanno adempiuto l'obbligo scolastico, ai sensi della L.n. 104/92".

[Torna Su](#)

Quest'anno mio figlio termina la scuola superiore (Istituto Agrario) con rilascio di attestato, può per l'anno prossimo iscriversi eventualmente all'ultimo anno della scuola Alberghiera anche se ha

finito già le superiori?

Normalmente al termine di un ciclo della scuola superiore, non ha senso iscriversi ad altro ordine di scuola, poichè ciò significa che la scuola è presa per parcheggio, non avendo sviluppato progettualità in altre direzioni. Sembra quindi più logico iscrivere l'alunno ad un corso di formazione professionale.

[Torna Su](#)

Sono genitore di una bambina down, che frequenta la II professionale, vorrei sapere se le tasse scolastiche sono obbligatorie anche per i portatori di handicap.

Per le persone con handicap è da tener presente l'art 29 della L.n. 118/71 che stabilisce l'esenzione dalle tasse scolastiche per loro. Il problema delle tasse scolastiche si è posto con l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno, da realizzarsi normalmente nella scuola superiore, avvenuto con la L.n. 9/99.

Però l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico in materia di istruzione, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dice che sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, oltre gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica solo i ciechi civili (D.L.297/94 comma c). Norma erronea e chiaramente anticostituzionale.

Le Università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti portatori di handicap con un'invaldità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390." (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172), art.8 comma 1

10. PRIVACY E TABELLONI H

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI UFF. I

Nota 8 luglio 2002

Prot. n. 12701

Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap

In relazione a quesiti posti in ordine alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami relativamente agli alunni in situazione di handicap, si fa presente che l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che "per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi

assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."

Si chiarisce, pertanto, che la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli

Finalmente tutelata la privacy degli alunni con handicap

Il Ministero dell'Istruzione, Dir. Gen. per gli ordinamenti scolastici, con [nota prot. n. 12701 dell'8 luglio 2002](#), ha fornito chiarimenti in merito alla norma che, per le pagelle degli alunni con handicap che svolgono un programma differenziato impone una particolare annotazione.

Tale annotazione esplicita che in sostanza, trattasi di una valutazione che dà diritto solo ad un attestato col riconoscimento dei crediti formativi maturati e non anche ad un titolo legale di studio.

Purtroppo la norma era stata interpretata in modo estensivo ed in molte scuole, al termine degli scrutini, sui tabelloni pubblicati all'albo comparivano asterischi o annotazioni, pur in modo indiretto, rivelano la situazione di handicap dell'alunno.

L'annotazione posta in calce alla pagella, che viene rilasciata solo alla famiglia dell'alunno, serve ad evitare che il documento possa far nascere diritti sui titoli legali non conseguiti dal momento che i giudizi positivi in essa espressi riguardano non i programmi ministeriali, ma il piano educativo differenziato.

L'annotazione posta invece nei tabelloni, che sono esposti al pubblico non aveva alcun valore di garanzia per l'Amministrazione, giacché del mancato conseguimento del titolo legale fanno fede i verbali di scrutinio. Essa quindi assumeva un inutile carattere discriminatorio verso l'alunno con handicap.

Si aggiunga che per la Legge n. 675/96 la situazione di handicap è un dato personale "sensibile", che non può essere comunicato o peggio diffuso a terzi, senza il consenso dell'interessato e il Garante per la protezione dei dati personali aveva già, in altre circostanze, vietato tale diffusione, che è sanzionata pesantemente dalla legge.

I chiarimenti forniti dalla nota ministeriale pongono dunque fine a prassi illegittime che avrebbero potuto provocare l'intervento della Magistratura e, nella logica dell'integrazione nella scuola di tutti, elimina una illegittima discriminazione, sempre più fortemente denunciata dalla FISH e dalle Associazioni ad essa aderenti.

I genitori di alunni che, nel corrente anno scolastico, sono stati già scrutinati e che siano già stati oggetto della prassi ora vietata, possono chiedere che dai tabelloni vengano rimosse le eventuali annotazioni ormai definitivamente proibite.

Roma, 8 luglio 2002

Avv. Salvatore Nocera

Responsabile del Settore giuridico

dell'Osservatorio scolastico AIPD sull'integrazione scolastica

<http://www.aipd.it>

11. REGISTRO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Sportello informativo

Osservatorio Scolastico sull'integrazione: informazioni sulla normativa

Indice delle schede [\[cronologico\]](#) [\[argomento\]](#)

Scheda n. 206

Quesito della F I S H e risposta del MIUR sui registri dei docenti per il sostegno.

Personale scolastico - Insegnanti di sostegno

Erano pervenute numerose segnalazioni di casi di docenti per il sostegno che utilizzavano un registro personale per l'annotazione delle valutazioni e delle attività scolastiche, recanti solo i nominativi degli alunni con disabilità. Ciò facilita ulteriormente la convinzione che tali docenti siano solo dell'alunno con disabilità ed invitano i Colleghi curricolari a delegare loro l'integrazione scolastica dell'alunno.

Allora, prima di Natale, è stato inviato al MIUR un quesito in merito. Il MIUR risponde con questo documento ufficiale, che si pubblica di seguito.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI UFFICIO VII

Prot.n.11900

ALL' AVV. SALVATORE NOCERA, VICE PRESIDENTE FISH
(RIF. FAX DEL 21-12-2005)

Oggetto: Docenti di sostegno - Registri alunni-Quesito.

Con riferimento al fax sopradistinto, premesso che, com'è noto, i docenti di sostegno, ai sensi dell'art 13, comma 6, della Legge 104 del 5 febbraio 1992 -"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e che partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, si esprime l'avviso che gli insegnanti di sostegno debbano disporre di registri con i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

21-03-2006

12.SULLA COMPETENZA ESCLUSIVA ASL ORE DI SOSTEGNO

Educazione&Scuola

ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AI DISABILI:

L'ULTIMA PAROLA SPETTA ALLA ASL

di Fortuna Di Chio Educazione & Scuola, 17.2.2010

In Italia sono tanti i genitori d'alunni portatori di handicap, sia fisico sia psichico, che sono stati costretti a ricorrere alla magistratura per poter vedersi riconosciuto il diritto dei propri figli di fruire di un insegnante di sostegno nell'intero orario scolastico settimanale, e non solo per pochissime ore, in considerazione di gravi patologie che impediscono un adeguato inserimento nell'ambiente scolastico.

Ciò premesso, è utile ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia (sede di Bari) si è mostrato sensibilissimo innanzi al dramma di una bimba di otto anni con grave disabilità che si è vista ridurre drasticamente le ore di sostegno scolastico.

Con un'interpretazione oculata delle norme giuridiche, la sentenza, emessa in data 25 giugno 2009, evidenzia che «il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno dall'Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile»(T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

I Giudici hanno sostenuto la tesi maggioritaria nel considerare il «diritto del disabile al sostegno e all'assistenza scolastica» un «diritto fondamentale della persona».

Pertanto, l'Amministrazioni Scolastica non ha alcuna discrezionalità in materia di "monte ore" per l'insegnamento di sostegno a favore del disabile, poiché deve esattamente erogare il livello di assistenza indicato dalla A.S.L.

Ciò conduce, dunque, a rifiutare scale di valori che osano comparare i diritti fondamentali dell'individuo, come la salute e l'istruzione, con interessi pubblici legati alla mancata disponibilità finanziaria o all'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Ma vi è di più.

Gli entusiasmi accesi dalla sentenza del TAR Puglia del 25 giugno 2009 sono legati, senza ombra di dubbio, dal riconoscimento del «danno esistenziale» in favore della piccola disabile.

Ebbene, il provvedimento del TAR Puglia rientra, con orgoglio, tra i primi in Italia (probabilmente è il capofila) ad aver riconosciuto il danno esistenziale per la riduzione delle ore di sostegno ad una bimba disabile.

Un traguardo importantissimo non soltanto per chi, in questa vicenda, ha sostenuto e difeso la parte lesa nei suoi diritti fondamentali, ma, soprattutto, per la nostra società.

Basta riflettere sulle motivazioni della sentenza, dalle quali emerge che «pur in assenza di specifica prova del danno esistenziale subito dalla minore, deve ritenersi che il venir meno dell'assistenza scolastica e di base in presenza della grave e documentata situazione di disabilità abbia determinato un regresso nella vita scolastica e relazionale del minore [...] con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima della bambina, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio subito dalla piccola»(T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

13. AREE DISCIPLINARI

Area disciplinare	Classe di concorso	Descrizione
AD01	A002	ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E LABORATORIO DI MISURE OFTALMICHE
AD01	A012	CHIMICA AGRARIA
AD01	A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
AD01	A038	FISICA
AD01	A039	GEOGRAFIA
AD01	A040	IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO
AD01	A041	IGIENE MENTALE E PSICHIATRIA INFANTILE
AD01	A047	MATEMATICA
AD01	A048	MATEMATICA APPLICATA
AD01	A049	MATEMATICA E FISICA
AD01	A054	MINERALOGIA E GEOLOGIA
AD01	A060	SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
AD02	A031	EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
AD02	A036	FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
AD02	A037	FILOSOFIA E STORIA
AD02	A050	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
AD02	A051	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
AD02	A052	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
AD02	A061	STORIA DELL'ARTE
AD02	A073	VITA DI RELAZIONE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO PER NON VEDENTI
AD02	A081	LINGUA E LETTERE ITALIANE NEGLI ISTITUTI DI ISTR. SECONDARIA DI II GRADO LINGUA SLOVENA
AD02	A082	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO DI LINGUA SLOVENA
AD02	A083	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E ISTITUTI MAGISTRALI DI LINGUA SLOVENA
AD02	A084	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEI LICEI CLASSICI DI LINGUA SLOVENA
AD02	A092	LINGUA E LETTERE ITALIANE (SECONDA LINGUA) NEGLI ISTITUTI DI II GRADO IN LINGUA TEDESCA
AD02	A093	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO IN LINGUA TEDESCA E LOC. LADINE
AD02	A094	MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E IST.MAGISTRALI IN LINGUA TEDESCA E LOC.LADINE
AD02	A095	MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEI LICEI CLASSICI IN LINGUA TEDESCA E LOC. LADINE
AD02	A096	TEDESCO (SEC. LINGUA) NEGLI ISTITUTI DI II GRADO IN LING. ITAL. DELLA PROV. BOLZANO
AD02	A246	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE)
AD02	A346	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)
AD02	A446	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO)
AD02	A546	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO)
AD02	A646	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (RUSSO)
AD02	A746	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (ALBANESE)
AD02	A846	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SLOVENO)
AD02	A946	LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SERBO-CROATO)
AD03	A001	AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE
AD03	A003	ARTE DEL DISEGNO ANIMATO

AD03	A004	ARTE DEL TESSUTO DELLA MODA E DEL COSTUME
AD03	A005	ARTE DEL VETRO
AD03	A006	ARTE DELLA CERAMICA
AD03	A007	ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBBLICITARIA
AD03	A008	ARTI DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE
AD03	A009	ARTE DELLA STAMPA E DEL RESTAURO DEL LIBRO
AD03	A010	ARTI DEI METALLI E DELL'OREFICERIA
AD03	A011	ARTE MINERARIA
AD03	A014	CIRCOLAZIONE AEREA TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE ED ESERCITAZIONI
AD03	A015	COSTRUZIONI NAVALI E TEORIA DELLA NAVE
AD03	A016	COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
AD03	A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
AD03	A018	DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
AD03	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
AD03	A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
AD03	A021	DISCIPLINE PITTORICHE
AD03	A022	DISCIPLINE PLASTICHE
AD03	A023	DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
AD03	A024	DISEGNO E STORIA DEL COSTUME
AD03	A025	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
AD03	A026	DISEGNO TECNICO
AD03	A027	DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO
AD03	A034	ELETTRONICA
AD03	A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
AD03	A042	INFORMATICA
AD03	A044	LINGUAGGIO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TELEVISIONE
AD03	A053	METEOROLOGIA AERONAUTICA ED ESERCITAZIONI
AD03	A055	NAVIGAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONI
AD03	A056	NAVIGAZIONE, ARTE NAVALE ED ELEMENTI DI COSTRUZIONI NAVALI
AD03	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
AD03	A058	SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIANDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA
AD03	A062	TECNICA DELLA REGISTRAZIONE DEL SUONO
Area disciplina re	Classe di concors o	Descrizione
AD03	A063	TECNICA DELLA RIPRESA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA
AD03	A064	TECNICA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA
AD03	A065	TECNICA FOTOGRAFICA
AD03	A066	TECNOLOGIA CERAMICA
AD03	A067	TECNOLOGIA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA
AD03	A068	TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO
AD03	A069	TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI
AD03	A070	TECNOLOGIE TESSILI
AD03	A071	TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
AD03	A072	TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
AD03	A074	ZOOTECNICA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANIMALE
AD03	A075	DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA
AD03	A076	TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITA' ELETTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI
AD03	A086	DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA NEGLI ISTITUTI DI II GRADO DI LINGUA SLOVENA
AD03	A087	TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTAB.ELETTRON.ED APPLICAZ. GESTIONALI CON LINGUA SLOVENA
AD03	A099	DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA NEGLI ISTITUTI DI II GRADO IN LINGUA TEDESCA E LOC.LADINE
AD03	A100	TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTAB.ELETTRON.ED APPLICAZ. GESTION. LINGUA TEDESCA LOC.LAD.
AD03	C010	ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO
AD03	C031	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
AD03	C032	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AD03	C033	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD03	C034	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
AD03	C035	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (RUSSO)
AD03	C036	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (ALBANESE)
AD03	C037	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SLOVENO)
AD03	C038	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SERBO - CROATO)
AD03	C040	ESERCITAZIONI AERONAUTICHE
AD03	C050	ESERCITAZIONI AGRARIE
AD03	C060	ESERCITAZIONI CERAMICHE DI DECORAZIONE
AD03	C070	ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA

AD03	C080	ESERCITAZIONI DI CIRCOLAZIONE AEREA
AD03	C090	ESERCITAZIONI DI COMUNICAZIONI
AD03	C100	ESERCITAZIONI DI DISEGNO ARTISTICO DI TESSUTI
AD03	C110	ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA
AD03	C120	ESERCITAZIONI DI MODELLISMO, FORMATURE E PLASTICA, FOGGIATURA E RIFINITURA
AD03	C130	ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA
AD03	C140	ESERCITAZIONI DI OFFICINA MECCANICA, AGRICOLA E DI MACCHINE AGRICOLE
AD03	C150	ESERCITAZIONI DI PORTINERIA E PRATICA DI AGENZIA
AD03	C160	ESERCITAZIONE DI TECNOLOGIA CERAMICA
AD03	C170	ESERCITAZIONI DI TEORIA DELLA NAVE E DI COSTRUZIONI NAVALI
AD03	C180	ESERCITAZIONI NAUTICHE
AD03	C190	ESERCITAZIONI PRATICHE PER CENTRALINISTI TELEFONICI
AD03	C200	ESERCITAZIONI PRATICHE DI OTTICA
AD03	C210	GABINETTO FISIOTERAPICO
AD03	C220	LABORATORIO DI TECNOL. TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO E REPARTI DI LAVORAZ. TESSILI E ABBIGL
AD03	C230	LABORATORIO DI AEROTECNICA, COSTRUZIONI E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
AD03	C240	LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
AD03	C250	LABORATORIO DI COSTRUZIONE, VERNICIATURA E RESTAURO DI STRUMENTI AD ARCO
AD03	C260	LABORATORIO DI ELETTRONICA
AD03	C270	LABORATORIO DI ELETTROTECNICA
AD03	C280	LABORATORIO DI FISICA ATOMICA E NUCLEARE E STRUMENTI
AD03	C290	LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA
AD03	C300	LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE
AD03	C310	LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE
AD03	C320	LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO
AD03	C330	LABORATORIO DI OREFICERIA
AD03	C340	LABORATORIO DI PROGETTAZIONE TECNICA PER LA CERAMICA
AD03	C350	LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOLOGICA
AD03	C360	LABORATORIO DI TECNOLOGIA CARTARIA ED ESERCITAZIONI DI CARTIERA
AD03	C370	LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO
AD03	C380	LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI GRAFICHE
AD03	C390	LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER L'INDUSTRIA MINERARIA
AD03	C400	LABORATORIO PER LE INDUSTRIE CERAMICHE
AD03	C410	LABORATORIO TECNOLOGICO PER IL MARMO-REPARTI ARCHITETTURA, MACCHINE
AD03	C420	LABORATORIO TECNOLOGICO PER IL MARMO-REPARTI SCULTURA, SMOELLATURA, DECORAZIONE E ORNATO
AD03	C430	LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA
AD03	C440	MASSOCHINESITERAPIA
AD03	C450	METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI
AD03	C460	REPARTI DI LAVORAZIONE PER IL MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO
AD03	C470	REPARTI DI LAVORAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEL SUONO
AD03	C480	REPARTI DI LAVORAZIONE PER LA RIPRESA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA

Area**disciplinare****Classe di****concorso Descrizione**

AD03 C490 REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI FOTOGRAFICHE

AD03 C500 TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA

AD03 C510 TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI SALA BAR

AD03 C520 TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA

AD03 C555 ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALE

AD03 D601 ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI

AD03 D602 ARTE DELL'OREFICERIA, DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME

AD03 D603 ARTE DEL DISEGNO D'ANIMAZIONE

AD03 D604 ARTE DELLA RIPRESA E MONTAGGIO PER IL DISEGNO ANIMATO

AD03 D605 ARTE DELLA TESSITURA E DELLA DECORAZIONE DEI TESSUTI

AD03 D606 ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL VETRO E DELLA VETRATA

AD03 D607 ARTE DEL RESTAURO DELLA CERAMICA E DEL VETRO

AD03 D608 ARTE DELLA DECORAZIONE E COTTURA DEI PRODOTTI CERAMICI

AD03 D609 ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA

AD03 D610 ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA CINEMATOGRAFIA

AD03 D611 ARTE DELLA XILOGRAFIA, CALCOGRAFIA E LITOGRAFIA

AD03 D612 ARTE DELLA SERIGRAFIA E DELLA FOTOINCISIONE

AD03 D613 ARTE DELLA TIPOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA

AD03 D614 ARTE DEL TAGLIO E CONFEZIONE

AD03 D615 ARTE DELLA DECORAZIONE PITTORICA E SCENOGRAFICA

AD03 D616 ARTE DELLA MODELLISTICA, DELL'ARREDAMENTO E DELLA SCENOTECNICA

AD03 D617 ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DEL LIBRO

AD03 D618 ARTE DELL'EBANISTERIA, DELL'INTAGLIO E DELL'INTARSIO

AD03 D619 ARTE DELLE LACCHE, DELLA DORATURA E DEL RESTAURO

AD03 D620 ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESSO

AD03 D621 ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA

AD03 D622 LABORATORIO TECNOLOGICO DELLE ARTI DELLA CERAMICA DEL VETRO E DEL CRISTALLO

AD04 A029 EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO

14. INSEGNANTI DI SOSTEGNO E SOSTITUZIONI

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - ☎ 080-5477203 080-5428367 –cell. 328-7549742 - e-mail: giovanni.lacoppola@istruzione.it P.1/2

File: Precisazione utilizzazione docenti sostegno.doc

Prot. 76/1 (c.) Bari, 04.05.2011

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

DELLE PROVINCE DI BARI E BAT

LORO SEDI

Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee.

Precisazioni.

È recentemente pervenuta a quest'Ufficio la richiesta di risarcimento danni avanzata – tramite legale

– dai genitori di un alunno diversamente abile frequentante una scuola della provincia, che si sarebbe

infortunato durante la lezione dell'insegnante di sostegno, la quale, in quel momento, stava effettuando

una supplenza in sostituzione della collega curriculare assente.

Si reputa opportuno riferire questo episodio non tanto per il fatto in sé, bensì in quanto esso costituisce

la riprova che non tutti i Dirigenti Scolastici, evidentemente, hanno recepito appieno il contenuto di una circolare a suo tempo emanata dallo scrivente al fine di fornire chiarimenti in merito alla impossibilità

di utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza temporanea (nota prot. n.345 del 19.01.2011).

Fatta tale constatazione, appare doveroso, a questo punto, rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori

di handicap, favorendone il processo d'integrazione.

Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento

contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione

e la Comunicazione, d'altro canto – attraverso le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n.4274 del 04.08.2009) – aveva chiarito che “..... *l'insegnante di*

sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse

al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”.

Il surrichiamato principio dell'infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'Amministrazione centrale, si collega, peraltro, al diritto all'integrazione scolastica di cui alla Legge

n.104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione sancito dall'art.34 della Carta Costituzionale.

Com'è noto, le vigenti disposizioni concernenti i docenti di sostegno ne valorizzano la delicata funzione, in quanto essi sono istituzionalmente assegnati come supporto alla classe, con il prezioso compito di favorire l'integrazione del diversamente abile.

A titolo puramente esemplificativo, si richiama la nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre

2008 (AOODRPU prot. n. 7938), che chiariva come l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l'amministrazione non può comprimerlo o peggio

disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi.

Va detto, inoltre, che attraverso la nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11.2010, il MIUR aveva ribadito *"l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio*

su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

D'altro canto, è evidente che l'utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l'alunno diversamente abile dell'apporto del "suo" insegnante specializzato – al quale ha pienamente

diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell'apprendimento.

E che il diritto del disabile all'istruzione ed all'educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso

misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d'istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda ,

in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010.

Va comunque, sottolineato, con specifico riferimento alla responsabilità dei docenti in caso di infortuni

ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati,

ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate

dall'Amministrazione per risarcire l'infortunio. Quest'ultima, infatti, successivamente all'avvenuto pagamento

della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell'evento dannoso attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile.

È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è

peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione

di un collega assente.

Ciò posto, dovendosi senz'altro escludere – alla luce delle considerazioni che precedono – la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale, si pregano le SS.LL. di

voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Giovanni LACOPPOLA

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI

Piazza Bovio, 22 Napoli 80133 Napoli

I DOCENTI DI SOSTEGNO

NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME "TAPPABUCHI."

Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in

ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi

momentaneamente assenti.

Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998 la n. 202, prot. 17337(emessa su richiesta della Gilda degli insegnanti di Napoli), *deve poi essere regolamentato*

al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto.

È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative

di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni

e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993).

Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno da parte dei Dirigenti Scolastici, per anni tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni diversamente abili.

L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile

non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del diversamente abile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.

Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa

essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il richiamato principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.

(A cura dell'ufficio legale della Gilda degli insegnanti di Napoli)

Supplenze degli insegnanti di sostegno in classi diverse dalla propria

Domanda

Secondo la legislazione vigente, gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano

Risposta

DOMANDA

Sono una docente di sostegno di ruolo in una scuola primaria in provincia di Roma.

Seguo tre bambini su due plessi: nel caso una docente curriculare debba supplire una collega assente in una altra classe sono tenuta a supplirla nella classe in cui opero?

A mio avviso, nego un diritto all'alunno che seguo, anche perché non è un rapporto 1:1.

Cosa dice la normativa?

RISPOSTA

Gentile utente,

l'art. 13 comma 6 Legge n. 104/92 dice che "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" e, quindi, fanno parte dell'organico funzionale di Circolo o di Istituto.

Al pari di ogni insegnante della Scuola può essere utilizzato per supplenze in altre classi, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti. Deve trattarsi di soluzioni estemporanee, di breve durata, su obiettivi didattici condivisi e, soprattutto, non penalizzanti per l'alunno con disabilità.

A questo proposito, si precisa che in una simile eventualità, il docente di sostegno dovrebbe dedicarsi ad "altri" alunni con disabilità e, solo nel caso ciò non fosse possibile, potrebbe essere utilizzato per supplenze.

Altri riferimenti degni di nota, sono Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Puglia 11 settembre 2008 e Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 8 gennaio 2009, che hanno come oggetto "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" e vietano l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Solo se l'alunno con handicap è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.

(10 Dicembre 2009)

Aggiornata il 22/12/2009 da *SuperAbile*

15. INSEGNANTE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE EDUCATORE

Consiglio di Stato 1204/2002

Lo status dell'insegnante di sostegno

Consiglio di Stato, IV Sezione

Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1204

sul ricorso in appello n. 7960/2001, proposto dalla Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43.

Contro

la sig.ra Cinzia ODDI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ottorino Bressanini e Gaetano Lepore ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, Via Cassiodoro, n. 6;

Per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 15 maggio 2001, n. 330 del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig. Oddi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 18 settembre 2001 il Consigliere Cesare Lamberti; Uditi nel merito dell'appello, dopo che il presidente aveva informato le parti dell'interruzione del Collegio di decidere l'appello cognitorio, gli Avvocati Fabio Lorenzoni e Gaetano Lepore; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

la Sig.ra Oddi chiedeva di essere ammessa alla Sessione riservata di esami per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nella domanda dichiarava "di aver prestato servizio di effettivo insegnamento secondo i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando di indizione della sessione riservata, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 ed il 25 maggio 1999..." .

La ricorrente veniva esclusa dalla Sovrintendenza Scolastica della Provincia della sessione d'esami, avendo prestato servizio quale insegnante di classe (soltanto) per 243 giorni e per altri periodi in qualità di assistente educatore alle dipendenze del Comprensorio Valsugana e Tesino.

Non era pertanto in possesso dei 360 giorni previsti dal bando per essere ammessa all'esame.

La Sig.ra Oddi proponeva opposizione alla Sovrintendenza scolastica chiedendo di riconsiderare il procedimento di esclusione, argomentando che le mansioni dell'assistente educatore erano sovrapponibili a quelle dell'insegnante di sostegno.

Con determinazione n. 122 del 14.3.2000 il dirigente della Sovrintendenza Scolastica Regionale, considerato che il bando di concorso non prevedeva il servizio prestato in qualità di assistente educatore fra i requisiti di ammissione, disponeva la esclusione "dalla partecipazione al concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, per la mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso".

Avverso questa determinazione dirigenziale la Sig.ra Oddi proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Trento che lo rigettava con deliberazione n. 1440 del 9 giugno 2000.

Avverso i provvedimenti la Signora Oddi ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del

Trentino Alto Adige, sede di Trento, che lo accoglieva con la sentenza n. 330/2001 appellata dalla Provincia Autonoma di Trento.

DIRITTO

1) La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma dell'art. 3, L. 2000, n. 205.

Nel merito l'appello è fondato.

2) Va disatteso che l'assunto che il servizio di assistente educatore possa essere considerato utile ai fini del concorso riservato per l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nè è sostenibile che secondo l'art. 2 del bando siano utili così l'attività di sostegno come i servizi resi nelle istituzioni educative, in quanto i comprensori hanno per delega della Provincia, funzioni di natura educativo-formativa, svolte per mezzo degli assistenti educatori e tale attività educativo-formativa, disciplinata con la delibera G.P. n. 1988 del 20.3.1987, sia equiparabile all'attività di sostegno svolta per l'inserimento proficuo degli alunni affetti da minorazioni nella scuola ed all'attività degli insegnanti di sostegno.

3) L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, che ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione al termine di un corso biennale.

L'insegnante di sostegno svolge una funzione docente e didattica in senso proprio, come risulta:

- dall'art. 2 L. 4.8.1977, n. 517, il quale ribadisce per la scuola elementare che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati... "

- dall'art. 7, comma 2, L. 4.8.1977, n. 517, il quale stabilisce per le scuole medie che "nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma (programmazione educativa) sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali";

- dall'art. 13, comma 6, 5.2.1992, n. 104, il quale prevede in tema di integrazione scolastica che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".

All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato).

Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno appartiene ai ruoli del personale insegnante.

Diversamente da quest'ultimo, l'assistente educatore è previsto dall'art. 9 L.P. 23.6.1986, n. 15, come modificato dall'art. 3 L.P. 17.12.1993, n. 43.

Tale figura è sostanzialmente differente dagli insegnanti di sostegno in quanto l'assistente educatore non svolge attività didattica.

Secondo un recente parere di questo Consiglio (Cons.Stato, II, 19 maggio 1993, n. 1418) il servizio reso come assistente educatore ... non è computabile nei trecentosessanta giorni di servizio di insegnante elementare occorrenti per l'ammissione al concorso magistrale per soli titoli, di cui all'art. 2, 10° comma, d.l. 6 novembre 1989, n. 357 convertito dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi, il comma 2 del citato art. 28 prevede il "possesso di diploma di maturità nonché di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta Provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica".

Non è possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti educatori nelle scuole a favore dei soggetti minorati va sicuramente ricompresa tra le attività di sostegno".

Compito dell'assistente educatore è di svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare "la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali", principalmente attraverso lo svolgimento di "attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative".

Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio.

L'inquadramento degli assistenti educatori conferma la già rilevata differenza di carattere sostanziale con gli insegnanti di sostegno.

Infatti, mentre questi ultimi, come già detto, appartengono al ruolo degli insegnanti veri e propri, essi quindi si applicano le disposizioni dei contratti collettivi del Comparto Scuola, gli assistenti educatori sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli comprensoriali, con applicazione del contratto collettivo del Comparto autonomie locali dd. 8.3.2000.

Sicché, in accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado va riformata ed il ricorso originario va respinto. Sussistono questi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;

P.Q.M.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso.

(...)

Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore

Dal sito:

<http://www.lineaamica.gov.it/risposte/risposta/1188/Compiti-dell-assistente-per-l-autonomia-e-la-comunicazione-e-dell-insegnante-di-sostegno.html>

Compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e dell'insegnante di sostegno

Domanda

L'esperto riassume compiti, ruoli e responsabilità delle figure professionali a supporto dell'integrazione scolastica

Risposta

DOMANDA

Ho lavorato come Assistente (scolastico o socio-assistenziale, non ricordo come è definita la figura), affiancando un alunno con disabilità durante tutte le ore di lezioni scolastiche.

Di fatto, cioè, ho svolto un'attività che, nel rispetto delle figure scolastiche, spetta ad un insegnante di sostegno.

Spesso, in accordo con l'insegnante, lo portavo fuori della classe per fargli "una lezione mirata". In realtà, effettivamente, "la scuola" era in procinto di fare un'esplicita domanda per un insegnante di sostegno, ma, constatando che io avevo determinate competenze e titoli (Laurea in Lettere e Master Universitario II livello "Integrazione dei diversabili a scuola") e constatando, soprattutto, il successo che ho ottenuto con il ragazzo che ho seguito, ho lasciato solo a me il compito di interagire e garantire l'integrazione dell'alunno con disabilità. Un compito che a me è piaciuto moltissimo e non mi lamenterei se di fatto non ho sentito altro che: "non è compito tuo", "l'Assistente non deve nemmeno stare in aula", "stai facendo più di quello che dovresti fare", "tanto comunque la tua attività non verrà riconosciuta" e via di seguito.

Mi domando dunque:

è possibile che il compito di un assistente è solo quello di portare l'alunno con disabilità in classe o comunque di seguirlo SOLO una volta fuori dall'aula?

c'è un "titolo" particolare per definire una figura di Assistente che non si limita a stare fuori la classe, ma segue e aiuta l'alunno con disabilità anche durante le lezioni in classe?

e se c'è, visto che le mansioni sono quelle di un insegnante di sostegno, è riconosciuta come figura? È considerata la sua attività d'insegnamento?

RISPOSTA

Gentile utente,

nella Legge n. 104/92, art. 13 comma 3, è ribadito l'obbligo "per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali".

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della Scuola (Protocollo d'Intesa 13 settembre 2001), come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13 comma 3 Legge n. 104/92, a carico degli stessi Enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla Scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di programma territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.

In ogni caso, ogni Comune, nell'ambito del Regolamento Comunale fissa le modalità e la documentazione per la fruizione del servizio. Assistente per l'autonomia e la comunicazione

Se la gravità dell'handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola secondaria di secondo grado) secondo l'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/98. Si tratta dell'assistente ad personam (articoli 42 e 44 Decreto Presidente Repubblica n. 616/77; art. 13 comma 3 Legge n. 104/92).

Insegnante di sostegno

La figura è nata giuridicamente con il Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge n. 517/77.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno. L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale n. 250/85; Nota 2 ottobre 2002, n. 4088).

Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito la persona in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

Lo richiede il Dirigente Scolastico (articoli 41 e 44 Decreto Ministeriale n. 331/98) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.

In conclusione, il compito dell'Assistente Educatore è di svolgere un'attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio, mentre l'Insegnante di sostegno è contitolare di tutta la classe, in cui è presente l'alunno con disabilità, come risorsa in più, che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato con handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il Progetto Educativo Individualizzato.

Per quanto riguarda la "lezione mirata fuori dalla classe", di solito l'attività educativa dovrebbe svolgersi insieme ai compagni: L'uscita dalla classe deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato e la famiglia deve esserne a conoscenza.

(1 Ottobre 2009)

Aggiornata il 21/12/2009 da *SuperAbile*

Insegnante di sostegno e normativa attuale

Domanda

Come sarà il sostegno scolastico agli alunni con handicap per il futuro anno scolastico?

Risposta

DOMANDA

Vi scrivo per chiedere a degli esperti, delle informazioni precise su come sarà il sostegno scolastico.

Mio figlio frequenta la terza classe superiore ed ha da tre anni il sostegno scolastico.

Il suo problema era un bisogno di sbloccarsi nella socializzazione con gli altri e dopo tre anni abbiamo raggiunto dei risultati molto soddisfacenti. Lui è un ragazzo con molti amici, autonomo sotto tutti i punti di vista come tutti i ragazzi di 17 anni. Ribadisco sotto tutti i punti di vista.

Da due anni mia moglie è morta e insieme stiamo cercando di superare le difficoltà.

A scuola devo ammettere che, se non lo aiuta nessuno (sostegno), potrebbe avere delle difficoltà in alcune materie.

Sono stato convocato a scuola e mi è stato detto di fare la domanda per l'applicazione della legge 104 in favore di mio figlio, per garantire il sostegno anche per i prossimi 2 anni, senza la quale gli verrà tolto. È vero che il vecchio metodo di sostegno verrà tolto senza la legge 104?

RISPOSTA

Gentile utente,

non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno anche dopo i 18 anni, ma senza certificazione della Legge 104/92, non è possibile assegnare l'insegnante di sostegno, come specifica la Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni con disabilità in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico Regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità.

Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale n. 250/1985 - Nota 2 ottobre 2002, n. 4088).

Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

Lo richiede il Dirigente Scolastico (articoli 41 e 44 Decreto Ministeriale n. 331/98) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.

Con l'art. 40 Legge n. 449/1997 veniva attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le Scuole pubbliche della Provincia.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.

Articolo 1 comma 605 lettera "b" Legge n. 296/2006

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi

Articolo 2 comma 413 Legge 244/2007

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo

Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Articolo 2 comma 414 Legge 244/2007

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi.», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

(3 Giugno 2009)

Aggiornata il 03/06/2009 da *SuperAbile*

INSEGNANTE DI SOSTEGNO O ASSISTENTE EDUCATIVO?

Mio figlio ha 6 anni frequenta la scuola dell'infanzia, simone è affetto da tetraparesi spastica e epilessia. A scuola dalle 8 alle 10 ha la maestra di sostegno e dalle 10 alle 13 assistenza comunale. Io vorrei sapere: è possibile la compresenza di tutte e due le figure professionali? Cosa dice la legge? O una o l'altra, questo sostiene il dirigente scolastico ma possono farlo?

grazie saluti

L.

La risposta dell'esperta scuola

L'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto. Infatti, il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti mentre l'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo. Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l'uno non sostituisce l'altro. Le faccio un esempio tra i tanti possibili, per essere più chiara: l'assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. In altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente. La sede per poterne discutere e parlare è il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo che di norma si riunisce due volte l'anno. L'assistente educativo è previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (comune o provincia). Il dirigente scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'integrazione scolastica.

Ada Maurizio
dirigente scolastico